LA QUESTIONE

DEL

MATRIMONIO LEGITTIMO E RATO

PER

GIACOMO CASSANI

Professore nella R. Università di Bologna

TORINO

TIPOGRAFIA TORINESE, VIA S. TERESA, N° 2, CASA NATTA

1866

LA QUESTIONE

DEL

MATRIMONIO LEGITTIMO E RATO

PER

GIACOMO CASSANI

Professore nella R. Università di Bologna

TORINO

TIPOGRAFIA TORINESE, VIA S. TERESA, N° 2, CASA NATTA

1866

AL CHIARISSIMO PROFESSORE

CARLO PASSAGLIA

Essendomi determinato a scrivere qualche pagina sul matrimonio civile, che a molti sembra lesivo del sacramento, e più poi degli impedimenti canonici non contemplati nel nuovo Codice, precipui dei quali l'Ordine sacro e il Voto solenne, voglio a lei intitolato l'umile lavoro. Non intendo con ciò a piacenteria o che altro, il che sarebbe ridicolo fra di noi; ma sì di subordinare al suo reputato giudizio quanto sono per dire, facendo calda preghiera di apporvi le note correttive, che giudicasse convenienti.

È una materia troppo ardua ed irta di spine, massime nel presente cozzo delle opinioni, perchè un uomo non presuntuoso, quale mi professo, non conosca la necessità di circondarsi di qualche guarentigia contro le proprie possibili illusioni; e schiettamente confesso, che mi sarà sempre tale il giudizio imparziale di V. S.

Se adunque vedrò pubblicarsi nel *Mediatore* queste pagine senza alcuna osservazione, ciò mi sarà prova che abbiamo perfettamente uguali i principii e le loro conseguenze anche in questa materia; in caso diverso, mi sarà caro apprezzare le note, che Ella si compiacerà di aggiugnervi.

L'argomento non è nuovo, chè in succinto ne parlai nella mia del 20 giugno 1865, inserita nel *Mediatore* (pag. 845 e 875); ma questa volta l'ampiezza data allo svolgimento richiede maggiore attenzione.

Riceva con ciò i sensi della mia profonda stima.

Bologna, 28 marzo 1866.

Devotissimo Servitore
G. CASSANI

I.

Che s'abbia da pensarne della nuova legge sul matrimonio.

Il matrimonio, sotto qualunque rapporto si voglia considerare, è (a) l'atto più solenne della vita umana. Infatti esso lega ed accomuna indissolubilmente le sorti di due individui, che per l'avvenire debbono formare una stessa morale personalità: unità di voleri, unità di affetti, unità di interessi, e come disse Modestino (b), *vicendevole partecipazione di ogni diritto divino ed umano*: ecco l'essenza del matrimonio naturalmente considerato.

Ma qui non si ferma cotesto gravissimo atto della vita umana: il matrimonio è base della società, perocchè essendo il mezzo naturale della riproduzione umana, non vi può essere società che basata sui matrimonii. Appresso a ciò deve considerarsi che una società essendo tale, quali ne sono gli individui componenti, essa deriva sè medesima dai matrimonii anche in ordine all'educazione sociale, della quale i genitori sono primi ed immediati ministri.

Io non saprei dire cose nuove, ma quando si tratta di una questione tanto seria, non deve ommettersi di ricordare cose anche notissime: facciamolo dunque. Il matrimonio, oltre il suo lato morale, ne ha un altro che può dirsi economico, e che si collega all'essenza medesima della proprietà. L'attività umana è eccitata principalmente da due molle potentissime, il bisogno e l'amore della famiglia: è pei figli specialmente che i genitori faticano; è per loro principalmente che travagliano a cumulare alcun risparmio, che poi trasmetteranno loro, quando eglino

(a) Preferirei dire: *è atto della vita umana solennissimo*.

(b) Più sotto chiameremo ad esame questa sentenza del giureconsulto.

usciranno da questa vita. In una società quindi, nella quale le successioni non fossero certe e garantite, verrebbe meno lo stimolo più forte della attività e dell'industria umana; e tale società non potrebbe che miseramente languire.

Il matrimonio dunque non solo è (c) il fatto più grave della vita umana, in ordine ai coniugi; ma desso è altresì (d) l'atto più importante in ordine alla società civile, ossia allo stato di cui siamo cittadini: ognuno può scorgerlo a colpo d'occhio dalle riflessioni che ho premesse.

Se non che questa instituzione è lungi dal arrestarsi qui. L'uomo, socievole per natura, non solo fa parte di una aggregazione sociale intesa al conseguimento dei suoi fini terreni, ma è parte altresì di una comunione religiosa, la quale dalla medesimezza delle interiori credenze passando all'esteriorità dell'adorazione o del culto, come suol dirsi, si organizza a società ancor essa, e la chiamiamo Chiesa, come la naturale o civile dicesi Stato. Ecco dunque un nuovo rapporto del matrimonio, cioè l'attuazione sua in ordine alle religioni, che sì varie e disparate sono nel mondo. È questo il rapporto che compie la sublime definizione di Modestino, che chiamò le nozze (e) *comunicazione del diritto divino ed umano*; il qual diritto divino se pei Romani si tradusse in un concetto particolare dedotto dalle credenze e dai riti politeistici, ognuno vede come il concetto, richiamato all'essenza razionale e filosofica, importa che il matrimonio vesta di sua necessità anche carattere religioso.

(c) Fatto gravissimo.

(d) Atto importantissimo.

(e) La definizione di Modestino è così conceputa (*D. L. XXIII, T. II*, 1): « Coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, DIVINI et humani iuris communicatio. » Le consuona lo affermarsi della moglie (*C. L. IX, T. XXXII*, 1) che « Socia rei humanae atque DIVINAE suscipitur. » Io però sono d'avviso che *la comunicazione del diritto divino*, anzi che spettare ALL'ESSENZA del matrimonio, ne esprima la perfezione, o ritragga il carattere dei connubii romani, nei quali la moglie, appartenendo alla famiglia del marito, partecipava pure *dei sacri famigliari*. Diversamente, la disparità di culto sarebbe impedimento DIRIMENTE per diritto di natura; e tutti sanno che ciò non è vero. Laonde Giustiniano nelle Istituzioni (*De patria potest.*, § *I*) omiso l'inciso, *divini et humani iuris communicatio*; l'omise parimente Fozio nel Nomocanone (*Tit. XII, c.* 13); e che più monta, l'omise egli pure Alessandro III (*In cap.* 11 *de praesump.*).

Qui mi si conceda di entrare un poco addentro nella materia e nel paralellismo fra Stato e Chiesa, prese in genere le due instituzioni, senza restringerci unicamente al regno d'Italia ed alla Chiesa cattolica. La nascita da cittadini conferisce ovunque la cittadinanza; e medesimamente la nascita aggrega comunemente il neonato alla religione professata dai genitori. Ma di grazia basterebbe la nascita senza essere notificata? In niuno Stato saggiamente ordinato ciò è possibile: la nascita è un fatto fisico, e perchè produca gli effetti legali, perchè tragga seco la cittadinanza effettiva, è d'uopo che sia conosciuta in modo certo e determinato. Lo stesso è in ordine alla società religiosa o Chiesa: il fatto materiale della nascita non è nulla socialmente, se il neonato non sia effettivamente notificato, e quindi non si compia l'atto di aggregazione, secondo il rito proprio di ciascuna religione. Per noi cattolici questa aggregazione si compie mediante il Battesimo; l'Israelita usa della Circoncisione; altri culti usano ciascuno i propri riti.

Ma ogni diritto di cittadinanza onde viene sostanzialmente? Dall'essere cittadini i genitori. E nell'ordine spirituale onde procede *la cittadinanza* che chiamerò *religiosa?* Dall'essere i genitori professanti quelle date credenze, e quindi essi medesimi *concivi* della comunione a cui appartengono.

Se non che i rapporti giuridici non si arrestano ancora a questo punto. Le unioni fra l'uomo e la donna, se sono legittime nel matrimonio, ponno essere altrimenti quando sieno l'effetto *di concubito non di consenso, che solo forma le nozze.* Da queste illegittime associazioni ponno venir in luce individui, a cui niuna società incivilita nega i suoi pietosi conforti; ma ai quali niuno può tribuire i diritti successorii inerenti alla figliazione legittima. È nella natura dell'uomo (fatto a vivere in società, ma morale), infliggere una punizione ai genitori spietati nella illegittimità della prole, che per conseguenza è priva totalmente dei benefizi derivanti dalla *famiglia.* E quello che avviene nell'ordine civile, accade pure nell'ordine religioso, per lo meno in quelle cose che non ripugnano alla nobiltà della natura umana. In nessuna lo spurio sarebbe accettato al ministero di sacerdote: è il medesimo sentimento di riprovazione, che ovunque si infligge alla immoralità dei procreatori di

vittime infelici, il cui destino è una specie di fatale isolamento.

Le quali cose essendo (e per essere breve mi contento dei fatti ommettendo le ragioni, che sarebbe facile di aggiugnere), egli è evidente quanto interessi ad ogni società bene ordinata, ossia allo Stato incivilito, di avere scienza certa dei matrimonii che si contraggono, onde essere in condizione di tutelare la legittimità della prole, e tutti gli altri interessi che si collegano a tale unione fra l'uomo e la donna, siccome è suo ufficio e dovere assoluto; ma non meno ciò interessa alla società nell'ordine religioso; perocchè ignorandosi i matrimonii e quindi le figliazioni, a corto andare niuna Chiesa conoscerebbe più i suoi seguaci.

Or bene, come farà lo Stato, e come faranno le svariate confessioni religiose per averne sicura notizia? La risposta è naturale, cioè obbligare ciascuno a rendere pubblico l'atto consensuale di matrimonio, nè riconoscendo la legittimità della figliazione, se non si compia esso atto consensuale in forma certa e solenne, sicchè mai non possa rimanerne dubbio. Se non che per raggiungere la meta nell'una e nell'altra società ordinata, tre ipotesi possono farsi;

1° Che ogni società religiosa, curando essa sola i matrimonii, li notifichi allo Stato;

2° Che la società civile o Stato, curandoli essa, li notifichi a ciascuna delle comunioni religiose esistenti nel suo seno;

3° Che ciascuno faccia da sè, obbligando i proprii *concivi* a compiere l'atto solenne in faccia a sè medesimo. Or bene, quale di queste ipotesi stimeremo noi più giusta e confacente alla ragione? Facciamone breve esame.

La prima ipotesi presupporrebbe questi estremi, che per lo meno non si verificano tutti in ordine ad ogni religiosa comunione, e cioè, che veramente ciascuna Chiesa abbia per instituto la pubblicità dei matrimonii, e renda nulli quelli che si contraessero in forma privata: in secondo luogo converrebbe che ogni religione professasse i medesimi principii in ordine al matrimonio ed alla sua solubilità o indissolubilità: da ultimo converrebbe che i magistrati delle varie Chiese fossero conscienziosamente risoluti di non venir meno a questo ufficio verso lo Stato, e fedelmente gli trasmettessero i registri degli

atti civili. Dico conscienziosamente risoluti, perocchè io non riconosco nello Stato il diritto di obbligarveli. La religione è cosa in tutto diversa dallo Stato, e se il bene sociale richiede che ella si trovi in armonia colla società civile, non deve mai tollerarsi che divenga serva dello Stato, in cui potere sarebbe allora di tiranneggiare la coscienza.

Non dissimulo che nella robusta e splendida costituzione della Chiesa cattolica sarebbe possibile, come lo fu lungamente, avere da lei i registri di stato civile. Questa Chiesa, che conta 18 secoli e più di esistenza, che traversò tanti e sì svariati periodi politici, che venne ordinandosi con mirabile sapienza e perseveranza, ha preceduto lo Stato incivilito in ogni sorta di sociale ordinamento. Nè di ciò voglio altra prova che le recenti leggi di Stato civile, le quali sono non altro che parodia dei registri di nascita, matrimonii, morti e stato d'anime già da secoli attuati dalla Chiesa. Ma se ciò è fra i seguaci del cattolicismo aventi buoni registri dei movimenti sociali, professanti l'indissolubilità del matrimonio, e i cui ministri avrebbero potuto continuare, come per lo innanzi, a darne contezza allo Stato; è forse lo stesso in ordine ad altre confessioni religiose?

A questo punto mi è necessità di entrare nell'esame di una religione o Chiesa, che ha seguaci non numerosi, ma è sparsa dovunque. È la religione israelitica. In questo esame ho ben altre viste, che di aggravare un popolo sventurato; ma il vero deve precedere ad ogni riguardo. (Veggasi la nota *A* in fine).

Per l'Israelita il sentimento religioso e il patrio, la credenza e la società, la Chiesa e lo Stato sono la stessa cosa. L'Israelita è in questa alternativa; o di abbandonare la propria religione, cadendo nell'indifferentismo, o professare come dogma infallibile che la sua patria è unicamente la Palestina, terra da Dio promessa ad Abramo, ad Isacco e Giacobbe: ovunque egli si trovi, per dogma suo religioso, vi è straniero, nè può accettarne (f) la cittadinanza: se vuol essere fedele alla sua credenza, esso non può nè deve chiedere altro agli Stati, in cui seno si trova, se non questo: *lasciatemi libero o soccorretemi per avere la mia patria di Palestina: da voi non posso accettare nulla,*

(f) Sembra detto troppo crudamente, se abbiasi riguardo a ciò che le istorie ci attestano dei Giudei dimoranti ἐν τῇ διασπορᾷ, NELLA DISPERSIONE.

nè anche la cittadinanza, perchè, rendendomi cittadino di terra straniera, dovrei rinunziare alla mia fede nella promessa di Dio, che ha giurato darebbe ad Israele la terra di Canaan, ed ivi nell' umile Betlemme devo aspettare la nascita di quel Messia, che attendo da tanti secoli. Ed è così, nè l' Israelita (a meno che non declini dalla sua fede religiosa) può accettare altra patria ed altra cittadinanza se non la Palestina. L'Israelita che sieda in un Parlamento, che occupi un magistrato civile, non può accettare il mandato che a somiglianza degli antichi suoi connazionali, cioè allo scopo unico di coadiuvare i suoi correligionari a ricuperare l'unica patria, a rialzarvi l'unico tempio, ed attendervi l'Aspettato dei tempi, che ritorni Israele a grandezza. Così fecero nella schiavitù assira e babilonese, come fra gli altri lo dimostra l' esempio di Mardocheo e di Daniele. L'Israelita, anche oggidì, non può che ripetere la dolorosa elegia: *Super Flumina Babylonis illuc sedimus ac flevimus dum recordaremur tui Sion (Ps.* 136-1); e quando la civiltà lo inviti a farsi schiettamente cittadino, e sciogliere un cantico di gioia per la società redenta, per la risorta nazionalità, in seno a cui vive da tanti secoli, esso melanconico e tristo è costretto a ripetere: *Quomodo cantabimus canticum in* TERRA ALIENA *(ibi).*

E qui giova bene far rilevare la somma differenza delle due religioni, quella di Mosè e l'altra del Cristo; perchè mentre la prima ha per domma che la posterità di Giacobbe non ha patria nè tempio fuori di Palestina, la seconda ha per suo principio fondamentale che *non v'è distinzione di Giudeo e di Greco, perchè il medesimo è il Signore Dio di tutti;... imperocchè chiunque invocherà il nome del Signore, sarà salvo (Ad Rom. X,* 12-13). La prima dunque è non solo religione esclusiva, ma altresì Chiesa-Stato, affissa ad una parte della superficie tellurica; mentre la seconda è veramente cosmopolitica, essenzialmente distinta dallo Stato, ed avente per patria transitoria qualunque plaga dell'orbe, e per patria stabile il cielo. Poste le quali cose ognuno vede come un culto cristiano, e specialmente il cattolico, purchè i suoi addetti non siano fuorviati da malaugurate passioni, è fatto apposta per coesistere con qualunque società, e tanto meglio, quanto più questa è progredita nella civiltà, e quello è più puro e consono alle sue celeste origini. Tutto all' opposto

vanno le cose per l'Israelita, i ministri della cui religione non possono che guardare (*g*) con avversione la terra in cui vivono, e nella quale sono dogmaticamente stranieri. Non è dunque da presumersi che, per ferma volontà, il giudaismo si mettesse volonteroso a servizio dello Stato, del quale non può essere cittadino, senza rinnegare la propria credenza religiosa.

Ma oltre a ciò, il matrimonio è desso un atto solenne e pubblico per ogni confessione religiosa, come pel cattolicismo? Sono le più quelle religioni che lo riguardano per atto privato; perciò ne verrebbe una morale impossibilità di conoscere la legittimità dei matrimonii e delle successioni, confidandosi unicamente ai ministri delle religioni. L'abitudine diventa natura, e noi Italiani, abituati ad avere dinanzi agli occhi l'ideale del cattolicismo, siamo troppo inclinati a figurarci le altre religioni ordinate largamente come il culto cattolico; ma niuna illusione è maggiore di questa. Facciamo in fatti un breve paralello fra la Chiesa cattolica e il culto valdese, che è la terza confessione religiosa riconosciuta nel regno. Nella Chiesa cattolica ho una gerarchia, in questo non ho che dei pastori del medesimo grado. Lo Stato perciò, quando lasciava i registri civili alle cure del clero, facilmente poteva intendersi colla comunione cattolica, perocchè gli bastava intendersela coi Vescovi, e tenerli risponsabili: cogli altri invece esso sarebbe obbligato di trattare coi singoli pastori, quando gli avesse conosciuti; imperocchè il Valdese ministro che non abbia degenerato dalle primitive massime, non riconosce la sua missione da altri (*h*) che da sè stesso, nè la conserva se non pel tempo, che *si trovi in grazia* al cospetto di Dio e degli uomini. Chi dunque può addossare una responsabilità ad un uomo, che nella sua credenza religiosa, perchè soggetto a peccare, può da un istante all'altro rimanere assolutamente interdetto dal suo ministero per obbligo indeclinabile di coscienza? (Veggasi la nota *B* in fine).

Ho notato in terzo luogo, che per commettere ai ministri del culto i registri civili, converrebbe che tutte le religioni professassero gli stessi principii in ordine al matrimonio: ma questo

(*g*) Non saprei conciliare questa sentenza con più detti che occorrono presso Geremia e nell'uno e nell'altro libro dei Maccabei. (V. nota *A* in fine).

(*h*) E perchè non anzi dal Presbiterio, o consesso degli anziani?

punto non è; perchè mentre il cattolico lo dichiara monogamatico e indissolubile per istituzione divina, molte sètte acattoliche lo dichiarano religiosamente solubile, e le più delle confessioni non cristiane, compreso il giudaismo, ammettono anche la poligamia. Noi abbiamo un esempio rilevante di uno Stato, che civilmente accetta i matrimonii dalle svariate religioni; è l'Austria, la quale nel suo Codice dichiara solubile o indissolubile il matrimonio, secondo la credenza religiosa; ma questo sconcio che riguarda differentemente i cittadini di uno Stato, è fonte di troppi inconvenienti, perchè una nazione veramente *una e civile* possa tollerarlo: esso avrà potuto sembrare un minor male nella mal connessa tarsia dei dominii absburgesi; ma sconverrebbe troppo all'Italia.

Da queste considerazioni si rende manifesto come non sia possibile, fuori del cattolicismo, che lo Stato lasci i registri civili in mano ai ministri del culto. Altronde, un legislatore civile deve porre il suo studio a provvedere alle bisogne sociali con unità di leggi, se non voglia mettere in pericolo l'unità nazionale; quindi non essendo possibile abbandonare a ciascuno dei culti essi registri di stato civile, bisognava dispensarne qualunque, e farne oggetto di civile instituzione ed ordinamento, lasciando che le comunioni religiose provvedessero a sè medesime, secondo le proprie massime.

Imperocchè se è una morale impossibilità affidare gli atti di nascita, di matrimonio o di morte ai ministri dei diversi culti, meno sarebbe conveniente che lo Stato si addossasse egli di fornire tali statistiche alle diverse religioni professate nel suo seno. Nè solamente sarebbevi sconvenienza, ma impossibilità assoluta. In fatti bisognerebbe anzitutto che lo stato accertasse individuatamente a che religione uno appartenga; e siccome la società spirituale ha sua radice nelle credenze religiose, gli converrebbe ergersi giudice in materia di domma. Sono stranezze che non possono venire in mente di chicchessia.

Non rimane dunque che il terzo espediente, cioè, che ciascheduno faccia da sè, obbligando i proprii *concivi* a compière l'atto di matrimonio in forma pubblica, così rendendolo certo per la rispettiva società. Alla quale bisogna volle appunto provvedere lo Stato col nuovo Codice.

Qui non si può a meno di fare una grave osservazione. Il dispotismo era abbastanza logico in certi suoi atti: a fianco dei registri di atti civili, commessi anche per sua parte ai ministri cattolici, fu solito porre la negata libertà di coscienza, l'intolleranza civile in punto di religione, ricusando i civili diritti a chi non fosse cattolico. Checchè si pensi di queste forme politiche, non si può negare che vi fosse logica; ma questa vien meno, quando si dichiari la civile libertà di coscienza, quando si conferiscano i civili diritti senza riguardo a professione religiosa, e poi si vogliano commettere ai culti ufficii puramente civili.

Per le quali cose rimane manifesto fino all'evidenza, che una volta adottata la tolleranza civile in punto a religioni, bisogna che lo Stato faccia da sè, e curi esso quanto gli riguarda, ed in primo luogo i matrimonii, che sono base della società. Così è evidente che la legge sul matrimonio civile, in quanto obbliga ogni cittadino a far constare allo Stato dell'unione sua coniugale, e fargliene constare in modo indubitato, era una logica conseguenza dei diritti civili accomunati ad ognuno, indipendentemente dalla sua religione; e ciò posto, era una morale necessità.

Tale è il concetto che ognuno deve formarsi di questa legge, che è venuta in vigore col nuovo Codice: via di mezzo non vi può essere; o far dipendere la cittadinanza dalla professione di un culto speciale, portando alle estreme conseguenze la massima della religione dello Stato; o che questo si distingua pienamente da ogni società religiosa, esistente entro i limiti dello Stato. Coloro che professassero altre idee, sono in una patente contraddizione; perchè ragionando con logico rigore non si può non giungere ad una di queste due conseguenze; o l'unica religione dello Stato, che gli serva come ufficio dello stato civile, e organizzata in modo da eseguire tale ufficio con matematica precisione; o la libertà civile di coscienza con questo che lo Stato provveda esso alle proprie bisogne, e si formi del suo tutti i registri dello stato civile. Non sarà mai ripetuto abbastanza che noi Italiani, abituati all'ideale della Chiesa cattolica siamo inclinati, senza avvedercene, a supporre ugualmente organizzato qualunque culto; ma bisogna disingannarsi: se fosse

possibile che ogni cittadino del regno fosse spontaneamente e sinceramente cattolico, vedo ancor io che la Chiesa potrebbe senza molto incomodo prestare questo servizio allo Stato, e risparmiare ai Comuni gravi e dispendiosissimi impianti; ma chi oserebbe oggidì confidarsi in questa unità vigorosa di religione? Conchiudiamo dunque questo primo articolo, che una legge dello Stato, la quale obblighi i cittadini a rendere pubblici i matrimonii, è una indeclinabile necessità nella presente condizione sociale: tale è il primo giudizio da farsi sulla nuova legge.

II.

Se la nuova legge italica sul matrimonio civile sia lesiva del matrimonio religioso, e della libertà di coscienza.

Grave argomento mi assumo a trattare in questo secondo articolo; perocchè i diversi culti professati nel regno, considerati come tali, hanno molto a dire su questa materia. I titoli IV e V specialmente del primo libro del nuovo codice dispongono di troppe cose, perchè non siavi reale o apparente collisione colle massime professate dai culti diversi esistenti nel regno. La sezione II del capo I titolo V, a cagione d'esempio, è in opposizione con tutti; perocchè stabilendo l'indissolubilità del matrimonio urta di fronte la religione mosaica, la quale concede il libello di ripudio, e molte sètte acattoliche, che lo dichiarano solubile; parimenti stabilendo gli impedimenti che rendono senza effetto il matrimonio in faccia allo Stato, si discorda così dal cattolicismo, che ne ha molti altri *dirimenti*, come dal mosaismo che ne ha meno, e in genere da tutte le credenze, che ne hanno o di più o di meno. Ognuno vede perciò quanto importi di indagare se cotesta legge fosse mai lesiva del matrimonio religioso, o venisse in opposizione colla libertà di coscienza. Comincierò da questa ultima parte, che sarà strada a risolvere la questione in ordine alla prima: userò specialmente di pratici esempi.

È un fatto che molte sètte eterodosse, il Mosaismo ed ogni altra religione non cristiana, hanno per principio reli-

gioso la solubilità del matrimonio. Adunque per avere integra la libertà di coscienza parrebbe che in riguardo a loro non dovesse avere effetto l'articolo 56 del nuovo Codice, e che mantenendolo fermo, si venisse a violentare le loro coscienze. Sarebbe dunque mai che il legislatore italiano, mentre professò di sancire le nuove leggi a ossequio specialmente alla libertà religiosa, fosse venuto a disconoscerla, o restringerla? A prima vista ciò ne pare quanto al fatto della indissolubilità coniugale pei non cattolici; ma ciò che a prima vista ne pare, è un errore, e il lettore se ne persuaderà facilmente dopo quanto veniamo a soggiugnere.

La libertà di coscienza e di culto, come in genere ogni concetto di libertà, può troppo facilmente essere fraintesa, perchè non ne nascano equivoci e non si generi confusione nelle menti poco avvezze alle rigorose discussioni. Il lettore mi concederà perciò di adoperarmi a spargervi luce.

La libertà di coscienza ha diversi lati o rapporti, che si vogliono accuratamente considerare: essa in primo luogo si riferisce all'individuo ed al suo interno pensiero: l'uomo psicologicamente considerato è libero, e da questa libertà, di cui l'ha donato Iddio creatore, ne deriva che niuna potenza o forza esteriore può impedire che egli pensi come a lui sembra più conforme a verità. La libertà di coscienza perciò, sotto questo rapporto, viene ad immedesimarsi con la libertà di pensiero, sicchè per usare la frase tanto precisa di Tertulliano, *naturalis facultatis est unicuique quod putaverit colere* (è di naturale facoltà per ciascheduno adorare ciò che avrà pensato. *Ad Scapul.*) Altro aspetto della libertà di coscienza è questo, che una religione, dovendo essere la confessione di un vero soprannaturale o almeno riconosciuto per tale, niuno può esservi forzato, siccome lo stesso Tertulliano opportunamente osserva: *sed nec religionis est cogere ad religionem, quae sponte suscipi debeat, non vi* (ibi) (ma nè anche è proprio della religione costringere ad una religione, la quale deve abbracciarsi spontaneamente, non per forza). Per lo che, entro la sfera interiore dell'individuo, l'uomo non è responsabile della sua religione che in faccia a Dio, al quale solo è noto il cuore umano e il pensiero.

Ma la cosa muta interamente, quando la credenza e l'interiore

pensiero si traduce all'esterno, e si trasforma in quelle forme di adorazione, che si comprendono volgarmente sotto nome di culto. È dell'essenza di ogni culto essere sociale; perocchè non appena alcuni individui s'incontrino nella professione delle stesse credenze, dal dovere di prestare un pubblico ossequio alla Divinità sono indotte a stringersi in società onde tributare a Dio un culto istesso. Quando siamo a ciò, la libertà religiosa non può più essere ampia come quella di pensiero; perchè se niuno dei mortali può giudicare degli invisibili pensieri umani, ben si può giudicare di atti che cadono sotto dei sensi.

E qui, perchè il vero si faccia strada più facilmente, deve notarsi che se un Governo non può nè deve essere giudice in materia di religione, ben può e deve essere custode di quei supremi principii, sui quali si fonda la pubblica moralità. La legge naturale è base e fondamento di tutto l'uomo, così individualmente come socialmente preso, nè gli è lecita alcuna cosa, che violi questo gran fondamento di tutta l'umanità: se egli offenda internamente cotesta legge, ne dovrà dar conto a Dio; se l'offenda anche esternamente, dovrà darne conto altresì in faccia alla società, che si regge per lei e sovra di lei. Se adunque un sentimento religioso interiore, passando all'esterno, foggiasse un culto, il quale ripugnasse alla legge di natura, o come suol dirsi, alla pubblica moralità, cotale religione non potrebbe essere tollerata; giacchè in niun caso vi è mai libertà esternamente consentita contro la legge di natura o pubblica moralità.

In ordine dunque alla libertà di culto non può aversi che condizionatamente, cioè in quanto una religione qualunque non si opponga alla legge di natura. Anche qui accade quello che ho detto più sopra, cioè che noi Europei, e più particolarmente noi Italiani, quando ragioniamo di religione, siamo predominati dal concetto cristiano, in cui nulla è che stia contro alla legge naturale: quindi ragioniamo di libertà di culto in generale, ma col concetto di un culto particolare. Se abbracciassimo l'universalità dei luoghi e dei tempi, ci accorgeremmo che furono al mondo, e sono anche oggidì fogge così strane di culti, e sì opposti ad ogni principio di sana moralità, che non sarebbe possibile di permetterli nello Stato. Chi non sa come talora fossero divinizzate la prostituzione, il furto, l'omicidio ed ogni

peggiore nefandità? E se fra noi sbucasse fuori una setta professante cotali enormità, sotto forma religiosa, potrebbe avere libertà civile di esistenza, e posto fra noi? Il suo posto sarebbe naturalmente negli ergastoli.

Per quanto dunque si voglia essere larghi in ordine al concedere libertà di culto, è manifesto che questa libertà ha un limite nella legge impreteribile di natura, che niuno può violare, nè alcun Governo civile può permettere venga violata. Lo Stato non può opporsi che l'uomo tributi a Dio quel culto, con cui nella sua coscienza trova degno di onorare la Divinità, (*quod putaverit colere*); ma condizionatamente a questo, che tale libertà di culto non si opponga alla legge naturale o pubblica moralità, che ogni Governo ha obbligo di mantenere inviolata, siccome base di tutta la sociabilità umana. È perciò che, anche posta per legge la libertà religiosa, ogni culto ha bisogno di essere riconosciuto dallo Stato; o dirò meglio, deve essere esaminato dallo Stato per accertarsi che non si opponga alla legge suprema di natura: nel qual caso non può ammettersi pubblicamente, nè tollerarsi di alcuna guisa.

Ora ci è facile pronunziare giudizio sul matrimonio e la legge italica, che ne conferma civilmente la naturale indissolubilità. Volsero i tempi che il matrimonio si ebbe per un puro contratto, e quindi se ne vide l'essenza nella pura e libera volontà dei due contraenti. Quando un pensatore della risma dell'Hegel, richiamando in vigore ed ampliando la bella dottrina dell'Aquinate e di altri Padri e Dottori cristiani, ci dimostrò l'essenza del matrimonio consistere (*i*) nella mutua intensità dell'affetto, che predispone due individui a diventare una sola cosa, e ne genera l'immedesimazione degli animi; quando esso faceva riflettere come una legge eterna ha formato l'uomo a questa reci-

(*i*) Possono qui riferirsi le parole di Paolo giureconsulto delle *concubine*, che erano verissime mogli, atteso il puro diritto naturale (*In l.* 4, *ff. de concubinis*): « Concubinam EX SOLA ANIMI DESTINATIONE aestimari oportere. » Similmente le parole di Graziano (*Ad can.* 3, *dist.* 34): « Concubina autem hic ea intelligitur, quae cessantibus legalibus instrumentis unita est, et CONIUGALI AFFECTU adsciscitur. Hanc coniugem facit AFFECTUS, concubinam vero lex nominat. » Non che le più universali di Giustiniano (*Cod. L. V, T. XVII*, 11. *Nov. XXII*, 3; *LXXIV*, 4): « Non enim dotibus, sed AFFECTU matrimonia contrahuntur. »

procità di affetti e immedesimazione degli animi; esso con vera sapienza ci indicava la natura del matrimonio, che è *instituzione naturale*, non già puro contratto derivante la sua intima essenza dalla sola libera e mutabile volontà dei due contraenti. Così riconosciuto il matrimonio nella sua intima essenza, e riconosciuto che la forma esteriore contrattuale è parte accessoria, e non va oltre alla *condizione sine qua non*, per la quale si pone in atto esterno e sensibile ciò che di già esisteva internamente negli animi, ne viene di conseguenza, siccome lo stesso Hegel ne argomenta, che il matrimonio per sua essenza è *monogamatico e indissolubile*, ossia è tale per legge naturale, nè può altrimenti giudicarsi senza renderlo opposto alla legge di natura, ed alla pubblica moralità.

Infatti se tu guardi all'intensità dell'affetto, che congiunge gli animi e li immedesima, facilmente scorgerai che per primo supposto v'ha questo: *tale affetto non potersi mai accomunare ad altri, nè venir meno in tutta la vita*; è un affetto assolutamente esclusivo. Se poi guardi alle conseguenze, cioè alla prole e all'educazione di questa, su di che si conserva la società, vedi la necessità che i due coniugi giammai non vengano meno ai doveri ed uffici paterni e materni, onde per loro colpa negletta la prole non ne senta danno la società. Può l'uomo non prendere moglie, e può la donna non andare a marito, perchè la libertà psicologica è il primo fatto della nostra natura morale; ma una volta che si elessero questo stato, essi non possono ricusarne le conseguenze, e se vengano meno al dover loro, la società ha giusto diritto di usare ogni mezzo che sta in suo potere per ridurli all'osservanza e al compimento dei loro doveri.

La conseguenza di queste premesse, ella è questa, che il matrimonio essendo per legge ed instituzione naturale monogamatico e indissolubile, niuno può contrarre matrimonio, che a queste condizioni; ed una religione, che altrimenti insegni sulla natura del matrimonio, va contro alla legge naturale, è corruzione della legge, non perfezionamento dell'uomo; nè quindi può essere ammessa dallo Stato, al quale incombe assolutamente di tutelare la pubblica moralità. Sta, in linea di fatto, che la nuova legge sul matrimonio si oppone alla libertà ma-

teriale di coscienza dell'Israelita e delle sette eterodosse, che lo dicono solubile; ma il diritto, o meglio il dovere, sta tutto al contrario, e lo Stato non solo poteva, ma doveva opporsi, come ha fatto, ad una violazione della legge naturale patrata in nome della religione erroneamente interpretata. Checchè l'eterodosso, l'Israelita, il non cristano pensino in loro coscienza e secondo la loro dottrina religiosa intorno al matrimonio, essi non possono lagnarsi della nuova legge, la quale punto non si interessa di sentimenti od opinioni religiose; ma come è ufficio dello Stato, rivendica l'osservanza della legge naturale, unica base di qualunque società. Se per infelicità di luoghi o di tempi, in forza della suprema legge del minor male, fu triste necessità tollerare la solubilità dei matrimonii, questo non poteva più essere, pervenuta la società o nazione al presente grado di incivilimento. Se altrimenti si avesse a pensare, non sarebbe più vero che la civiltà bene intesa sia miglioramento dell'uomo. Pur troppo l'umanità cammina lenta sulla via del bene, specialmente quando sul suo cammino s'incontra nel germe fatale della corruzione lasciva; ma l'Italia ha dato un gran passo, quando il suo legislatore, compreso della vera natura del matrimonio civilmente considerato, stanziò la legge della sua indissolubilità, nè lasciò fuorviarsi dalle apparenze stesse di libertà di coscienza posta innanzi da religioni erronee, che pur sono in mezzo al nuovo regno. La libertà di coscienza, siccome dissi, quando passa agli atti esterni, ha un freno indeclinabile e coattivo nella gran legge di natura: internamente l'uomo penserà e crederà come gli piaccia, nè dei pensieri o delle credenze può esserne responsabile che a Dio; ma se traduce in atto il suo pensiero, e quindi opera come sociale, esso non può venir contro a ciò che per natura è base e fondamento della sociabilità umana, e aggiungerò ancora della perfettibilità dell'uomo e del naturale progresso.

Io vengo scrivendo cose, che forse non passarono nemmeno pel capo del legislatore italiano; ma questo è un altro vantaggio del nostro incivilimento, tutto informato della sostanza del cattolicismo, che è il vero cristianesimo. Alcuni uomini eccentrici possono ben declamare contro questa religione dell'immensa nostra maggioranza; ma i poveretti sono tanto poco conscii a

sè medesimi, che non si accorgono neppure come pensino in virtù delle prime idee ricevute col catechismo quando erano fanciulli, anche allorquando fanno prova di oppugnare cotesta religione dei padri nostri, e vorrebbero surrogarle non so quale culto foggiato dal loro razionalismo: l'uomo è eminentemente tradizionale, e quando più fa prova di filosofare colla pura ragione, maggiormente paga largo tributo alla propria natura. La bonomia di Cartesio, che a furia d'immaginazione si persuadette di aver fatto campo raso di tutte le sue idee, meno del *penso, dunque esisto*, non fu di lui solo: molti furono e sono gli illusi al pari di lui; ma io avrei voluto vedere il Francese, o vorrei vederne i poveri seguaci colpiti temporaneamente da un vero smemoramento, e poi allora, non per fantasia ma di fatto spazzato il campo, fabbricare sul vuoto assoluto i loro immaginosi sistemi. E quello che accenno della filosofia pura, va detto ugualmente di ogni altro ramo dello scibile, tanto teoretico che pratico: la fervida immaginazione può bene far credere ad un legislatore italico, compreso l'onorevole Ferrari, di ragionare per pura scienza razionale, e per parto esclusivo della sua mente individua; ma esso non è meno illuso del dabbene Cartesio, e ragiona unicamente informato dei supremi veri del Cristianesimo, o meglio del Cattolicismo, a cui è figlia la nostra civiltà. La legge recente sul matrimonio ne è prova la più luminosa; perocchè, siccome vedremo, la legge civile non è che la sostanza del matrimonio cattolico applicata allo Stato.

E qui appunto è da parlarsi della questione posta già in fronte a questo secondo articolo, se il matrimonio civile stabilito dal nuovo Codice sia lesivo del matrimonio religioso. Intorno alla quale bisogna ragionare col medesimo criterio, che ci ha guidati in ordine alla libertà di coscienza. Quelle religioni, che sono corrompitrici della gran legge di natura, in linea di fatto se ne possono credere lese; ma in linea di diritto e di ragione sta tutto il contrario; perocchè in quanto sono contrarie alla legge naturale, esse non possono sussistere, nè la civiltà progredita può loro accordare esistenza sociale, a scapito della legge di natura, che è fondamento di ogni società.

Per verità, se guardiamo agli impedimenti apposti dalla nuova legge e li confrontiamo con alcune leggi mosaiche, noi abbiamo

la massima opposizione. Sia ad esempio ciò che prescrive l'articolo 59 in ordine all'affinità, e quanto è imposto da Mosè nel capo 25 del Deuteronomio in ordine alla vedova del fratello morto senza discendenti. In forza del nuovo Codice è dichiarato nullo il matrimonio fra gli affini di primo grado, nè quindi è permesso sposare la cognata vedova. Mosè invece ne fa un obbligo di coscienza nel caso esposto, e solamente stabilisce che i figli si riguardino come generati dal fratello defunto. Taccio della poligamia che in tale caso diviene, non che lecita, obbligatoria per l'Israelita, mentre è vietata assolutamente pel cittadino italiano. Potrebbe essere maggiore l'opposizione fra il matrimonio civile italiano e la legge mosaica sull'affinità? Si potrà egli dunque non affermare che tale matrimonio sia lesivo del religioso?

Per converso, il nuovo Codice non ammette numerosi impedimenti, che sono dirimenti pel cattolico. Così la consanguineità è limitata dal Codice al primo grado, e dal primo in secondo sempre di linea collaterale e giusta il calcolo canonico, mentre la Chiesa la porta fino al quarto grado inclusivo. L'affinità in legge canonica, e proveniente da matrimonio rato, va al quarto grado, mentre civilmente è limitata al primo. Nel Codice non è parola di impedimento derivato dall'*Ordine* o dal *Voto*, o dalla *Clandestinità*, giusta la forma del Tridentino. Si potrà dunque non affermare, che tale matrimonio civile non sia lesivo del matrimonio religioso cattolico? E poi alla fin fine, il matrimonio pel cattolico è un sacramento, mentre in faccia alla legge civile non è che una pura naturale instituzione, governata con forme contrattuali. Tanto, si dirà, la legge dello Stato offende la religione.

Io non so che diranno certuni, se io mi pronunzio per una contraria sentenza; ma con pace di chicchessia dichiaro di professare contraria opinione, e pregherò solamente di attenderne la ragione, prima di giudicarla un errore.

Tre sorta di leggi possono opporsi alla validità del matrimonio, cioè la naturale, la positiva divina o del vangelo, la positiva umana: ma in modo assai diverso queste leggi lo rendono invalido; perocchè la legge naturale e la positiva divina lo rendono tale nella sua essenza, mentre le positive umane non possono che invaliderlo ne' suoi effetti, e nelle forme esteriori.

Un matrimonio, a cui si opponga la fisica impotenza, non potrà mai sussistere in qualunque supposto, come ogni altra unione che mancasse del richiesto consenso. Su ciò non vi può essere disputa con chicchessia.

In ordine alla legge positiva divina, Cristo non fece altro che richiamare il matrimonio alla sua naturale instituzione di monogamatico e indissolubile, e questa instituzione l'ha santificata, rendendola sacramento, ossia mezzo di grazia. Giova qui riflettere alla divina sapienza del Cristo. Mosè, unicamente inteso a costituire un unico popolo, e distinguerlo, anzi tenerlo disgiunto da ogni altra nazione, dà numerosi e minutissimi precetti che lo Israelita non può più mutare, e pei quali esso non può confondersi con niuna altra nazione, come più sopra fu notato. Cristo invece venuto a stabilire una religione che deve essere propria di ogni luogo, di ogni tempo e di qualunque condizione speciale, stabilisce quanto è per lei fondamentale, e nel rimanente lascia alla sua Chiesa il costituirsi a seconda delle circostanze. Se non vi fosse altra prova della sua divinità, basterebbe questa, che lo differenzia da ogni altro fondatore di una religione. Imperocchè tutti gli altri, siccome uomini e solamente intesi a far conoscere la loro capacità, sono discesi alle più numerose specialità, ai dettagli più minuti, essendo smania dell'uomo di tutto voler prevedere e disporre. Cristo invece, uomo e Dio, opera qui come l'Eterno operò nella creazione: pone i principii, i fondamenti, e lascia poi che questi si svolgano mano mano in conformità all'eterna sua legge, ossia alla volontà sua sapientissima, che poi è legge del mondo.

Quando adunque Cristo, in ordine al matrimonio, limitò gli impedimenti al *legame*, e divietò unicamente il matrimonio, che non fosse monogamatico e indissolubile; non solo accordò mirabilmente la sua religione colla legge di natura, ma la fece tale, che senza gravi difficoltà essa potesse adattarsi ad ogni condizione della società, e più specialmente alle società molto progredite nell'incivilimento.

Checchè se ne potesse pensare da chiunque, questa poi è la storia della Chiesa cattolica: dimostriamolo a prova di fatto. Il Cristianesimo nacque in seno dell'Impero romano, e può dirsi che la Chiesa adottò in ordine al matrimonio la romana legi-

slazione, purchè non opposta ai principii fondamentali del Vangelo. Lo schiavo, nel diritto servile di Roma antica, non poteva avere *giuste nozze*, nè le sue unioni avevano titolo di matrimonio. Su questo terreno il Cristianesimo non potea seguitarlo; perocchè le giuste nozze negate allo schiavo erano conseguenza del domma pagano della *differenza degli uomini separati in servi e padroni*, mentre il Cristianesimo riportava nel mondo il gran principio di *libertà*, *fratellanza ed uguaglianza*. Grave materia era però il maritaggio di uomo libero con donna schiava; nè aveva grado di matrimonio questo coniugio, se lo sposo ignorava la schiavitù della donna. Gravi ne erano le conseguenze per la prole; laonde finchè durasse la schiavitù, grave perturbamento ne veniva alle famiglie. Ecco la ragione per cui la Chiesa adottò l'impedimento derivato dall'errore di *condizione servile;* essa che per sua instituzione non può fare più distinzione di schiavi e padroni. Fu questa la più grande forse delle concessioni, che la Chiesa fece alla legge dello Stato, onde assimilare il matrimonio cattolico al matrimonio romano. Punto non l'imbarazzava il matrimonio fra schiavo e schiava, perocchè sebbene civilmente non avessero personalità giuridica, in faccia a lei erano ugualmente figli adottivi di Dio, fratelli e *coeredi di Cristo*. Tale matrimonio rimaneva sotto l'egida solamente della religione, era matrimonio di coscienza, come oggi lo chiameremmo, ma era vero matrimonio-sacramento.

Non sarò io certamente che disconosca negli impedimenti *di consanguineità*, *di affinità e di pubblica onestà* la Chiesa avere proceduto assai più oltre, che non facesse il diritto romano od il mosaico; ma deve notarsi che essa medesima nell'ultima Sinodo ecumenica li circoscrisse già, e che successivamente colla facilità delle dispense in terzo e quarto grado canonico, e non rade volte ancora di primo in secondo, come fra zio e nipote, ha dato l'esempio di una seconda restrizione forse non molto lontana. E perchè questo variare della disciplina ecclesiastica? Onde appunto adattarsi alle condizioni e tendenze della società, nel cui seno ella esiste. Sebbene è tendenza molto fallace quella, che si va allargando ai nostri giorni, di conchindere facili matrimonii fra i consanguinei e gli affini: proseguendosi su questa via, non ne avremo che maggiore indebolimento della natura

umana, nella quale si propagheranno in triste eredità i principii morbosi non di rado infiltrati nelle famiglie. L'uomo a fianco della ragione ha l'animalità ancor esso, e soggiace come ogni altro animato alle leggi di questa. La sapienza consiglia lontani incrociamenti nei matrimonii; e io mi credo che da ciò derivi quel buon senso volgare, che non approva i matrimonii fra i parenti. La legge civile era forse assai più provvida, se avesse divietato il matrimonio anche in qualche grado più rimoto, che non ha fatto, e se poi non fosse stata facile alle dispense, la cui facilità non mi soddisfa molto nè anche dal lato della Chiesa.

Certamente che la Chiesa ha alcuni impedimenti estranei affatto alla nuova legislazione del regno, come sono l'*Ordine* e il *Voto solenne*. D'ora innanzi il monaco ed il prete non trovano ostacolo civile ad un matrimonio; ma del celibato del clero mi riserbo a farne un articolo speciale, essendo cosa che merita la più seria attenzione. Qui tornerà utile venire a conclusione sulla questione presentemente proposta.

Noterò dunque in generale come, se fra il matrimonio civile e il matrimonio religioso cattolico vi ha differenza in ordine *agli impedimenti dirimenti*, questa però è circoscritta a quella categoria dei medesimi, che sono da legge positiva umana, e quindi dispensabili dalla autorità competente. Al postutto, quando ancora i contraenti avessero inconsideratamente conchiuso un matrimonio valido per una parte, e invalido per l'altra, vi ha sempre luogo alla convalidazione, mediante la dispensa, e il complemento di ciò che venga sovraimposto dall'una o dall'altra legislazione.

Non può dunque dirsi che il nuovo matrimonio civile sia lesivo del religioso cattolico; perocchè onde affermar questo, bisognerebbe che la legge civile o imponesse per obbligo un matrimonio divietato dalla legge ecclesiastica cattolica, o ne divietasse uno imposto da questa, come ne recammo l'esempio della legge mosaica, in ordine al fratello superstite colla vedova del fratello defunto senza prole. Ma questo non è: la legge suppone che ogni cittadino, professante una religione, la professi veramente col cuore, non per ipocrita esteriorità: essa dunque suppone che ciascuno non venga meno al proprio religioso

dovere, al quale uopo lascia pienissima libertà al cattolico di compiere quanto gli è imposto dalla sua religione, come quella che in nulla si oppone alla legge naturale, anzi n'è mirabile perfezionamento. Non è altrettanto per le altre confessioni, perocchè a loro interdice cose, che la propria religione o comanda, come nell'esempio dell'Israelita, o permette come nelle sètte eterodosse.

Mi si risponderà che l'uomo pur troppo non è sempre animato dal sentimento del dovere; che il sentimento religioso è facilmente soffocato dalle passioni; che l'indifferentismo è molto diffuso, e si vedranno cattolici contrarre matrimonii validi civilmente, ma nulli in faccia alla Chiesa. Rispondo, che questi saranno cattolici di nome, e coi fatti si paleseranno non cattolici, così smettendo l'ipocrita loro finzione. Del resto la Chiesa, fatta libera pienamente, ha i suoi diritti, e noi vedremo come possa e debba esercitarli contro questi prevaricatori. Qui per conclusione basta riflettere, che la legge italica è inspirata a sentimento di ragionevole libertà, non a coazione dispotica, siccome ai tempi napoleonici; infatti vieta ella forse di premettere il matrimonio religioso, o impone la separazione a chi si fosse congiunto in faccia solamente alla Chiesa? Questo fu dispotismo del Codice francese, che severamente divietava e puniva il matrimonio ecclesiastico premesso al civile; ma non lo è della legge italica, la quale sta contenta a dichiararlo di niuno effetto civilmente, per chi non compia l'atto anche in faccia allo Stato. Per lo che si deve conchiudere, che la nuova legge non è lesiva del matrimonio religioso, nè della libertà di coscienza, come ci eravamo proposto di dimostrare.

III.

La nuova legge e il celibato ecclesiastico.

Altra volta io tenni parola della materia, che debbo trattare in questo articolo (V. il *Mediatore*, anno IV, pag. 807, 845, e 873): ma qui è necessità di riassumere la questione e svolgerla ancora più accuratamente.

Notava dunque nell'articolo precedente come la legge civile

non contemplando gli impedimenti ecclesiastici cattolici dell'*Ordine sacro* e del *Voto solenne*, d'ora innanzi un matrimonio contratto da un Regolare professo, o da un Chierico *in sacris* civilmente sorte gli effetti giuridici conseguenti al vero matrimonio, mentre ecclesiasticamente è irrito affatto. Intorno a che deve riflettersi che, mentre la legge civile obbliga i due contraenti alla perpetua convivenza, la legge cattolica impone assolutamente la separazione, come fa nel concubinato. Eccoci dunque ai conflitti, ed a tutte le sciagurate conseguenze della discordia fervente fra la Chiesa e lo Stato.

Il caso è veramente assai grave; ma tuttavia non è senza rimedio, come forse credono i non pratici, nè tale che debba indurre la Chiesa ad abolire il celibato del clero o dei Regolari. Io dico adunque che la Chiesa deve proseguire nella sua fermezza riguardo a questo celibato, e lo Stato conservare la sua legge qual è; aggiungendo però che l'una e l'altra autorità sociale compirà liberamente quanto è del proprio diritto. Ma perchè non tutti sono informati bene sul celibato ecclesiastico e dei Regolari, sarà bene che ne discorriamo alquanto.

Questa legge è puramente ecclesiastica, non divina, e propriamente nè anche apostolica. Egli è certo che gli apostoli convissero colle loro mogli, compreso Pietro, non solo dopo la chiamata di Cristo, ma ancora dopo la discesa dello Spirito Santo. All'infuori di S. Giovanni l'Evangelista e di Paolo niuno fu chiamato celibe; e Paolo stesso che maggiormente fu zelante pel celibato, negli scritti da lui lasciatici non fece che consigliarlo.

Per quanto però ciò sia in ordine alla divina ed apostolica instituzione della Chiesa, io non esito ad affermare che il celibato doveva presto divenire obbligatorio per legge positiva ecclesiastica, e che questa legge deve conservarsi nella sua pienezza ed integrità. A bene capacitarsi di questa mia asserzione, occorre che si rifletta come e quando questa disciplina si venne attuando, e quali ne sieno le intime ragioni.

Ripeterò a questo punto quello che diceva più sopra; cioè essere noi figli dell'abitudine, e facilmente approvare o disapprovare le cose o instituzioni secondo le loro parvenze, e meno per cognizione vera di causa. Sono lungi da inopportune difese

del clero, nè mai ebbi il vezzo di dissimularne i difetti: sono quindi il primo a confessare che pur troppo taluni vivono tale un celibato ecclesiastico, che ne arrossirebbero forse non pochi laici di coscienza anche larga; concederò anche facilmente che ristrettissimo sia il numero dei chierici, e più dei legati con voti solenni, il cui celibato si accosti almeno a quell'ideale, più angelico che umano, il quale dovrebbe abbellire questa vita di privazione e di eroismo; ma dato tutto ciò, nego essere non che necessaria, conveniente anche l'abolizione del celibato. Chi dai mali concomitanti un' istituzione volesse dedurne la bontà o meno di questa, non ha che da proscrivere subito e società, e progresso, e incivilimento, e quanti sono benefizi dell' umana incivilità convivenza. Ove è mai che si apprende da molti una corruzione la più deplorabile? Non è in seno delle società? Ov'è che la vita umana si affievolisce e si logora innanzi tempo? Non è forse in mezzo al lusso e alla mollezza delle città, che pur sono i focolari dell'incivilimento? Imiteremo perciò quei melanconici pensatori che, sconfortati da sì triste spettacolo, pretesero che civiltà e società fossero contro natura, e predicarono la vita nomade nella gran selva della terra come lo stato vero dell'uomo? Eppure le cose sono così come dico, e se dai mali che accompagnano l'incivilimento s'avesse da giudicare di questo, sarebbe inevitabile la sua condanna.

Impariamo dunque a non essere troppo corrivi, e non cadere nel troppo volgare sofisma, *cum hoc, ergo propter hoc*. I disordini non di rado hanno accompagnato dolorosamente il celibato ecclesiastico, ma questo non n'è di sua natura la causa; questa proviene altronde che dal celibato religioso. Non è già la prima volta che discorro di questo argomento; ma l'importanza sua rendendo sempre utile rinfrescarne la vera cognizione, mi sarà lecito di farlo.

Lo stato chiericale o monastico, nelle idee volgari, è considerato quasi una professione civile: si riguarda il prete come il medico, l'ingegnere, il legale, che si diedero ad una professione per amore specialmente di lucro: tale è il giudizio comunissimo del laicato predominato dall'abitudine; e, nol dissimulo, tale si è la stima che ne fanno molti fra coloro, che si dànno alla carriera ecclesiastica o monacale. Ma questo è un

errore affatto indegno di uomini serii ed imparziali. Le instituzioni (si creda o no ad una religione) vanno giudicate in sè medesime, indipendentemente da stranii rapporti: portiamoci dunque al punto di vista del chiesastico celibato nel cattolicismo. Doppia è l'instituzione sua, cioè come condizione *sine qua non*, annessa all'Ordine Sacro, e come voto spontaneo nel monacato: dell'una e dell'altra con brevità.

Che cosa è l'Ordine Sacro socialmente considerato? La destinazione di alcuni individui, che Dio chiamò con ispeciale disegno, a compiere ufficii spirituali. Se questi uomini comprendono la loro missione e vi sono fedeli, quali hanno da essere? Esclusivamente dedicati ad esercizi di carità: predicare ai popoli la buona novella, andare in traccia delle anime da Cristo redente, ricondurle al seno del loro Padre celeste, obliare sè medesimi fino a dare la vita per la salute de' suoi fratelli: ecco il ministero sacerdotale, ministero più che umano! È tutto questo forse ha da compiersi per fini umani, per isperato guadagno? Guai al ministro che è mercenario e non amoroso pastore! Il vero sacerdote di Cristo deve spingere la sua carità fino al pericolo di morte; e quando ognuno fugge rabbrividito dai mali spaventevoli che affliggono l'umanità, esso, dimenticati i comodi e fino la vita, deve costante, e tanto più costante quanto è maggiore il pericolo, offrire sè stesso al sacrificio per amore de'suoi fratelli. Questo è il vero ideale del cattolico sacerdote; ideale che non è di semplice consiglio, ma di stretto precetto; laonde quando esso abbia compito un sì nobile sacrifizio, deve ricordarsi che unicamente adempì un suo dovere — *quando avrete fatte tutte queste cose, voi direte, siamo servitori inutili,* — ecco la sentenza di Cristo, modello del sacerdozio cristiano.

Di grazia, un uomo su cui pesano doveri tanti e sì gravi, che non un giorno è sicuro di rimanersi entro le domestiche pareti, e di riposarsi una notte sola nel proprio letto; che da un istante all'altro è esposto ad accorrere in luoghi lontani per recarvi i conforti del cielo, o la notizia della *buona novella;* sarà desso l'uomo adatto alle cure domestiche di marito e di padre? Poniamo per un istante, che il sacerdote sia coniugato: qui ha la moglie od il figlio infermi e chiedenti l'assistenza di

marito o di padre terreno, là giace infermo il fedele che dimanda le cure e l'assistenza del padre spirituale: sono ambidue doveri, ed a quale ubbidirà egli? La natura lo chiama entro le mura domestiche, la religione gli comanda di uscirne per accorrere a sollievo di altri infelici: chi prevarrà? Non occorre di dirlo, perchè poi l'uomo non è un Dio. Ecco le conseguenze inevitabili che verrebbero dietro ad uno stato di coniugio pel clero.

Mi si dirà che io vado dietro ad un ideale privo affatto di realtà; che l'abbondanza dei sacerdoti supplirebbe facilmente all'impedimento ragionevole di alcuno. Rispondo franco. L'ideale non è privo di realtà, perchè, sebbene sieno scarsi questi veri sacerdoti, pure ve n'ha: rispondo poi che questo ideale l'ha dato Cristo, e l'ha dato come precetto, non come consiglio per coloro che si consacrano al ministero: senza uniformarvisi, non c'è salute pel sacerdote: aggiungo che, per dogma cattolico, la scelta del ministero sacro non è opera della volontà soggettiva entro una cerchia umana, ma frutto di una grazia divina, che appellasi vocazione, e guai a chi osasse di prendere questo stato senza esservi chiamato da Dio: là sentenza è chiara, netta, precisa: *Niuno prenda per sè l'onore (del sacerdozio), se non sia chiamato da Dio come Aronne*: non vi ha che rispondere: o negare il domma e sdivinizzare il Cristianesimo, o convenire che il sacerdozio è cosa tutta divina, niente umana e terrena.

In quanto all'abbondanza di sacerdoti non ho che a deplorare questa corruzione della prisca venerabile disciplina. Pur troppo *ubi multitudo ibi confusio*; ma che risponde lo stesso buon senso popolare? *I preti vogliono essere pochi e buoni*: ordinare un sacerdote non vuole già significare instituire un mercante di messe, o un cacciatore di benefizi; ma sì accettare nella gerarchia un'anima prescelta da Dio con grazia speciale, perchè si consacri esclusivamente agli uffici di un'ardentissima carità; perchè abbandonata ogni cosa, come un dì gli Apostoli chiamati da Cristo, segua unicamente la voce di un dovere soprannaturale, segua le orme divine di Cristo, come gli Apostoli, *lasciate financo le reti, seguirono il Nazareno*. L'aversi un clero soverchio non vuol dir altro, se non che molti hanno falsata l'idea sublime del sacerdozio, e, abbassatolo ad una volgare profes-

sione e quasi mestiere, si diedero a lui non chiamati con grazia speciale, ma per fini interamente terreni. Ecco tutto; ma allora che ha da farvi la bontà o meno della legge del celibato? Questa legge contempla il sacerdozio nella sua altezza, ed è anzi prova ulteriore e voce augusta che ammonisce il mortale sulla grandezza e santità della vita sacerdotale. Quando il sacerdozio si lasciasse compossibile col coniugio e colla famiglia naturale, che ne avverrebbe? Che se oggi è scaduto il suo alto concetto, perirebbe interamente, affatto immedesimandosi con una carriera prettamente umana. Io perciò ben comprendo perchè i razionalisti e quanti miscredono la divinità del Cristianesimo, insistano per l'abolizione del celibato; costoro sono logici: se nulla vi ha di soprannaturale nella religione di Cristo, è certo che la grazia della vocazione è una finzione, e il celibato sacro una violazione della natura: quelli che non so comprendere, sono i molti anche cattolici, che in buona fede crederebbero utile l'abolizione del celibato. Il so, è legge disciplinare, e la Chiesa potrebbe abolirla; ma la Chiesa nol farà, e non lo deve fare, perchè in sostanza è un abbassare e invilire del tutto l'alto divino uffizio sacerdotale, è proprio uno sdivinizzarlo.

E qui giova discendere alla parte storica, e considerare di fatto il nascere, crescere e stabilirsi di questa legge del celibato sacerdotale. In primo luogo, sanno ancora i comincianti che la tradizione apostolica ha sempre interdette le seconde nozze ai ministri del culto cattolico. E tutti sanno come appresso i Greci medesimi, se è lecito al coniugato ricevere l'Ordine sacro senza obbligo di totale separazione, come da tanti secoli prescrive la Chiesa latina, a niuno mai fu permesso di contrarre matrimonio dopo il ricevimento dell'Ordine sacerdotale. Il vescovo poi, anche fra i Greci, ove fosse coniugato, deve assolutamente separarsi dalla moglie, ambidue vivendo in perpetua continenza. Risparmierei di allegare i canoni antichi, se non fosse troppo comune l'ignoranza che tribuisce ai Papi del medio evo, posteriori al 1000, la legge del celibato dei preti; ma poichè nel numero forse maggiore, tanto è il difetto di cognizioni, non sarà opera vana constatare quanto presto sorgesse la legge ecclesiastica, interdicente al sacerdote il matrimonio. La più antica appartiene appunto alla disciplina greca, ed è il canone primo di

Neocesarea, riconfermato poi nella sinodo prima ecumenica di Nicea dell'anno 325: eccolo testuale nel nostro idioma: *Se il prete prenderà moglie, doversi deporre dall'ordine.* Così fino dal principio del quarto secolo, vivente Costantino, primo Cesare cristiano, era stabilito il chiesastico celibato del sacerdote.

Concorde alla greca disciplina fu l'altra della Chiesa africana; imperocchè tanto è appunto prescritto dai canoni 3, 25 e 70 del Codice africano, i quali tutti appartengono al principio del quinto secolo (401 e 419), nei quali è comandato ai diaconi, preti e vescovi, i quali avessero moglie sposata prima dell'Ordine, di doversene affatto astenere, serbando un'assoluta continenza.

Confermasi quest'antica disciplina (*k*) pel canone 25 apostolico, il quale dice: *Comandiamo che di quelli, che celibi entrarono nel clero, i soli lettori e cantori, se il vogliano, contraggano matrimonio;* ma più chiaramente ancora, in ordine al matrimonio successivo all'Ordine, è decretato nei canoni trullani. Infatti al canone VI, dopo riferito il superiore canone apostolico, così si prosegue: *E noi conservando ciò, decretiamo che dippoi non sia lecito ad alcun suddiacono, o diacono, o prete contrarre matrimonio dopo la sua ordinazione. Se poi alcuno osi di fare ciò, sia deposto.* Tale era la disciplina anche greca fino dall'anno 692.

Tutta dunque la differenza fra la Chiesa greca e la latina dimorava in ciò, che mentre i Greci permisero la convivenza coll'unica moglie, sposata prima di ricevere l'Ordine, ossia non imponevano la perpetua separazione ammettendo all'Ordine il coniugato, i Latini ricusarono assolutamente di promuovere agli Ordini maggiori chi o non fosse celibe, o non si separasse dalla moglie, lei assenziente liberamente. Se avessimo bisogno di prova, la fornirebbe il canone XIII trullano, che dice: *Poichè conoscemmo che per la Chiesa romana fu stabilito il canone, che i promovendi al Diaconato o Presbiterato dovessero promettere di non unirsi mai più colle loro mogli; noi conservando l'antico canone dell'ordine e perfezione apostolica* (il canone 25 sopra citato e tribuito agli Apostoli), *vogliamo che i legittimi coniugii degli uomini, che sono* IN SACRIS, *rimangano fermi e stabili anche*

(*k*) Lo avrei premesso ai canoni *africani*, sì perchè di quelli più *antico*, e sì perchè *originalmente* inteso a moderare la disciplina dell'Oriente.

dippoi, punto non dissolvendo la loro unione colle mogli, o privandoli della mutua consuetudine nel tempo conveniente (cioè quando non erano in servigio attivo del ministero). *Per la qual cosa se alcuno si troverà degno di essere ordinato Suddiacono, Diacono o Prete, esso non sia proibito dall'essere assunto a tale dignità, perchè coabiti colla moglie legittima. E neppure, al tempo dell'ordinazione, se gli richieda promessa di astenersi dalla consuetudine legittima colla moglie.* Ecco dunque l'unica differenza fra la Chiesa greca e la latina quanto al celibato. Ovunque è divietato il matrimonio successivo all'Ordine Sacro, e se l'ordinato violi tal legge, è deposto. Fra i Greci può essere ordinato un coniugato, senza obbligo di perpetua separazione dal talamo, mentre anche ciò è richiesto fra i Latini. Uniformi poi sono le due Chiese, se il promosso divenga vescovo, come è stabilito dal canone XLVIII, pure trullano, che riporteremo: *La moglie di chi è promosso all' Episcopato, prima separata per comune consenso dal suo marito, dopo che egli fu ordinato e consacrato vescovo, entri in un monastero costruito lungi dall'abitazione del Vescovo, e vi riceva gli alimenti a carico del Vescovo.* Questa la greca disciplina: appo noi Latini la legge greca ha vigore altresì pel prete, pel diacono e pel suddiacono: qui tutta la differenza.

Ma ciò basti a provare l'antichità della disciplina, e quale in proposito sia stata la tradizione della Chiesa. Gregorio VII e i suoi successori, comunemente chiamati i gran Papi del medio evo, non l'hanno essi statuita, ma richiamata al suo primiero stato. Chi non sa la resistenza che i preti concubinarii fecero a Gregorio VII? Ma la gran lotta prevalse a favore del celibato, e ne aggiungerò anche un'intrinseca ragione. I popoli stettero coi Papi riformatori del clero, e fu sotto questa pressione del sentimento popolare, che il clero dovette ricevere la legge ripristinata nel suo vigore antico: questo è il fatto; ma onde la sua ragione? Per quanto una società sia corrotta, un sentimento naturale la spinge a volere un clero morale: v'ha troppa ripugnanza fra l'immoralità, ed anche la sola indulgenza per le cose del senso, e il legame augusto del ministero sacro con Dio, perchè il comune senso della natura tolleri un abbassamento qualunque nell'alto concetto del sacerdote. Quante volte perciò verrà

propugnata una vera riforma (specialmente del clero) da chi abbia legittima potestà e missione per compierla, questa troverà il favore universale, e anche i più restii dovranno accettarla. Facciamo il caso, non facile ma non impossibile, che un nuovo Papa della tempera di Gregorio VII o d'Innocenzo III, ma informato alle idee del secolo, risolvesse di vietare assolutamente al clero di mischiarsi di cose politiche, di proibire ai vescovi di sedersi nei Parlamenti, di eseguire a rigore le leggi contro la pluralità dei benefizi, e contro l'oziosità dei chierici, di limitare le prebende al modestissimo sostentamento: un tal Papa opererebbe un completo rivolgimento, e come ai tempi di Gregorio VII ne sentiremmo di ogni fatta dai Vescovi politicanti, dai cacciatori di prebende e via via; ma costoro, oppressi dall'universale consenso dei popoli che approverebbero il Papa riformatore, dovrebbero chinare il capo, e rassegnarsi, come toccò di fare a molti Vescovi della Francia, quando sotto il primo Napoleone si rassettarono le cose della Chiesa in quella nazione. Così avvenne ora sono circa otto secoli; perchè Gregorio VII e i suoi successori poterono errare nei modi, ma in sostanza volevano un bene, cioè la riforma della Chiesa. La riforma diventò effimera, perchè non si basava sull'evangelica umiltà, ma su cure principalmente mondane; ma questo non toglie che movesse da buoni sentimenti, e mirasse ad un fine religiosamente buono.

Ma è tempo che ci rivolgiamo ad altri pensieri. Suol dirsi dagli avversarii del celibato ecclesiastico, che questa legge della Chiesa viola un diritto dell'uomo, quale è la libertà del coniugio; altri si spingono anche più in là, e la dicono immorale, perchè si oppone ad una legge naturale, quale è quella della propagazione dell'uomo, di cui Dio creatore ne fece dovere imperativo col famoso, *crescite et multiplicamini*. Se non lo vietasse la gravità della materia, sarei tentato a ridere sgangheratamente della costoro sapienza: compreso però della serietà dell'argomento, mi terrò fermo alla via fino qui camminata.

Il matrimonio è un diritto, dicono gli uni: e sia pure; ma io chiederò: l'uomo può astenersene o no? È libero o no a prendere lo stato matrimoniale? Sarebbe forse un diritto necessitante? Un diritto tale, che l'uomo non potesse a meno di esercitare?

Ma allora mandiamo questi signori alla scuola elementare, perocchè l'idea di diritto implicando essenzialmente l'idea di libertà, bisogna che apprendano innanzi tutto essere contraddittorio il diritto nel suo esercizio colla necessitante fatalità. Sia pure il matrimonio un diritto; ma come è strettamente fra i diritti personali, è più che evidente, potere ciascuno rinunziarvi a suo piacimento. In caso diverso noi invitiamo tutti i legislatori del mondo a fare una legge che obblighi inesorabilmente ciascheduno al coniugio, e munirla di sanzione penale, perocchè a nessuno deve essere lecito partirsi dalla legge imperante della natura. Ora se l'uomo è libero a scegliersi il matrimonio o meno, è pure libero a rinunziarvi. Ma laddiomercè che mai è il celibato ecclesiastico, se non una spontanea rinunzia al matrimonio, e fatta per sempre? Ragioniamo. Dice forse la Chiesa ad un cattolico: Voi sarete *Suddiacono, Diacono, Prete, Vescovo?* No, essa non impone lo stato clericale a chicchessia: le sue leggi si oppongono anzi ad accettare fra i chierici chiunque non si possa presumere chiamato veramente da Dio: questo è il suo diritto vigente: i canoni vogliono che si provi ben bene il fedele prima di ammetterlo allo stato clericale: vuole si facciano inchieste sulla sua vita, sui costumi, la pietà, e su quanto può essere indizio di divina vocazione. Compiuta l'inchiesta, si viene all'atto solenne, che veste tutti i caratteri di una convenzione. L'individuo chiede di essere ammesso all'Ordine, la Chiesa gli rammenta i doveri grandi che si assume, gli schiera tutto dinanzi nei canoni (che di coscienza il promovendo dovrebbe conoscere), e gli dice: Se volete essere accettato nel ministero, vi bisogna vivere sotto queste leggi: tra queste vi ha ancora il perpetuo celibato, e la perpetua continenza: esaminate voi stesso: considerate se Dio vi chiami ad uno stato più da angelo che da uomo: considerate se vi sentiate tanta virtù: questa è condizione *sine qua non* della vostra accettazione.

Che risponde il promovendo o colla voce o col fatto? Accetto spontaneamente i vostri canoni, e tra questi il celibato: vivrò sempre sotto questo diritto della società cattolica, che liberamente mi impongo: dichiaro di far ciò libero e spontaneo, e io medesimo chiedendo che si accetti la mia dichiarazione. Di grazia, ove è qui una legge imposta? Che l'uomo ci pensi

prima; ma quando sciente e volente, e di più postulante, ha contratta una obbligazione, esso deve mantenerla. Sciagurato, abbominevole se chiese il ministero sacro per altro fine che la religione, e lo spirito di carità; ma la legge non può tener conto della ignoranza o malizia dell'uomo: la legge sta in sè.

Ma disveliamo anche di più il sofisma, che si fa dagli avversarii del celibato e della legge canonica. Il matrimonio è un diritto; ma non è un diritto per chicchessia ottenere l'Ordine sacro: la Chiesa ha una pienissima libertà, e chi chiede l'Ordine, chiede un favore, non esercita un diritto: ora chi è libero ad accordare un favore, può negarlo se gli pare, può renderlo condizionato: e questo tanto più, quanto l'Ordine sacro non è un favore che arguisca un bisogno nel richiedente, come in colui che ti prega per una fideiussione, o che altro a lui occorrente: il fedele in nulla ha bisogno di diventar prete per la sua eterna salute: può divenire eminente in santità in qualunque stato egli sia: chi chiede l'Ordine, come chi lo riceve, nol chiede o riceve per sè, ma per gli altri. Che dunque si ha da dire della pretesa di certuni, che vorrebbero appartenere alla gerarchia sacra, o professare voti solenni, eppure non vorrebbero l'obbligo del celibato? A sostenere tale opinione, senza ledere la potestà della Chiesa, anzi senza infirmare la verità, bisognerebbe o che fosse un diritto pel fedele l'ingresso in religione, ovvero la promozione agli Ordini sacri; ma noi abbiamo veduto che ciò non è: vedemmo di più che in sè non è condizione necessaria alla salute personale eterna, e l'uomo potere salire ad eminente santità così nel celibato, come nel matrimonio. Che dunque si ha da dire? Parlerò franco, poichè è ora d'intenderci. Chi sostiene l'abolizione del celibato ecclesiastico col pretesto che sia contro natura, e violazione di naturali diritti dell' uomo, o è laico, e debbo dirgli che non conosce la materia, e avere bisogno anzitutto di studiare e molto; o è chierico e regolare, e debbo dirgli, che (*l*) non è buon giudice in causa propria; che

(*l*) E chi dunque sarà l'arbitro, se non può esserlo nè il *laico*, nè il *chierico*, nè il *regolare?* Arroge, che la massima, *niuno esser buon giudice in causa propria*, non può accogliersi generalmente, senza che pure si consenta, i Vescovi non essere buoni giudici dei diritti episcopali, i Pontefici dei pontificali, ed i Concilii dei sinodali. (Veggasi la nota *C* in fine).

se prese lo stato celibe per fini umani, non per fini soprannaturali, come debbono proporsi dal monaco e dal chierico a sè stessi, deve imputare unicamente a sè medesimo la grave colpa di avere voluto consacrarsi a Dio senza vocazione. Ho sbagliato; chè costoro non si consacrarono a Dio, ma all'avarizia od all'ozio: vagheggiarono il sacerdozio pel benefizio non per l'uffizio, e la cocolla perchè si toglievano al duro travaglio. Gli infelici non hanno maggiore diritto di lamentarsi, di quello si abbia il malfattore di lagnarsi della pena inflitta dalla legge al suo delitto. Imputino a sè medesimi, non a Dio o alla sua Chiesa il loro errore, e si ricordino che il monacato è per essenza un eroismo soprannaturale, un sacrifizio volontario, e che il sacerdozio è sublime sacrifizio di carità a bene del prossimo, non professione mondana e da lucro.

Ma i disordini vi sono, suolsi rispondere, e per la legge del minor male converrebbe alla Chiesa abolire cotesta legge, lasciar libero il coniugio anche ai chierici e monaci: degli angeli non ne sono nel mondo, e volendo degli angeli per forza, faremo tanti demoni di impurità. La famiglia invece migliora l'uomo.

Confesso che a primo aspetto l'obbiezione ha una certa apparenza di gravità, nè dissimulo che la legge del minor male possibile è la legge del mondo; ma non per questo gli avversarii hanno ragione: è sempre il solito paralogismo *cum hoc, ergo propter hoc*, o meglio forse l'altro non meno comune, *non causa pro causa:* discorriamo pacatamente.

Supponsi che fosse minor male abolire la legge del celibato; ma i fautori di tale opinione hanno considerato quali disordini verrebbero dietro alla libertà di coniugio data ai chierici, anche dopo ricevuti gli Ordini sacri? (Non parlo di monacato, perchè esser solo e unito in matrimonio è una contraddizione nei termini). Si ammette o no che lo stato ecclesiastico deve muovere da una grazia di vocazione? Se no, è vano parlare di cattolicismo con chi non ne ammette le verità dommatiche; se sì, ricordino gli inconsiderati oppositori che sta scritto (m), *quos praescivit*

(m) La citazione veramente suona così (*Rom. VIII*, 30): Οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε· καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν· οὓς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδοξάσε: ma non sembra recata a proposito, essendo altro l'intendimento dell'Apostolo. (V. la nota *D* in fine).

et praedestinavit... hos et vocavit, et quos vocavit, hos et iustificavit. Se adunque l' uomo è chiamato da Dio, è certo di una grazia apposita che lo coadiuva, e chi ha questa certezza, a meno che non voglia esso resistere alla grazia, sa per fede che in ogni evento *sufficit gratia;* sa per fede di potere applicare a sè la sentenza di Paolo: *tutto posso in lui, che mi conforta.* I disordini adunque non possono che arguire una scelta di questo stato senza la vocazione divina, una sciagurata malizia dell'uomo, che non rabbrividì innanzi alla più dannevole e sacrilega ipocrisia. Ma procediamo: ciò che forma il grande della cattolica gerarchia è la sua liberissima eligibilità: ogni ufficio, fino al più alto di tutti, è accessibile all'infimo dei credenti: togliete il celibato, e circondate il sacerdote di moglie e di figli, e voi avrete distrutta questa magnificenza dell'instituzione: le leggi vietano ai vescovi, compreso il primo di loro, di nominarsi il successore; ma queste leggi venerande, non di rado postergate per nepotismo, lo saranno tantosto per effetto dell'amore paterno. I vincoli del sangue sono per natura troppo forti, perchè l'uomo sappia eroicamente resistervi: fra l' eroismo della carità evangelica e l'affetto di marito e di padre, non sarebbe dubbia la preferenza: ogni studio dunque sarebbe volto a deludere la legge, e farsi del figlio un successore.

Più ancora. Se per altri può essere (*n*) di puro consiglio la divina sentenza: *quello che avanza, datelo ai poveri,* pel chierico è di rigoroso precetto: ciò comanda la rivelazione scritta, che permette unicamente *di vivere dell'altare,* e ciò comandano i canoni, senza interruzione di tempo. Circondate il chierico di una famiglia, e poi ditemi se la legge possa più avere la sua applicazione. Non ripeterò quanto già dissi dell'arduo cimento, a cui l'ecclesiastico sarebbe esposto nel duro conflitto fra i doveri di marito e di padre e quelli di pastore obbligato a prestare le cure spirituali ai figli non carnali, ma nel Cristo, che ricomprò quelle anime a prezzo della sua vita. Conchiuderò: per chi fa del cattolicismo una pura instituzione umana, non vi ha che dire, e il celibato è un'inconseguenza; ma costoro non hanno diritto di interloquire: essi sono fuori della società cattolica, e non

(*n*) Senza fallo non si nega il precetto UNIVERSALE dell'elemosina, ma unicamente si afferma che esso, per più titoli e più strettamente, lega il chiericato.

hanno voto nella medesima: ma per chi professa la divinità del Cristianesimo, e specialmente del cattolicismo, deve ragionare con criterio cattolico; benchè questa legge dell'assoluto celibato sia puramente disciplinare, pure si deve assolutamente concedere che sì strettamente è congiunta (o) coll'instituzione divina da non potersi di niuna guisa cessare.

Non so propriamente se meriti l'attenzione dell'uomo serio una volgare obbiezione, che suol farsi, cioè i Papi essere stati autori della legge del celibato onde farne appoggio alla loro dittatura, e crearsi un vero esercito, che unicamente si muova ai loro cenni. Dopo le cose dette, questa obbiezione è così labile, che proprio o desta le risa, o muove a pietà: essa infatti parte dal supposto, che il celibato ecclesiastico fosse stabilito per la prima volta da Gregorio VII, e rassodato dai suoi successori nella seconda metà del medio evo: ma noi vedemmo già i canoni antichissimi, dei quali i Pontefici non furono che rivendicatori: la legge del celibato è *canonica*, non solamente *pontificia*. Che valore dunque può tribuirsi all'obbiezione? È prova d'ignoranza ne' suoi autori, e non altro.

Più è futile dire che il celibato renda schiavi gli ecclesiastici: anche qui trapela l'umanizzazione della Chiesa, che il razionalismo vorrebbe sdivinizzata; ma ancora abbassandoci a queste idee, e riducendo il clero ad una falange d'impiegati, dimanderò se una volta che il chierico avesse moglie e figli, avrebbe un mezzo d'indipendenza. Per me vedo bene che un impiegato celibe può mandare al diavolo un impiego, vero essendo che un individuo, finchè è solo, vive sempre; ma quelli che hanno famiglia, e sono costretti a vivere dell'impiego, sono soggetti alla più ferrea servitù, se ancor essi, come un celebre carcerato, non vogliano sentire i figli dimandare del pane, ed eglino vedersi affatto impossibilitati a saziarli. Di grazia, non bamboleggiamo. Perchè ora vediamo i disordini, da cui non di rado è accompagnato il celibato ecclesiastico, facilmente si crede che tutto andrebbe bene ove fosse abolito; ma se lo fosse di fatto,

(o) Io pure consento che l'istituzione del celibato appartenga a quelle discipline, che siamo usi dire COERENTI COL DOGMA; purchè però s'intenda non della forma SPECIALE di celibato, che è PROPRIA della Chiesa LATINA, bensì della GENERALE, che è COMUNE alla Chiesa CATTOLICA. (V. la nota *E* in fine).

sono certo che primi l'invocherebbero quelli stessi, che ora l'oppugnano; perchè la somma dei nuovi disordini sarebbe tale e tanta, che niuno, ed essi pei primi, saprebbela tollerare.

Dunque i mali saranno senza rimedio? Follia. Fa d'uopo ricercare la vera causa del male, e togliere questa, non altro. Ma quale è dunque alla buon'ora cotesta causa? Io l'ho detto più volte nel *Mediatore*, e qui starò contento di accennarla con brevità. Il male sta in ciò, che il clero è soverchio di numero, e che è soverchio, perchè appunto una vocazione divina si è abbassata ad una professione da lucro, come la medicina o l'avvocatura. È doloroso a dirsi, ma il concetto religioso cattolico è talmente svisato, che oramai non è dato di riconoscerlo. Cristo ha detto, che tutta la religione sta nei due precetti di carità: che orando ci guardassimo dalle molte parole, come facevano i Gentili, ma lo facessimo con brevità nella forma stupenda, che egli ci ha insegnato. In quella vece, a che oggi è ridotta la religione e la preghiera? Moltiplicare gli edifizi del culto, e farvi pompa di fregi, di apparati, di messe: una falange quindi di preti e frati per celebrare il sacrifizio a puro lusso, e per pochi soldi di più che altrove. Dio aveva vietato ogni figura ed ogni statua pel culto nel Pentateuco: ai primi secoli la Chiesa seguì lo spirito della legge mosaica; poi accordò la venerazione delle immagini, come memorie di grandi fatti religiosi, o di eminenti virtù praticate dai santi: ma ben volle si stesse guardinghi dal tribuire virtù ad un'immagine. Ove siamo ora. A tanta degradazione, che (*p*) il popolo più non distingue negli atti del culto da una tela dipinta, che ci ricorda alcun Santo, la *Sacra Eucaristia*: esso genuflette senza distinzione di sorta dinanzi a quelle, come il culto di latria ci comanda dinanzi al Sacramento dell'altare. Nota Agostino nella *Città di Dio*, sull'autorità di Varrone, l'innumerevole esercito di Dei, che adorò il paganesimo greco-romano: non meno di trenta mila. Ma siamo sinceri: siamo noi in condizione dissimile nelle idee volgari della moltitudine cattolica. Prendiamo le immagini più venerande, il Crocifisso e la Vergine. Quante volte fermo gli occhi sull'effigie di Gesù crocifisso, mi ricordo quanto il Verbo Uma-

(*p*) Qui, e più fiate in appresso, l'autore imita il linguaggio dei Padri, usi a piegar l'albero dal lato opposto, onde ricondurlo alla dicevole posizione.

nato fece per me e per ogni redento; mi sento compreso di venerazione verso i grandi misteri del Golgota; ma questo pio sentimento nasce in me qualunque ed ovunque sia quell'immagine, penda poi a fianco del mio letto, o sia collocato un *Crocifisso famoso* nella Chiesa dei *Servi* nella città in cui scrivo. Che fa invece il volgo cattolico, e molta parte non volgo? Indifferente per la prima, anderà dinanzi a quest'ultima immagine a chiedere *una grazia*, forse *un miracolo*.

Se questo non sia idolatrare bell'e buono, non so più che sia idolatria. Ora che fa il clero, questa falange innumerevole di ministri del culto cattolico? Non solo lascia fare, ma insegna che l'immagine da lui posseduta nella Chiesa *A*, è *più miracolosa* che la immagine dello stesso Santo o del Crocifisso nella Chiesa *B*. Ed è a vedersi, come ognuno esalta la sua bottega, e si sbraccia per iscreditare quella degli altri! Affermo cose udite le cento volte nei convegni dei *preti-professionali*, o *mercanti di superstizione*, che dire si vogliano. È questa la divina religione di Cristo? Mi sovviene della disputa fra Giudei e Samaritani, quelli affermanti che bisognava pregare in Gerosolima, e questi sul Garizim; ma quando la Samaritana ne chiese Cristo, egli (*q*) riprovò l'uno e l'altro errore, e disse che si doveva pregare in ispirito e verità. Oh! se oggi ritornasse in carne mortale, quanti *mercatanti* caccerebbe dai templi, flagellandoli a sangue! Io ben comprendo che nei fasti gloriosi della religione si abbiano monumenti od immagini ricordanti Maria Immacolata, o la Natività, l'Annunziazione, l'Assunzione di questa sublime Creatura, nostra Madre comune, lasciataci da Gesù moribondo; ma che si dia importanza più all'una che all'altra immagine, quasichè un pezzo di tela dipinta, o di legno effigiato racchiuda virtù divina, non so, nè debbo tollerarlo. La città, in cui scrivo, è omai famosa per questo genere di inconseguenze: si avevano già varie *madonne famose*, che il clero predicava per *immagini miracolose*; ora se n'è aggiunta una nuova, la cui virtù emana unicamente dall'essere dipinta dal pennello incomparabile di Guido Reni.

(*q*) Nel quarto evangelio (*Ioh. IV*, 20-24) occorre bensì notato l'errore dei Samaritani, ma non quello pure dei Giudei; e le parole di Gesù, alle quali nel testo si allude, riguardano LA FUTURA economia del Cristianesimo.

Alcuni tristi furarono la sacra immagine sotto il cessato Governo, e andò in Inghilterra: la città, dolente pel furto di un capo d'opera artistico, non ommise mezzo per rinvenirlo e riaverlo: l'impegno diplomatico del marchese D'Azeglio, ambasciatore a Londra, fu il mezzo per cui, dopo il felice rivolgimento del 1859, si è potuto ricuperare, ed il 1° febbraio 1860 fu restituito al sacro tempio, ove prima stava collocato. Il municipio, alla cui opera specialmente fu dovuto il ritorno, celebrò questo fatto depositando l'immagine nella sua Basilica di S. Petronio, e di là con religioso trasporto accompagnandola al tempio, cui prima apparteneva. Ecco una *Madonna* divenuta *prodigiosa* (come dicono i baciapile), e che oramai minaccia di soppiantare la *Madonna di S. Luca*, e già ne soppiantò molte altre. E non ischerzo. L'immagine rappresenta la Vergine col Bambino in braccio, e non ha che fare colla *Purificazione di Maria*, a cui invece è sacra una delle Chiese parrocchiali della città; ma i divinizzatori delle immagini, a cui metteva bene il far danari, l'hanno battezzata per tale, hanno chiesto che per questa diocesi la *Purificazione di Maria* sia elevata al *Rito doppio di prima classe coll'ottava*, onore che nella liturgia è accordato unicamente all'*Assunzione di Maria*. Così il dipinto di Guido Reni, impareggiabile come lavoro dell'arte, ha *soppiantata* ogni altra immagine della Vergine, compresi gli alti misteri della Concezione di Maria, dell'Incarnazione del Verbo nel suo virgineo seno, della sua Assunzione divina: *soppiantata*, perocchè, alle corte, questo è il linguaggio di questi mercanteggiatori del tempio, che nella loro turpe ignoranza ripetono sfacciatamente che questa è divenuta la *prima Madonna della città, e già le cede la stessa Madonna di S. Luca*. Chi ha sentimento di cattolico, non può non sentirsi ardere di sdegno a tali enormezze; ma sono un fatto, che si ripete annualmente. Ecco dove si arrivò: fino alle gare ignominiose fra le immagini di Maria!!!

Ma facciamo punto, perchè Dio sa dove mi porterebbe questa falsificazione del culto cattolico. Questo è un abuso turpissimo, riprovevole non meno della immoralità imputata al clero sotto pretesto di celibato; ma sgorga dalla medesima sorgente, l'avarizia, la speculazione surrogata alla vocazione del sacerdozio. Con tanti ministri oziosi, senza mezzi, bisogna ben trovare da

vivere: adunque aprire bottega, e mercanteggiare nel tempio, come coloro che Cristo cacciò a colpi di staffile.

Ecco la vera causa di ogni male: l'ho detto assai volte, e non cesserò di ripeterlo. Dio non chiama colla prospettiva di un Vescovado, di una Dignità, di un Canonicato, di una Parrocchia, di un Benefizio: Dio chiama con una grazia, che involve il sacrifizio del chiamato ad una carità illimitata, all'eroismo del *buon Pastore*, sì ben designato da Gesù nel Vangelo: ed è certo che chiama pochissimi, e quelli soli, che bastano al servizio divino, come ne fanno fede i bei secoli della Chiesa. Oh! il *providentes non coacte*, *sed spontanee*, NEQUE TURPIS LUCRI GRATIA, *sed voluntarie*, è una gran verità; ma Pietro, il Sommo Pietro, poteva lasciarle queste belle parole, finchè le cose sieno guaste come sono. Sì, pur troppo! un numero grande sceglie lo stato chiesastico appunto, *turpis lucri gratia;* e di là ne viene ogni male: egli è increscioso, ma proprio è necessità ripetere le parole del vate antico da lui appropriate all'avido banchiere romano:

> « .....Ast haec animos erugo et cura peculi
> « Cum semel imbuerit, speramus carmina fingi
> « Posse linenda cedro, et laevi servanda cupresso? »
>
> (HOR., *Art. poet.)*

Sì, spereremo che possano aversi ministri del Vangelo, finchè del sacerdozio si farà una professione, un'arte materiale di guadagno?

Ecco la vera causa di ogni male: si ritorni il sacerdozio a quello che fu nei primi secoli, se ne limiti il numero ai bisogni dei fedeli, come quando il celebrarsi del sacrifizio era inteso ad amministrare il Pane Eucaristico ai fedeli, e non a lucrare alquanti soldi sotto nome di *limosina della messa*; e sarà ogni cosa mutata. Io so di predicare al deserto, perchè le umane passioni, e segnatamente l'ipocrisia e l'avarizia, la vinceranno ancora a lungo sulla verità; ma il Cristianesimo è divino, e sono certo che Dio verrà in aiuto della sua Chiesa, cacciando un'altra volta dal tempio costoro, che ne fecero *speluncam latronum.*

Conchiuderò quindi che se poi venisse abolito il celibato, noi

avremmo decuplicati almeno i disordini: oggi finalmente questa savia disciplina è una qualche remora, e non pochi lasciano di chiedere gli *ordini sacri*, perchè si sentono non disposti al celibato: levatelo, e dimani tutti quelli che vogliono vivere senza lavorare, si faranno preti, onde *piamente vivere dello scrocco.* Bisogna ben poco conoscere la natura umana per chi ragiona diversamente!

Ma abbandonando questa di già soverchia digressione (cui però il lettore mi perdonerà, stante la gravezza dei mali), veniamo alla calma discussione sui rapporti che possono considerarsi passare fra la nuova legge e il celibato ecclesiastico. Sul principio di questo terzo articolo io rilevava appunto il conflitto fra il matrimonio civile e gl' impedimenti canonici del *Voto* e dell'*Ordine.* Conflitto gravissimo, perchè il matrimonio *irrito* è nullo in faccia alla Chiesa, e porta seco l'assoluta separazione, mentre il *matrimonio legittimo*, cioè fatto secondo le leggi civili, è dichiarato indissolubile dal nuovo Codice. Che avverrà dunque di un Chierico *in sacris*, o di un *Professo con voti solenni*, che contragga matrimonio civilmente? Suolsi dire dagli uni che il matrimonio è valido, mentre gli altri lo sostengono un pretto concubinato. Che ne avverrà dunque? Poniamo un caso pratico. Tizio, prete o monaco professo, nel bollore di sua passione fa un matrimonio civile, e n'ha figli: dopo degli anni torna la riflessione, lo agita la coscienza, nè trova pace: in faccia alla Chiesa, esso non può rimanere unito alla donna; civilmente è padre e marito, nè può separarsi: come farà questo infelice? E si attenda bene la gravità del caso: l'indissolubilità del matrimonio, civilmente contratto, non gli lascia sperare nè anche una separazione di talamo, se non sia volontariamente accordata dalla donna, che non ha facoltà di rimaritarsi: e poi ci sono i figli. Che farà dunque costui, che nel bollore della passione si gettò in uno stato così terribile?

La gravità del caso fu già materia di molte e dotte elucubrazioni, e uomini di molto merito in giurisprudenza hanno sostenuto che il Codice tacendo, ma non escludendo l'*Ordine* ed il *Voto*, come alcuni altri impedimenti dirimenti di gius canonico, si avesse da interpretarlo favorevolmente al divieto, come quelli che essendo proprii di alcuni in particolare, dànno luogo

ad opposizione legittima, e virtualmente sarebbero inchiusi nel libro I, tit. V, cap. III del nuovo Codice. Altri invece hanno opinato in contrario, abbandonando affatto alla coscienza dell'individuo quanto riguarda il debito religioso, e la legge speciale cattolica. La questione è seria, e già a quest'ora si hanno interpretazioni diverse fra i medesimi magistrati civili. Merita dunque che si esamini a fondo, e ciò per quanto valgano le mie forze, il farò nel prossimo articolo. Qui per conclusione del presente, dirò che la legge civile del matrimonio, anche nell'opinione di quelli che non lo negano ai preti e monaci professi, non è punto abolitiva del celibato ecclesiastico. Essa tace, ma il silenzio non fa legge propriamente: il chierico *in sacris*, ed il monaco professo, che in ipotesi si ammettano a matrimonio civile, e quindi contraggano un *matrimonio civile legittimo* dinanzi allo Stato, non cessano di essere passibili delle pene, cui loro minacciasse la legge canonica in faccia alla società religiosa. Vedremo nel caso, quali sieno coteste pene. Qui aggiugnerò poche riflessioni generali. Un legislatore civile, che *positivamente* adottasse impedimenti religiosi, in quanto tali, statuendo sul matrimonio, dovrebbe ammetterli tutti, secondo le varie confessioni esistenti nello Stato, e quindi finire coll'accettare il matrimonio delle svariate religioni. Io non vorrei questo, perchè se dubbio rimanevami sull'utilità o meno di cotale legislazione, venne a dileguarlo la legge matrimoniale austriaca, ridotta quindi a concedere il divorzio ai non cattolici, e nei matrimonii misti alla parte non cattolica, dinegando il secondo matrimonio alla parte cattolica. Questa per me è la massima delle sconcezze.

Dirò da ultimo, che un tale legislatore civile capirebbe ben poco che sia religione. È dogma di fede cattolica, che le apparenze esteriori sono finzione ipocrita, non religione. Erano forse religiosi i Farisei, che il Divino Maestro censurò così aspramente? La religione ha sua essenza nel cuore, e il culto esteriore, come i riti, non debbono essere che l'espressione del sentimento interno, conforme alla dogmatica sentenza: *Corde creditur ad iustitiam, ore autem confessio fit ad salutem.* Quanto dunque sia per imporre forzatamente una religione, mi ripugna siccome la più ributtante tirannide: la religione è tale, con-

forme l'aurea sentenza di Tertulliano, che *sponte suscipi debeat non vi.* O dunque la religione è realmente nel cuore del credente, o non vi è; se sì, è impossibile che un cattolico contragga un matrimonio nullo in faccia alla sua coscienza; se no, costui non è che un ipocrita intollerabile, uno che *negò la fede, ed è peggiore dell'infedele*, come appunto sta scritto nei libri divini. Un legislatore umano compreso di vero sentimento per la religione, massime così santa come la cattolica, non deve nè anche sospettare che il cittadino sia per tradire la sua coscienza. Egli dunque compì il suo dovere, quando lasciò intatta la sua libertà al credente di soddisfare ai suoi doveri dinanzi a Dio ed alla propria coscienza. Il silenzio del Codice lascia dunque intatta la legge canonica del celibato ecclesiastico; nè mai doveva presupporsi che preti e frati, chiamati divinamente ad uno stato sì elevato, fossero per tradire la coscienza e la grazia divina. Guai da ultimo ad un Governo, che voglia imporre una religione: lo ripeterò qui come altrove: se in Francia, Spagna, ed Italia sarà privilegiato il cattolicismo, esso logicamente dovrà proscriversi dai Governi acattolici di Russia, Prussia, Svezia, Inghilterra, e tanti altri minori Stati. Ma basti: veniamo alla proposta questione del matrimonio valido civilmente, irrito in religione.

IV.

Del conflitto possibile fra gl'impedimenti dirimenti canonici e civili.

Ho creduto bene di abbracciare in questo articolo IV gl'impedimenti tutti, che diconsi *dirimenti*, onde non moltiplicare la trattazione senza necessità, nè limitarmi agli impedimenti del *Voto* e dell'*Ordine*. Ora, sanno anche i comincianti che il giure canonico numera ben quindici impedimenti dirimenti, parte dei quali non sono contemplati dal nuovo Codice, ed altri lo sono in modo differente. Sono tra i primi, l'*Ordine*, il *Voto*, la *Pubblica onestà*, la *Differenza piena di culto*, la *Clandestinità*, l'*Adulterio con promessa di futuro matrimonio*, la *Cognazione spirituale:* tra i secondi sono l'*Età*, la *Cognazione naturale e civile*,

l'*Affinità*. Non è da parlarsi della *Violenza*, *del Ratto*, dell'*Omicidio*, dell'*Errore*, della *Condizione*, perchè implicitamente compresi nel nuovo Codice, a motivo non solo della libertà di consenso da prestarsi innanzi al pretore, ma perchè i matrimonii sono sottordinati all'assenso dei genitori e tutori, e divietati all'omicida, e sospesi, se questi sia sotto processo. Le quali cose premesse, cerchiamo d'instituire un esame spassionato sui possibili conflitti delle due legislazioni.

Cominciamo dai due primi, che riguardano i cattolici, i quali si sottoposero spontaneamente alla legge del celibato ecclesiastico, ricevendo l'Ordine sacro, o professando Voti solenni. È indubitato per la Clementina *unica*, *De consanguineitate*, la cui sostanza fu assunta nel canone IX dogmatico del Tridentino sul matrimonio (*Sess.* 24), che il matrimonio successivo di un prete è irrito e nullo, e tale è pure qualunque matrimonio di persona che professò voti solenni. È certo che in faccia alla Chiesa costui vivrebbe in tale unione da porsi fra la specie di concubinato; perocchè dinanzi a questa, come dinanzi alla sua coscienza di cattolico, non può avere moglie legittima. Tuttavia per non fraintendere le verità, ci conviene rilevare il significato preciso del canone tridentino. Essendo dogmatico, appartiene a quell'ordine di verità che sono divine ed immutabili; mentre è certo, come già vedemmo, che il celibato ecclesiastico è di legge positiva umana, e quindi affatto disciplinare: come dunque una legge disciplinare può essere materia di un canone dommatico?

È sì poca la scienza teologica ai nostri giorni, che udii anche dei preti ritenere assolutamente, che il celibato sia domma, ossia di instituzione divina: non sarà quindi meraviglia che simiglianti sentenze corrano fra coloro che ora hanno vezzo d'intitolarsi *cattolici*, per quanto sia un cattolicismo nato nella loro fantasia riscaldata: tolleri dunque il dotto lettore che discenda a cose anche elementari. La Sinodo tridentina aveva definito nel canone IV (*loc. cit.*), che è eretico negare che la Chiesa possa costituire impedimenti dirimenti del matrimonio; dal che ne consegue che essa, avendo già da secoli stabilito gl'impedimenti dell'*Ordine* e del *Voto*, colui che sostenesse potere il chierico *in sacris* o il monaco professo di voti solenni contrarre matrimonio valido, sarebbe eretico. Questa è la prima definizione

chiusa nel canone IX, come diretta conseguenza del canone IV. Infatti affermare che il prete, il diacono, il suddiacono e il professo di voti solenni, ad onta dell'impedimento dirimente stabilito dalla Chiesa, possano contrarre valido matrimonio, sarebbe affermare che l'impedimento dirimente posto dalla Chiesa non ha forza, è un nulla; il che poi sarebbe negare alla Chiesa facoltà di costituire impedimenti dirimenti: la Chiesa può porne per giuste ragioni, può torli, può dispensarli: questa è verità di fede; ciò è però altra cosa dalla esistenza di fatto di un impedimento posto dalla Chiesa, che resta sempre disciplinare, e quindi abrogabile e derogabile dalla medesima.

Una seconda eresia, condannata nel canone IX tridentino, è l'errore di alcuni, i quali asserirono che la Chiesa, costituendo l'impedimento dell'Ordine e del Voto, veniva a riprovare il matrimonio, quasi non fosse sacramento. La Chiesa nella legge del celibato ebbe tutt'altro fine: essa professa che una vita angelica in un celibato purissimo è cosa molto più sublime nell'ordine di virtù cristiana che non lo stato del matrimonio, come definisce il canone X successivo; ma lo stato coniugale è altra cosa dal riconoscere o no nel matrimonio l'eccellenza di Sacramento. Ecco la seconda verità dogmatica, la quale è contraddetta da coloro, i quali sostengono essere lecito al chierico e monaco il matrimonio, perchè essendo Sacramento, il divietarlo ad essi, è condannare un Sacramento.

La terza verità dogmatica, definita in questo canone IX, è che *Dio non permette che noi siamo tentati al di là delle nostre forze*, s'intende coadiuvate dalla sua grazia, *che Iddio non nega a chi rettamente la chieda*. È questo il terzo errore accampato dagli avversari del celibato ecclesiastico, i quali sogliono appunto dire che è impossibile ad un mortale vivere puro nel celibato; e che perciò, non essendo possibile all'uomo celibe la purità, non gli può essere divietato il matrimonio, e perciò la Chiesa non poter costituire la legge del celibato, avendoci detto S. Paolo: *Melius est nubere quam uri*. Nel quale errore, come poi nei due precedenti dannati d'eresia, è inchiuso l'altro che nega infallibilità alla Chiesa anche adunata in Concilio e definiente in materia dommatica.

Tali sono gli errori opposti al domma, condannati formalmente

in esso canone IX; il cui senso si traduce in queste altre parole: Il matrimonio è Sacramento, ma la Chiesa per giuste cause può apporvi degli impedimenti che lo dirimano, ed ebbe giuste ragioni per non ammettere alcuno agli Ordini maggiori, ed ai voti solenni, se non si consacrava al celibato, rinunziando spontaneamente e perpetuamente al matrimonio. Essa ha facoltà di toglierc, se le piaccia, questi impedimenti, sia che dispensi, sia che assolva dopo il fatto, sia che abroghi la sua legge; ma senza di ciò l'impedimento resta, ed il matrimonio ecclesiasticamente è irrito e nullo, perchè invalido nella sua contrazione.

Ora passiamo a vedere in che condizione si ponga il chierico o monaco, il quale si fa violatore di questa legge, e contrae un matrimonio civile, o come si direbbe in diritto, *legittimo* civilmente, mentre è *irrito* in faccia alla Chiesa. Costui o crede di operare lecitamente o no. Se crede lecito a sè il matrimonio ad onta dell'*Ordine* ricevuto, o del *Voto* emesso, bisogna che sia caduto in uno dei tre errori condannati dal citato canone IX, congiunto al IV e al X, che cioè o non possa la Chiesa costituire impedimenti dirimenti il matrimonio; o che la legge del celibato ecclesiastico sia una condanna del Sacramento del matrimonio; o da ultimo che la virtù della continenza sia impossibile a praticarsi dall'uomo anche aiutato dalla grazia, o perchè Dio neghi questa grazia anche al fedele che gliela chiede. Costui adunque sarebbe eretico esplicito, e perciò da sè stesso sarebbe uscito dal seno della Chiesa cattolica: di lui adunque è manifesto lo stato; si è giudicato da sè medesimo, perocchè *fidem negavit*. Se poi egli sa e crede di operare illecitamente, eppure si ostina nel suo traviamento, la cosa può in apparenza mutare, ma in sostanza fa capo ai medesimi errori; e per parlare un linguaggio proprio, se non è eretico formale *ipso facto*, finirebbe col diventarlo per la sua pervicacia nel resistere all'autorità della Chiesa. Infatti un cotal chierico o monaco, il quale è conscio a sè medesimo di operare illecitamente, non può ostinarsi nella sua illecita azione, se non misconosce affatto l'autorità legittima della Chiesa, e non finisce per rinnegarla, il chè poi è negare la fede, che pel cattolico *è principio della sua giustificazione*, conforme al detto, *iustificati ex fide*, ed all'altra sentenza, *credere oportet accedentem ad Deum*, e da ultimo a questa

altra, *si ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus.*

Ecco dunque a che si riduce il fatto di un chierico *in sacris*, o di un monaco o monaca professi, i quali pretendano di contrarre matrimonio senza dispensa della Chiesa: costoro o rinunziano esplicitamente alla fede cattolica ed escono da questa religiosa comunione, o si pongono in tale condizione da rasentare l'eresia di fatto, ed esserne presto dichiarati rei formalmente, se non si ricredano del loro errore: perciò il matrimonio civile di un prete o monaco viene ad equivalere ad un mutamento di religione, che porta seco le censure ecclesiastiche, di cui sono passibili questi crimini religiosi. E questa è in sostanza (*r*) la giurisprudenza ecclesiastica; perocchè noi vedemmo che l'antico canone di Neocesarea, divenuto poi universale nella Chiesa, così si esprime: *Presbyter, si uxorem duxerit, ab ordine illum deponi debere:* legge che poi si estese ai diaconi e suddiaconi fin prima del VII secolo. Dal *diritto antico* passando al *nuovo*, la Estravagante unica, *De Voto*, stabilisce ugualmente una perpetua e generale sospensione, ed inabilitazione ad ordini superiori, ad ufficii e beneficii: *nec matrimonio soluto in sic suscepto ordine ministrare, nec ad superiores ordines provehi, nec ad aliquod beneficium vel officium ecclesiasticum valeat promoveri.*

Ma qui non poteva arrestarsi il diritto, quando era stabilito l'impedimento: noi abbiamo veduto come sotto una legge disciplinare si implica pel violatore un errore dommatico: quindi il Tridentino che dichiarò anatema il cristiano, il quale sostenesse

(*r*) Tornerà non inutile riferire la prudente avvertenza di Sebastiano Berardi *(De matrim. diss. IV, cap. V)*: « Antiqua est de viribus nuptiarum post votum continentiae contractarum controversia; nam vel ipsi veteres Ecclesiae Patres diversis in hac materia formulis usi sunt, ex quibus in contrarias ivisse opiniones videbantur; aliis, dum publice populum alloquerentur, declarantibus eas nuptias incestas esse neque longe ab adulterio remotas (*Can.* 2 *et* 9, *dist. XXVII; can.* 1, 3, 10, 17 *et* 24, *conc. XXVII, q. I*); aut ista coniugia contrahentes ad continentiae propositum esse revocandos atque a coniugibus separandos (*Can.* 2, 5, 7, 13 *et* 15*; can. XXVII, q. I.*); aliis e contrario poenitentiis quidem expiandos esse praevaricatores mandantibus, coniugio tamen non dissoluto (*Can.* 2 *et* 9, *dist. XXVII; can.* 12, 22, 24, 30, 41; *can. XXVII, q. I.*). »

valido il matrimonio contratto contrariamente allo stato di *Ordine maggiore*, o di *Voto solenne.* Se non che, avanti il Tridentino, un' altra Sinodo Ecumenica aveva pronunziata sentenza contro chierici e monaci apostati dall'Ordine o dall'Instituto regolare. È la citata Costituzione di Clemente V fatta nel Concilio di Vienna (De Consang. et Affin. Unic. in Clem.). Giova riferirne le parole: ***Nec non Religiosos et Moniales ac Clericos in sacris ordinibus constitutos matrimonia contrahentes, refraenare, metu poenae, ab huiusmodi eorum temeritate cupientes; ipsos excomunicationis sententiae ipso facto decernimus subiacere.*** E soggiunto, che debbono i Vescovi dichiararli pubblicamente scomunicati, finchè ravvedendosi non si separino ed ottengano l'assoluzione, avverte la Costituzione, che colla pena di scomunica non si deroga alle altre pene, di cui fossero passibili: *Per praedicta quoque iuribus, quae sic contrahenti alias poenas imponunt, in nullo volumus derogari.* Rimane dunque la deposizione a tenore del canone antico (Dist. 28, c. 9), e della successiva Estravagante unica, *De Voto.* Così la legge canonica punisce l'apostata dall' Ordine o dall'Instituto regolare, che prende moglie.

Ma è desso un matrimonio? Ovvero il suo crimine si ha da porre fra il concubinato? È quello che ne sentenziano molti, e specialmente i compilatori della *Civiltà Cattolica*, i quali sono soliti di ripetere, cotale stato di matrimonio essere un concubinato. Merita bene la pena che si risolva l' ardua questione, e se ne cerchi la soluzione dai *Canoni*, che sono il giure cattolico, solo competente in questa materia. Se il matrimonio di un prete o frate non ha nulla di tale, e si riduce a puro concubinato, la legge che lo punisce deve essere quella, che procede contro il chierico o frate concubinario. Ora vediamolo un poco. Il Tridentino, seguendo gli innumerevoli canoni precedenti, ha stabilite le pene del chierico concubinario, e pone due procedimenti, l'uno pel chierico, che ha benefizio, l' altra pel caso che non sia provveduto di benefizio. Ecco tale processo nel primo caso. Il Vescovo faccia un primo monito, e quindi costui non obbedendo, privi il concubinario della terza parte della prebenda beneficiaria: proceda indi ad un secondo monito, nè obbedendo, lo privi di tutta la prebenda, più la sospensione dall'amministrazione del beneficio: perseverando nel concubinato,

gli toglierà ogni ufficio e benefizio ecclesiastico, e ogni speranza di averne in seguito: da ultimo, se non si corregga, infliggerà la scomunica. — Se poi il chierico non abbia beneficio, il Vescovo, a tenore del delitto e della ostinazione del delinquente, lo punirà o colla carcere, o colla sospensione dall'Ordine, o colla inabilitazione ai beneficii, o con altre pene, fra le quali è ben naturale che da ultimo venga la scomunica. Questo diverso procedimento è letteralmente determinato dal *Cap. 14, Sess. 25 de Ref.*, ove più speciale procedura è determinata, se il concubinario fosse Vescovo.

Tale è la legge penale della Chiesa, la quale come ognuno vede, è diversa nel caso che il Chierico sia concubinario, o contragga matrimonio *saltem de facto*, come usano dire i canonisti. Contro questo ultimo v'ha la deposizione e la scomunica, *ipso facto*, o *latae sententiae*; contro i primi si comincia dalle sospensioni parziali, per poi finire colla scomunica, se si rendano pervicaci nel loro delitto. Ora chi potrà mai credere che crimini diversamente puniti, anzi diversamente denominati, perocchè l'uno si chiama *apostasia dall'Ordine, l'altro concubinato* sieno una stessa cosa? Nè si opponga che lo Schmier definendo l'apostasia dall'Ordine, pone, fra le condizioni costituenti il crimine, *la dimissione dell'abito e l'abbandono dell'Ordine, passando allo stato laicale*; che quindi si dovrebbe attendere il chierico *civilmente coniugato* spogliasse l'abito, e abbandonasse quanto è dell'Ordine; perocchè lo scrittore canonista si riferisce ai casi possibili, secondo i quali tale apostasia può anche essere colpita solamente da scomunica *ferendae sententiae*. Infatti se il chierico getti l'abito e abbandoni l'Ordine, passando a stato secolare, ma non prenda moglie, esso non incorre scomunica se non quando gli sia poi inflitta dopo una sentenza da pronunciarsi dal Vescovo in seguito ad un processo. Contratto invece che abbia matrimonio, a tenore della Clementina citata, è scomunicato *ipso facto*, e il Vescovo senz'altro deve pubblicare tale scomunica. E qui giova bene notare che, nella Clementina non si fa distinzione fra il chierico coniugato dopo l'Ordine maggiore, che vesta l'abito e l'altro che lo spogli. Come la deposizione a senso del canone di Neocesarea, così la scomunica inflitta dalla Clementina susseguono al matrimonio. È dunque da con-

cludersi che il chierico diviene (*s*) apostata pel solo fatto del matrimonio, benchè in faccia ai canoni esso sia invalido. Certo che dinanzi alla Chiesa la convivenza di tal chierico o monaco essendo illegitima ed irrita, diviene materialmente concubinato; ma formalmente è un crimine religioso molto più grave, e perciò costituente un' altra specie di crimini, che sono più severamente puniti.

E per verità, se un chierico o monaco conviva con una concubina senza civilmente stringersi in matrimonio, costui può e deve obbligarsi alla separazione; ma una volta che abbia contratto civilmente il matrimonio, se (*t*) a tenore dei canoni deve

(*s*) Niente di più vero, quantunque volte il nome di APOSTATA si tolga in senso etimologico e generale, come non di rado suol farsi (*Cap.* 1, 3, 5 *et* 6 *de Apostatis*); ma niente di men vero, se si usi in senso proprio e stretto (*Cap.* 4 *de Apostatis*), e quale viene definito da Isidoro (*Orig. VIII*, 3): « Apostatae dicuntur, qui post baptismum Christi susceptum ad idolorum cultum, et sacrificiorum contaminationes revertuntur. » Ed in questo senso gli APOSTATI si distinguono dagli ERETICI e dagli SCISMATICI. (V. nota *F* in fine).

(*t*) Stimo opportuno riferire l' uno e l' altro canone colle osservazioni di Graziano. Martino Papa *(Dist. XXVII, can. 1)*: « Diaconus qui eligitur, si contestatus fuerit pro accipiendo matrimonio, et dixerit non posse in castitate permanere, hic non ordinetur. Quod si in ordinatione tacuerit, et ordinatus fuerit, et POSTEA matrimonium desideraverit, alienus sit a ministerio, et vacet a Clero. » Quindi Graziano: « Hac auctoritate datur intelligi, quod illi qui uxores habent vel accipere volunt, nec Diaconi, nec Sacerdotes fieri possunt, nisi continentiam profiteantur. Si vero Diaconus A MINISTERIO CESSARE VOLUERIT, contracto matrimonio licite potest uti. Nam etsi in ordinatione sua castitatis votum obtulerit; tamen TANTA EST VIS IN SACRAMENTO CONIUGII, quod nec ex violatione voti potest dissolvi ipsum coniugium. »

Calisto II *(Dist. XXVII, can. 8)*: « Presbyteris, Diaconis, Subdiaconis et Monachis concubinas habere, seu matrimonia contrahere penitus interdicimus; contracta quoque matrimonia ab huiusmodi personis DISIUNGI, et personas AD POENITENTIAM redigi debere, iuxta sacrorum canonum definitiones iudicamus. » Graziano: « Hic distinguendum est, quod voventium alii sunt SIMPLICITER voventes, de quibus Augustinus et Theodorus locuti sunt; alii sunt, quibus post votum benedictio ACCEDIT consecrationis, vel propositum religionis, de quibus Hieronymus et Nicolaus et Calixtus scripserunt. » Ecco i canoni, ai quali accenna il commentatore.

Agostino *(Dist. XXVII, can. 2)*: « Quidam nubentes POST VOTUM asserunt ADULTEROS esse. Ego autem dico, quod graviter pecent, qui tales DIVIDUNT. »

Teodoro (*Ivi*, *can.* 3): « Si vir votum virginitatis habens adiungitur uxori, postea NON DIMITTAT uxorem, sed tribus annis poeniteat. »

separarsi, a tenore del codice deve rimanere unito; a tenore dei primi i figli sono sacrileghi, a tenore del secondo sono legittimi; a tenore dei primi non può avere successione, e a tenore del secondo i figli succederebbero. Massima è dunque la differenza. Noterò poi che se negli effetti un matrimonio nullo non diffe-

Girolamo *(Ivi, cann. 4, 5, 9)*: « Voventibus virginitatem, non solum nubere, sed etiam velle, damnabile est. — Si nupserit virgo, non pecat; non illa virgo quae semet Doi cultui dedicavit. Harum enim siqua nupserit, habebit damnationem, quia primam fidem irritam fecit. — Virgines, quae post consecrationem nupseruut, non tam adulterae sunt, quam incestae. »

Nicolao Papa *(Ivi, can. 6)*: Quod interrogasti da foemina, quae post obitum mariti sul sacrum velamen super caput suum imposuit, et finxit se sub eodem velamine sanctimonialem esse, postea vero ad nuptias rediit; bonum mihi vidotur, quia per hypocrisiam ecclesiasticam regulam conturbare voluit, et non legitima in voto suo permansit, ut poenitentiam agat de illusione nefanda, et revertatur ad id quod spopondit, et in sacro ministerio permaneat quod inchoavit. »

Nella seconda parte del Decreto, trattando Graziano *de nuptiis eorum, qui castitatem voverunt*, riferito da prima un canone d' Innocenzo II (*Can. XXVII, q., I. c.* 40) col quale si stabilisce che *post professam continentiam quisquis uxorem duxerit, ab ea separetur:* e poscia un altro canone di Agostino (*Ivi, can.* 41) con cui si determina che *coniugia voventium non sunt dissolvenda;* a conciliare le due autorità, soggiunge: « His omnibus auctoritatibus voventes PROHIBENTUR contrahere matrimonia, et QUIDAM eorum, si contraxerint, separari iubentur. »

Ma con quale criterio distinguere gli uni dagli altri? Il criterio fu proposto da Celestino III (*Decretal. Lib. IV, Tit. VI, cap. VI*), e più chiaramente da Bonifacio VIII (*Sexti Decret., Lib. III, Tit, XV, cap. un.*): « Quod votum debeat dici SOLEMNE, ac ad dirimendum matrimonium efficax, nos consulere voluisti. Nos igitur attendentes, quod VOTI SOLEMNITAS EX SOLA CONSTITUTIONE ECCLESIAE EST INVENTA: MATRIMONII vero VINCULUM AB IPSO ECCLESIAE CAPITE rerum omnium conditore, ipsum in paradiso et in statu innocentiae instituente, UNIONEM ET INDISSOLUBILITATEM ACCEPERIT; praesentis declarandnm duximus oraculo sanctionis, illud solum votum debere dici SOLEMNE, quantum ad post contractum matrimonium DIRIMENDUM, quod solemnisatum fuerit per susceptionem sacri ordinis, aut per professionem expressam vel tacitam factam alicui de religionibus per Sedem Apostolicam approbatis. Reliqua vero vota, etsi quandoque matrimonium IMPEDIANT contrahendum, et quanto manifestius sunt emissa, tanto propter plurimum scandalum, et exemplum DURIOR POENITENTIA transgressoribus debeatur, non tamen RESCINDERE possunt matrimonia POST contracta. » Dunque non IN VIRTÙ DEL VOTO, bensì DELLA SOLA LEGGE ECCLESIASTICA IRRITANTE, sono NULLI i matrimonii contratti dai Chierici *in sacris* e dei Monaci professi.

risce dal concubinato, ben ne differisce nelle cause; perocchè il concubinario è conscio assolutamente dell'illecitudine della sua convivenza, nè ha intenzione di unione stabile e perpetua, mentre nel secondo effettivamente ha questa intenzione, e per quanto la sua coscienza sia erronea, è di fatto che esso reputa lecita la sua unione. In breve, il concubinato attesta una corruzione profonda, ma che non ancora giunse a negare la fede; mentre il matrimonio del chierico *in sacris* e del monaco professo o presume, o fa luogo a sospettare un errore dommatico; perchè egli sostiene lecito il suo matrimonio, e ciò per uno dei tre errori dannati dal Tridentino all'anatema, che cioè o la Chiesa non possa stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio, o la legge del celibato ecclesiastico sia una riprovazione del matrimonio; ovvero potersi contrarre da chi si votò a castità, nè si sente possedere questa virtù, perchè Iddio non conceda una grazia sufficiente a chi gli chiede rettamente questo dono, non permettendo mai che siamo tentati al di là delle nostre forze.

E infatti queste sono sempre le cose fritte e rifritte, che si mettono innanzi dai fautori del matrimonio di preti e frati. Per lo che si deve conchiudere, che l'uomo o la donna, legati da voto di castità o per professione religiosa, o per l'Ordine ricevuto, i quali dichiarano di voler senz'altro contrarre matrimonio, hanno abdicato alla fede cattolica, e per errore positivamente dommatico sonosi separati da questa comunione religiosa. La legge è disciplinare, è verissimo; ma non può essere disconosciuta, senza negare alla Chiesa l'autorità di costituire impedimenti dirimenti. Se la Chiesa imponesse a sua volontà questo onere ai fedeli senza loro assenso, ma con ispecie di coazione e resistendo la volontà dell'individuo, allora si che la validità dell'impedimento cadrebbe in discussione; ma essa non obbliga alcuno: va anzi assai restia, si oppone all'inconsiderato ricevimento dell'Ordine o pronunciamento dei voti, nè accetta gli individui che per un favore e dietro protesta, da loro spontaneamente e liberamente fatta, di volere essi soli obbligarsi al celibato. Ma laddiomercè è troppo noto e certo l'assioma: *Scienti et volenti non fit iniuria*, perchè nel caso nostro dobbiamo spendere tempo a dimostrarne o la verità, o l'applicazione al chierico o monaco, i quali spontanei si soggettano all'ecclesiastico celibato.

Ridotta a tali termini la questione, io non saprei dividere la sentenza di quelli, che ritengono indirettamente ammessi dal nuovo codice gli impedimenti dell'Ordine e del Voto, come gli altri o taciuti, o non conformi. Lo Statuto ha certamente la religione dello Stato; ma senza qui entrare in questione se sia bene o male, giova notare che il medesimo articolo primo dice: *Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.* Ora le leggi del regno conferiscono a tutti i diritti civili e politici, senza distinzione di religione: adunque se uno che prima era cattolico, muta di religione, e si dichiara, per esempio, valdese, resta indubitato che ha tutti i diritti civili e politici, e che in faccia al nuovo codice può civilmente contrarre matrimonio *legittimo, o civile.* Poniamo il caso di fatto, e poniamolo nelle sue circostanze precise, per quanto ipotetiche. Tizio, *chierico in sacris*, o monaco professo, si dichiara pubblicamente apostata dal Cattolicismo, e quindi di avere adottata la eresia di Valdo. Posta la tolleranza affermata dallo Statuto (qui faccio astrazione dalla libertà di culto pubblicata nella più parte delle provincie non sarde nel 1859 e 1860), niuno può molestarlo, ed è nella pienezza dei diritti civili. Essendo pubblico il suo mutamento di religione, egli si presenta all'uffizio di stato civile, e dichiara di volere contrarre matrimonio: gli si potrà opporre l'impedimento dell' *Ordine* e del *Voto?* Per chiarezza qui torna utile, anche a prezzo di qualche ripetizione, riconoscere con precisione i vincoli, che stringono in società una comunione religiosa. L'essenza della comunione, come già fu detto, sta in questo, che internamente ciascuno creda le medesime verità (o abbia per vere le stesse opinioni, se la religione sia falsa), conforme alla sentenza scritturale, *corde creditur ad iustitiam.* La qual fede interiore deve estendersi fino alla credenza dommatica della società religiosa o Chiesa, conforme per noi cattolici si esprime il Simbolo apostolico cogli articoli, *credo... la santa Chiesa cattolica, credo... la comunione dei Santi*, ed il Niceno che dice, *et* (credo) *unam sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.* Posta la quale fede interiore, se è posto il principio essenziale della società, non è posta tuttavia essa di fatto, se non dinanzi a Dio, che vede il cuore dell'uomo: sarebbe una società invisibile, e per ciò stesso non società; perocchè l'uomo essendo

sensibile, nè partecipando alla mutua intuizione degli spiriti, non può formare società se non traducendo in segni esteriori gli intimi sentimenti, e le volizioni dell'animo. Appresso alla fede o credenza interiore viene quindi la manifestazione esteriore della medesima, e con ciò il gran fatto della scritturale sentenza: *ore autem confessio fit ad salutem.* Questa confessione è un fatto ad un tempo psicologico, storico, sociale, religioso. È psicologico, perchè noi siamo da natura inclinati a significare esteriormente i sensi dell'animo, rivestendoli di tutti i caratteri delle affezioni interiori: fatto cui si bene delineò l'antico vate là, dove così ci espose questo fenomeno psicologico.

> « Format enim natura prius nos intus ad omnem
> Fortunarum habitum: iuvat aut impellit ad iram
> Aut ad humum moerore gravi deducit et angit;
> Post effert animi motus interprete lingua. »
> (Hor., *Art. poet.*)

È questa la naturale cagione per cui è impossibile una religione solamente interiore e senza un culto esterno, ed è pure la ragione perchè ogni religione si compone in società esterna: per natura ci uniamo, quando i sentimenti dell'animo, resi sensibili dagli atti esterni, ci provano l'identità loro in altri individui. È un fatto storico, perchè l'uomo avendo ciò fatto per effetto di sua natura fino da principio, di cotal guisa i suoi sentimenti divennero tradizionali, e si tramandarono alla tarda posterità; è un fatto sociale, perocchè ogni società si riposa appunto su questa identità di credenze e di volizioni interiori, tradotte all'esterno colla manifestazione vicendevole; è un fatto religioso, perchè nella religione l'uomo per tali sentimenti interni è legato colla divinità, ed esteriormente ha in comune la sua fede cogli altri credenti, e perciò tutti socialmente sono legati alla stessa divinità.

Arrivati a questo punto è inevitabile che nasca il *Simbolo* delle fede, principio essenziale dell'unità, e che tale Simbolo divenga la *confessione comune* di tutta la società, e la professione individua di ciascun suo membro. Allora, pel fatto psicologico dei sentimenti erompenti dall'animo, nasce il culto, e poichè, data la medesima credenza, questo ne deve essere l'unica espressione sensibile, ne viene per necessità delle cose

che il culto sia *sociale* e unico per tutti i membri della società.

Così una religione partendo da un elemento o fatto interiore ed individuo, la credenza, diventa per sua natura esteriore e sociale. Ma è possibile società senza ordinamento, o come si dice ora, senza organizzazione esteriore? No, assolutamente no; e la sentenza biblica, *quae a Deo sunt*, *ordinata sunt*, è vera per necessità delle cose in ogni corpo sociale. E un ordinamento sociale è possibile senza regole *costituenti*, *dirigenti*, *coercenti*, secondo il proprio ordine e la propria natura. Società acefala ed eslege è una contraddizione nei termini: quando diciamo società, diciamo alcuna cosa di ordinato dalla sapienza.

Ma una società costituita e regolata che mai è, se non una unione d'individui congiunti fra loro per vincoli espressi dalla legge fondamentale e direttiva? Che è mai, se non la *Città* nel senso più elevato della parola? Eccoci dunque al sublime concetto di Agostino, la *Città terrena*, se discorriamo della società nell'ordine umano e civile, la *Città di Dio*, se discorriamo della medesima nell'ordine ultramondano e celeste.

Ei v'ha dunque una *cittadinanza religiosa*, come vi ha una *cittadinanza civile*, e vi sono diritti dell'individuo, e diritti della società, doveri dell'individuo e doveri della società, così nell'ordine politico, come nel religioso; e come la cittadinanza civile è determinata, acquisita o perduta in virtù delle leggi costituenti di fatto e governanti la società politica, così la cittadinanza religiosa si determina, si acquista e si perde nel fatto per le leggi, che reggono essa società nel suo ordine spirituale. Vuoi tu la cittadinanza religiosa cattolica? Uopo è che professi la fede, e che ubbidisca alle leggi certe di questa società. Ricusi di ciò fare? Non puoi acquistare cotale cittadinanza, se ne sei fuori, e la perdi se prima vi appartenevi: niuno è superiore alla legge, e se tu vuoi pazzamente affettare così strana superiorità, l'autorità governante procederà contro di te; e se ti chiarisci ostinato, ti cancellerà dal suo seno, ti porrà fuori della *comunione religiosa*, *ti scomunicherà*, cioè incontrerai la perdita dei *diritti* derivanti dalla *cittadinanza religiosa*.

Ecco nella sua evidenza la natura del potere religioso; ecco nella sua evidenza la grande verità cattolica sulla divina autorità

dei vescovi e del pontefice: *Posuit vos (Spiritus Sanctus) Episcopos regere Ecclesiam Dei*; *si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus et publicanus.* Il cattolico adunque (per ritornare al nostro assunto) può chiedere dispensa da una legge della Chiesa, se cotal legge sia umana; può ricevere assoluzione, se colpevolmente ne fu violatore; ma di sua posta non può derogarvi, se non nel caso che la legge umana venisse in conflitto con legge di ordine superiore. Così, senza permesso, egli può dispensarsi dal precetto della messa festiva o del digiuno, se sia infermo, od obbligato ad altri più gravi doveri; ma non mai in altro caso. Perchè dunque un cattolico, e più specialmente un chierico o monaco, potesse lecitamente contrarre un matrimonio, valido in coscienza e derogando da sè ad un impedimento dirimente canonico, bisognerebbe che una legge naturale o divina *positivamente* gli facesse precetto di contrarlo. Gli correrebbe l'obbligo esterno di dare ragione della legge umana non osservata; ma in coscienza sarebbe tranquillo, perchè in faccia ad una legge umana, una legge di natura o divina positivamente imperante diviene una necessità, e tutti sanno che la necessità non riconosce legge in contrario. Ora chi può mettere innanzi una legge, o di natura o divina, che ci obblighi *positivamente, individualmente, indeclinabilmente* al matrimonio, e più poi ad un matrimonio determinato? Queste cose basta asserirle, perchè sieno comprese da tutti, e colla massima evidenza di verità.

Ora torniamo al caso, che avevamo fatto di Tizio, chierico *in sacris* o monaco, il quale avendo apostatato dal Cattolicismo, e fatta professione di Valdcismo, si presenta all'ufficiale di stato civile per contrarre matrimonio civile: gli si può opporre l'impedimento canonico dell'Ordine e del Voto? La legge cattolica riguarda i seguaci suoi, che hanno la *cittadinanza cattolica*, non chi n'è fuori; ma il nostro apostata è già fuori di questa società o comunione religiosa, nè quindi la legge lo riguarda: a costui dunque non può l'uffiziale fare alcuna opposizione, perocchè anche nell'ipotesi dei fautori della legge cattolica indirettamente inchiusa nel codice pel primo articolo dello Statuto, cotesta legge non è più per chi fu espulso, o uscì dalla Chiesa cattolica.

Ora supponiamo che Tizio, avendo in cuor suo apostatato,

ma subdolamente ipocrita, non abbia palesata la sua apostasia. Egli si presenta all'ufficiale civile, e dichiara di volere contrarre il matrimonio civile. Che farà questi? Secondo la preaccennata opinione, esso dovrebbe opporre l' impedimento dell' *Ordine* o del *Voto*. Tizio allora altrettanto cinico, quanto sciagurato in coscienza, gli sorride in faccia, e con beffardo sarcasmo gli dimanda se egli è Vescovo, e senza por tempo in mezzo con beffarda ironia prosegue: sappia signor *Vescovo Uffiziale chè io sono Valdese*, e come tale dichiaro di volermi unire in matrimonio colla mia donna Berta. Eccoti l' ufficiale ridotto al silenzio: esso potrà tutto al più cangiare nei registri civili il titolo religioso, se vi sia, e dove Tizio è inscritto per *Cattolico*, surrogarvi *Valdese*: ma poi, o dovrà opporsi alla *tolleranza* di culto (uso il linguaggio dello Statuto), ovvero ammettere il matrimonio civile di Tizio già uscito dalla comunione cattolica: e come la prima ipotesi è impossibile nella condizione attuale della nostra legislazione civile, così il matrimonio dovrà essere accordato senza alcuna difficoltà.

Mi si opporrà dagli avversarii, che qui il mutamento di religione è compiuto; che perciò anzi l'uffiziale civile deve fare l'opposizione, affinchè consti dell'apostasia, e quindi ne provengano gli effetti giuridici di ordine sì civile che religioso. Non giuochiamo di parole. Ho già dimostrato, che i violatori dell'*Ordine* e *Voto* si giudicano da se stessi, e che il diritto dei canoni li dichiara deposti e scomunicati; che dopo il canone Tridentino, se non è possibile al chierico o monaco di violare la legge senza errare ancora nella fede, si pone per lo meno in condizione di rasentare di fatto l'eresia, ed esserne facilmente convinto reo; che il solo fatto dichiara uno già uscito, almeno *in foro externo*, dalla cattolica comunione. È dunque inutile fare altre questioni: posta la volontà deliberata di contrarre matrimonio civile, in onta all'impedimento di *Ordine* e del *Voto*, è posta di fatto la dichiarazione di non più appartenere alla comunione cattolica, e quindi di avere rinunziato ai diritti, e rinnegati i doveri conseguenti alla *cittadinanza religiosa cattolica*: è in somma un mutamento di religione compiuto di fatto. Per fermo che un tale apostata dall'Ordine o dal Regolare Instituto deve essere giuridicamente ancora privato dei *diritti di cattolico*, mo-

naco o chierico che sia; ma il pronunziare una sentenza di deposizione o di scomunica non appartiene al Pretore civile, od al tribunale laicale, ma sì al Vescovo, ed al tribunale ecclesiastico.

Dove, a mio avviso, la legge civile sarebbe stata assai difettosa, sarebbe stato nel caso, che non avesse prescritta la pubblicità della denunzia dei matrimonii, e della celebrazione dei medesimi. Farei colpa all'autorità, che accordasse ad un prete o regolare, non ancora noto per la sua apostasia, la dispensa dalle pubblicazioni, e quindi di rendere secreto il suo matrimonio; ma non altrimenti, perchè io non acconsento che l'autorità civile la faccia da Vescovo. Mi si chiederà, a che servano le pubblicazioni, quando, non possa dal Vescovo impedirsi il matrimonio: servono benissimo, perchè il Vescovo avrà cognizione dell'apostasia già risoluta in suo cuore dal chierico o monaco in discorso, e pendenti le medesime, può dare luogo a dei moniti, e o prevenire lo sconcio, ovvero procedere contro il delinquente con prove irrefragabili a tenore dei canoni. Muta bene lo stato delle cose. Io non so se i Vescovi, nei pochi casi avvenuti, abbiano usata questa loro autorità, o se immediatamente all'atto di matrimonio civilmente contratto abbiano intimate le sentenze di deposizione e di scomunica; ma per mia parte non so approvarli, se non abbiano proceduto. Io lascio all'uomo la sua libertà di coscienza, e sia pure libertà per lui di perdizione; ma con altrettanta fermezza voglio salvi i diritti della società; e il prete o monaco, se non è ubbidiente alla legge del celibato che volontariamente si è imposto, o ne ottenga la dispensa dall'autorità ecclesiastica, e allora prenda moglie, ovvero esca da una società, da cui già in suo cuore si è separato.

Questo è il mio pieno convincimento: a molti pare buona cosa che il Governo ostenti un certo zelo per una credenza, e si adoperi a sostenerla colla potenza di cui dispone: io non so che ripetere in proposito, il *timeo Danaos et dona ferentes*· la storia ci dice pur troppo ove poi fanno capo queste protezioni: dai successori di Costantino e di Carlo Magno, fino a quelli di Carlo V ed a Napoleone, io non iscorgo che arti subdole per asservire la Chiesa sotto apparenza di protezione: guai al debole, a cui il potente si offre di scudo! Io vedo un solo periodo, nel quale, dopo la conversione dei Cesari, la Chiesa consegue una

indipendenza; ma quel periodo segna la libertà di un gran popolo, l'Italiano. Io non dissimulo gli errori politici di Gregorio VII e dei successori suoi; ma niuno potrà negare che, colla libertà d'Italia, non fosse conquistata la libertà della Chiesa. Quel dramma terribile, che è rappresentato da una parte dai Papi del medio evo risorgente, e dall'altra dagli Imperatori Enrico e dai due Federici, è pieno di avvenimenti di ogni sorta; i mali furono immensi, gli errori forse ancora più grandi, e dall'una e dall'altra parte; ma nel tutto assieme vi è un grande concetto, un gran fatto che giganteggia in tutta la lotta; desso è la libertà. Ottone I, sotto lustre di protezione, giunse a far deporre un Papa, indegno, indegnissimo, tuttavia legittimo; ma niuno potè più osare cotanto allorchè la libertà cominciò a spuntare, come fenice dalle sue ceneri, di mezzo alla macerie del medio evo. Bonifazio VIII potè essere maltrattato, Clemente VII assediato in Roma, Giulio II minacciato dalla pseudosinodo di Pisa; ma niun potente fu più capace di ripetere il fatto di Ottone. Eppure Alessandro VI non fu forse meno riprovevole di Sergio III, nè Giulio II di Giovanni XII, il deposto dal Sassone. Se per estinguere una scisma, insieme coi pretendenti si dovè dichiarare la deposizione anche di chi era papa legittimo, ciò fu fatto per un motivo canonico, e da una Sinodo legittimamente convocata, cioè dall'unico potere, che avesse facoltà di farlo. Senza dissimulare i mali grandi, che afflissero e la Chiesa e gli Stati, conviene pur dirlo, il fallito tentativo di Pisa, in cui Francia ed Impero volevano ripetere l'azione di Ottone in Roma, fu dovuto all'emancipazione della Chiesa (per quanto incompleta, nè bene ordinata), che si ottenne da Gregorio VII e dagli altri gran Papi del medio evo. Il Vangelo è verità, e la verità può sì offuscarsi dalle tenebre, ma non teme la luce: essa non ha bisogno che di essere lasciata libera: il suo trionfo è certo, perchè la verità è Dio medesimo. Cristo che era Dio, ha pronunziata la sentenza, e sentenza inappellabile: *Maledetto l'uomo che confida nell'uomo.* E quando si crede che i potenti del secolo, pieni solo di arti umane, e di fini ben diversi dalla santità della religione, le possano essere utili protettori, non si fa che disconoscere la sentenza di Cristo. Io desidero piena e completa la libertà della Chiesa nel suo ordine spirituale: non voglio che il Vescovo sia un Prefetto, o il parroco

soppianti il pretore, come non voglio che il magistrato civile la faccia da vescovo o da parroco: *unicuique suum*. Che lo Stato avendo fatto una buona legge, la faccia esattamente osservare, e si lasci alla coscienza dell'uomo il seguire una religione e adempirne i doveri: l'uomo farà i conti con Dio, e colla società spirituale, di cui misconosce le leggi.

Ma dunque, risponderanno altri di opposta sentenza, torneremo alle scomuniche del medio evo? Vedremo pubblicarsi il nome del prete deposto e scomunicato? E se caso avvenga ancora del semplice fedele? Sono disposto a tollerare molto da chi non si applicò seriamente allo studio di un diritto religioso; ma non fino a rinnegare la verità per amore di tolleranza. La deposizione del Chierico è nell'ordine religioso ciò che nel civile è la deposizione di un impiegato che non compie il suo dovere, e commise azioni, che a tenore della legge speciale della sua carica portano seco la cacciata dall' ufficio colla perdita degli utili e del potere conseguenti alla carica: la scomunica è pure nell'ordine religioso ciò che nel civile è la perdita dei diritti civili e politici, cioè l' essere dichiarato non più membro della società coi benefizi della associazione, e ciò per un crimine espressamente contemplato dalla legge penale. Col diritto medesimo adunque che lo Stato caccia l' impiegato traditore del suo mandato, e pubblica la sentenza criminale contro un reo, così la Chiesa (e non solo la cattolica, ma ogni Chiesa) ha diritto inviolabile di procedere contro i suoi ministri o membri, che per un delitto contemplato dalla legge si posero fuori di questa, e ne provocarono contro di sè l' azione penale. Questo è essenziale in ogni società costituita: la libertà di coscienza e di culto è un fatto gravissimo, e che porta seco le più serie conseguenze: io la voglio, e la voglio piena e perfetta, e perciò con tutte le sue conseguenze. Il prete o frate, resosi refrattario, non sarà impedito dalla legge civile di prender moglie, o la monaca di prender marito; ma compiuto l'atto civile di matrimonio, esso non è più cattolico, e fuori di questa comunione religiosa, a cui io appartengo, nè può nulla serbare di ciò che spetta a questa religione; non può affacciare diritti sociali di una comunione, da cui è uscito per sua elezione. Bisogna che ne esca, che lasci tutto, o che facciasi dispensare ed as-

solvere dall'autorità religiosa, a cui è affidato il *diritto di grazia*.

Adunque il prete o il monaco perderà tutto, benefizio, uffizio, pensione, contraendo matrimonio civile? Senza dubbio, perocchè esso incorre la censura di scomunica, e se ordinato, per di più incorre nella deposizione. Chi l'obbligò a ricevere gli *Ordini*, ad emettere il *Voto?* Nessuno: pregò anzi per essere accettato: adunque, ***imputet sibi***, se dopo la solennità di tanta promessa, dopo di avere dichiarato spontaneo di volersi imporre una legge, che nessuno gli imponeva, ne incorre le pene perchè fattosene violatore.

Ma la Chiesa non ha l'uso coattivo esteriore, o della forza come suol dirsi: questo prete o frate o suora refrattarii ricuseranno di lasciare o il benefizio, o l'uffizio o la pensione; e chi lo costringerà? Qui rispondo francamente: lo Stato, quello Stato appunto, che non gli divieta il matrimonio civile: il Vescovo pronunzierà la sua sentenza, la pubblicherà nel seno e per cognizione della comunione cattolica, e l'intimerà al reo: se costui resiste, esso la notificherà allo Stato, cioè al tribunale civile, che ne ordinerà immediatamente l'esecuzione, e all'uopo userà della coazione.

Ma dunque siamo sempre al ritornello del braccio secolare armato a sostegno della Chiesa. Non è vero; prima perchè ciò sarà non solo per la Chiesa cattolica, ma per ogni culto professato entro lo Stato: in secondo luogo, perchè lo Stato vi è obbligato per la stessa libertà di coscienza e di culto, che in Italia fu proclamato. Lo Stato non può certamente impedire che uno vada all'Inferno, come suol dirsi; ma quando lo Stato proclama la libertà di coscienza e di culto, non dice già che sia lecito di turbare a vicenda i culti esistenti; ma che niuno sarà molestato civilmente per la sua fede religiosa, o per il passaggio da una ad altra religione: nel resto vuole che ogni culto si rispetti a vicenda, e che niuna coscienza sia violata: Ora poniamo un caso pratico, il quale metterà in evidenza la cosa: Tizio, ora parroco, contrae matrimonio civile; egli quindi è deposto e scomunicato. Immediatamente cessa in lui la giurisdizione parrocchiale, non può più dir messa, amministrare i sacramenti, nè i cattolici potrebbero da lui riceverli. Ma egli si

pianta in canonica colla moglie, vuole proseguire nella gestione di parroco, e solo amministrare i sacramenti ai parrocchiani. Ecco subito violato il giure cattolico, e fatta violenza alle coscienze cattoliche. Se a lui, in faccia alla legge civile, è lasciata la libertà del matrimonio colla libertà di mutare di religione, ai cattolici è garantita uguale libertà di non essere governati nelle cose di religione da chi non è più della comunione, nè conserva facoltà di essere loro ministro. Ecco la libertà di coscienza violata, quindi violata una legge dello Stato; ecco turbato l'ordine pubblico, e quindi necessitato l' intervento dello Stato. Questo dunque non solo può, ma dovrà necessariamente intervenire, e cacciare l'intruso, facendo pienamente eseguire la sentenza della Chiesa. Non si parlerà nè di carcere, nè di galera, come una volta; ma costui dovrà uscire dalla parrocchiale dimora, non mettere più i piedi nella Chiesa, che era sua, e cedere il posto ad altro non refrattario ministro. Sono per la libertà quanto mai si possa essere: l'uomo dentro sè crederà quello che voglia; niuno porrà ostacolo ai mutamenti singolari di religione per quanto si riferisce alla società civile; ma la libertà non è nè il capriccio, nè la violenza, nè l' anarchia: la libertà è l'unico impero della legge sociale: la *cittadinanza religiosa*, come la civile, è un complesso di doveri e di diritti correlativi: se uno ricusa di compiere i doveri, esso non può accampare i diritti corrispettivi. Vuoi essere sacerdote o monaco? La legge ti accetta a condizione che rinunzi al matrimonio. Vuoi partecipare ai beni della Chiesa, ad una prebenda, ad una pensione ecclesiastica? La legge ti pone per condizione *sine qua non* la rinunzia al matrimonio. Tu l' accetti di tua volontà? Bisogna osservare il patto. Non vuoi stare ai patti? Ebbene cesserai di essere ministro, e di percepire alcun utile dalla Chiesa. La convenzione è bilaterale; è il *do ut facias*: non v' è che rispondere. Eri libero prima di convenire, ora che di tua elezione hai voluto assumerti un obbligo, che sapevi sotto quali responsabilità venivi ad importi, non puoi rescinderlo senza portarne la pena convenuta: e se ti ostini, se pretendi a fare violenza, a turbare la società, chi dispone delle forze interverrà a metterti giudizio. Esci pure a tua posta da una società, a cui avevi dato il tuo nome in forma solenne, ma non pretendere di

esserne parte e non parte al tempo stesso, che questo è impossibile.

E quello che dissi degli impedimenti dell'*Ordine* e del *Voto*, va pure detto proporzionalmente degli altri impedimenti, che o sono taciuti dal Codice, o sonovi compresi più ristrettamente. Il Vescovo col ministero dei parrochi veglierà, e quando caso avvenga che i cattolici contraggano un matrimonio civile, che ecclesiasticamente è irrito, essi ammoniranno, e da ultimo rimoveranno anche dalla Comunione cattolica il falso credente, che in sostanza nega alla Chiesa facoltà di apporre al matrimonio, religiosamente parlando, degli impedimenti dirimenti. Qui però i conflitti saranno minori, perocchè generalmente sono impedimenti, in cui è comunissima la dispensa, se se ne tolga la *piena differenza di culto*. Anche questo impedimento però, essendo di puro gius ecclesiastico, e sconosciuto nei primi secoli della Chiesa, può essere dispensato, e farsi luogo alla convalidazione del matrimonio anche dinanzi a questa.

Qui adunque potrebbe finire questo mio qualunque lavoro; perocchè ognuno può dedurne le conseguenze, ed applicarle ai singoli casi immaginabili; ma riandando le cose dette, mi è uopo riconoscere che due concetti, benchè implicitamente contenuti in questi articoli, hanno bisogno di maggiore e diretto schiarimento. L'uno è il matrimonio in sè medesimo, e l'altro l'economia serbata dalla Chiesa nello stabilire gli impedimenti dirimenti, lungo la successione dei secoli: del primo specialmente ne fu detto alcuna cosa, ma non quanto basta per raccoglierne la precisa essenza. Vi tornerò dunque sopra; nè alcuno me ne faccia colpa, perchè nelle discussioni scientifiche è necessità progredire per analisi, e la definizione della cosa viene necessariamente per ultima. Sarà dunque questo quinto ed ultimo articolo, che più specialmente corrisponderà al titolo dello scritto presente, inteso a chiarire il *Matrimonio legittimo e rato.*

V.

Il Matrimonio in sè medesimo e in ordine alla società specialmente religiosa.

L'uomo è pienamente libero nel matrimonio, vuoi per abbracciarne lo stato, o meno, vuoi nella scelta del coniuge; ma

se questo è vero nei singoli, è uopo altrimenti ragionare dell'umanità complessivamente presa. Coordinato alla riproduzione della specie, il matrimonio costituisce uno di quei fatti naturali, che direttamente emanano dalla suprema legge della natura, benchè si compia per libera volontà dell'uomo. Questa dottrina non è mia, nè nuova: il sommo Aquinate sottilmente veniva rilevandola nella *Somma teologica* con queste parole: *Alio modò dicitur naturale (aliquid) ad quod natura inclinat, sed libero arbitrio completùr, sicut actus virtutum, vèl virtutes dicuntur naturales: et hoc modo matrimonium dicitur naturale, quia ratio ad ipsum inclinat dupliciter: Primo quantum ad principalem eius finem, qui est bonum prolis; Secundo quantum ad secundarium finem matrimonii, qui est mutuum obsequium sibi a coniugibus in rebus domesticis impensum.* (Sup. III part. Quaest. 41, art. 2).

Ma studiamoci di penetrare a fondo questo concetto. La famosa regola di diritto, *Nuptias non concubitus sed consensus facit*, non ha un valore puramente giuridico, ma intimo, soggettivo, psicologico nei due contraenti. Nell'ordine giuridico essa fa distinzione fra i due fini del congiungimento dei corpi, e rettamente distingue fra un congiungimento animale, ed uno accompagnato dalla vicendevole volontà di stabilire una convivenza indivisibile della vita, una vera unione coniugale: ma qui non si arresta, nè può arrestarsi chi cerca la ragione delle cose. Vi ha nell'uomo una tendenza di puro senso; ma questa non ha nulla nè di costante, nè di razionale: appresso il piacere del senso non lascia che un vuoto dell'animo, e una dolorosa coscienza di degradazione ed abbrutimento: non è senza una profonda ragione che l'uomo stesso il più dissoluto cinicamente poi dispregia l'animato strumento di sua libidine: l'uomo, su cui splende il raggio divino della ragione, suo malgrado ancora è costretto di confessare l'indelebile turpitudine dell'immonda venere, nè di altra cosa si avvera meglio l'antica sentenza:

« Video miliora proboque, deteriora sequor. »

Ben altrimenti avviene nel matrimonio. Un sentimento inesplicabile di affetto nasce nell'uomo e nella donna; due creature ragionevoli si sentono compresi di un amore misterioso, ma nobile e puro, ed essi medesimi non ne sanno il perchè. L'unione

loro diventa presto un bisogno; ma unione permanente, e sublimemente morale: l'una non può dividersi dall'altra; lontani di corpo sono congiunti di spirito: l'affetto prende una intensione irresistibile, ma non con passaggiera violenza, como nel delirio di un brutale piacere; più è forte, e più vuol essere immutabile, perfetto, esclusivo. Quando due individui emettono esteriormente l'atto della volontà, per cui l'unione diventa certa, perfetta, giuridica, essi non producono nulla di nuovo: non fanno che affermare sensibilmente, quanto già da tempo notevole era deliberato, e imperiosamente voluto nell'animo, irresistibilmente mosso da un affetto misterioso, che suolsi appellare *inclinazione della natura*. Quell'atto della volontà non crea dunque nulla di nuovo: non è che un mezzo di attuazione, cioè della reciproca manifestazione dell'atto interiore volitivo, già da tempo irremovibilmente deliberato. L'unione degli animi era già compiuta, e se i mortali avessero l'intuizione vicendevole degli spiriti, l'esterna affermazione della volontà già deliberata sarebbe superflua affatto. È là, in quella intimità soggettiva di affetto, in quel bisogno sì potente del vicendevole possesso del cuore e di tutto l'essere che sta l'essenza del matrimonio: e tutto questo è un ordinamento sublime di natura, uno di quei grandi e sapientissimi ordinamenti, che si chiamano *Instituzione naturale*. Chiamarla un contratto, e riporne l'essenza in una di quelle formole volgari esterne, *do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias*, è degradarla interamente. La stessa romana sapienza ne conobbe la massima differenza, nè mai si avvisò di confonderla coi contratti. La stupenda definizione di Modestino posta in capo al famoso titolo, *De Ritu nuptiarum*, dice come quella giurisprudenza sapeva penetrare l'intima natura del matrimonio, e giustamente sclamerò ancor io con un dotto moderno: *Ripugna alla sua propria natura dichiararlo un puro rapporto di diritto*, E NOMINATAMENTE UN SEMPLICE CONTRATTO. *Le legislazioni, loro malgrado, furono costrette di riconoscere ciò, ad onta che classificassero il matrimonio fra i contratti.* (SCHULTE, *Manuale del diritto matrimoniale cattol.*, § 1 nota 9). Se la manifestazione esteriore della ferma volontà interiore è una forma indispensabile, perchè consti di tale volontà, ciò non può confondersi colla volontà stessa: improprio è ancora chiamare una tale mani-

festazione col nome di consenso, se con tale voce si voglia indicare una pura accettazione di condizioni offerte come nelle contrattazioni, nelle quali non si va oltre ad un utile materiale: qui non vi è propriamente *assenso*, ma unione intima di sentimenti, dei quali natura sola è autrice: è sentimento di compagnia, come propriamente suona la voce *consensus*, che è ben altra cosa dall'*assentio*. Conchiudiamo dunque col dotto tedesco precitato, che *solamente i legali di nessuna levatura collocano il matrimonio fra i contratti* (*loc. cit.*). Esso è una grande opera della natura, per quanto nel tradurla in atto vi intervenga la volontà libera dell'uomo. La libera volontà, la ragione morale dell'uomo è quella appunto che la sublima, e fa che l'uomo sciente e volente ne sia il naturale ministro; ma non per questo cessa di avere la sua essenza nella gran legge di natura, e quindi si deve dire assolutamente che il *Matrimonio è un'istituzione naturale, morale:* la forma contrattuale che assume nella manifestazione dell'intimo affetto dell'animo e della preesistente irremovibile volontà, non è che un modo di esplicazione, non mai la sostanza: per le conseguenze e gli effetti giuridici del matrimonio è certo che tutto dipende da questo atto di manifestazione esteriore; ma chi non sa che se la legge positiva può e deve governare i rapporti o diritti che nascono da natura, essa punto non li crea? Essa regola il matrimonio, come la proprietà; ma essa non crea il matrimonio, come non crea la proprietà, che è ancor essa un'*instituzione naturale.*

Ora cos'è il sacramento nel matrimonio? Gl'infelici scrittori della *Civiltà Cattolica* hanno detto, che *la ragione del sacramento non è la qualità del contratto, ma per divina elevazione il contratto medesimo* (Ser. VI, vol. II, pag. 261). Sia libero a quei signori porsi fra i *legali di nessuna levatura, collocando il matrimonio fra i contratti:* sia libero a loro saperne meno sulla nobiltà di un sacramento che non Modestino, uomo pagano, nella sua stupenda definizione del matrimonio: noi cercheremo altrove una sapienza più bella e sicura, la cercheremo da una Sinodo ecumenica, definiente in materia di fede. Ecco le parole con cui il Tridentino prelude ai canoni dommatici sul matrimonio (Sess. 24): « Il primo padre del genere umano, per « istinto dello spirito divino, pronunziò perpetuo e indissolubile

« il legame del matrimonio, quando disse: Questo ora è osso delle
« mie ossa, e carne della mia carne; per lo che l'uomo la-
« scierà suo padre e sua madre, e starà congiunto alla sua
« moglie, e saranno due in una sola carne.

« Cristo signore insegnò più apertamente, che due solamente
« sono uniti e congiunti da questo vincolo, quando riferendo
« quelle ultime parole como profferite da Dio, disse: Adunque
« non sono due, ma una sola carne: e subito confermò *la in-
« dissolubilità del medesimo vincolo, tanto prima pronunziata da
« Adamo*, con queste parole: Dunque ciò che Dio congiunse,
« l'uomo nol separi.

« Lo stesso Cristo poi, institutore e perfezionatore dei vene-
« rabili sacramenti, COLLA SUA PASSIONE CI MERITÒ LA GRAZIA,
« LA QUALE PERFEZIONEREBBE QUEL NATURALE AMORE
« E CONFERMEREBBE L'UNIONE INDISSOLUBILE, E SANTIFICHEREBBE
« I CONIUGI. Il che volle significare Paolo apostolo, dicendo:
« O mariti amate le vostre consorti, siccome Cristo amò la
« Chiesa, e diede sè stesso per lei; subito soggiungendo, questo
« sacramento è grande; ma io vi dico in Cristo e nella Chiesa. »

Attendano di grazia gli scrittori della *Civiltà*, che non già il *contratto*, ma sibbene *l'amor naturale*, ossia l'intimo affetto dell'animo, che dissi sopra, è ciò che Cristo ha perfezionato colla sua grazia, cioè elevato a sacramento: affetto essenzialmente monogamatico e indissolubile, perchè intensissimo e rigidamente esclusivo. Che gli acattolici neganti il sacramento, e partigiani della solubilità, abbiano posto il matrimonio fra i contratti, si capisce; perocchè onde sostenerne la solubilità, bisogna appunto riporlo tra le formole contrattuali e dipendenti da puro assenso esteriore, mutabile a volontà dei contraenti; ma che gli scrittori della *Civiltà* sieno caduti sì in basso, è proprio singolare. E sì che non si trattava che di rileggere un libro sì noto, come il Tridentino; ma così va la cosa fra questi uomini che *modestamente* da sè medesimi si dicono *colonna e firmamento della verità.*

Quando adunque diciamo il matrimonio essere un sacramento, vogliamo significare che Gesù Cristo colla sua passione ha meritata all'uomo una grazia *santificante l'amor naturale*, che porta i due coniugi *all'unità indissolubile e perpetua, santificando loro*

stessi. È dunque *quell'amor naturale*, quell'*unità indissolubile* dei cuori come di tutti due gli individui, che Cristo ha elevato a sacramento. Non siamo noi poveri scrittorelli del *Mediatore*, che lo diciamo; è la Sinodo sacrosanta di Trento, e parlante in materia di fede.

Tre cose dunque sono distintamente a considerarsi nel matrimonio pel cattolico; cioè *l'amor naturale* che trae seco *l'unità indissolubile degli animi e dei corpi, il modo di esteriore manifestazione ed affermazione* di quell' affetto intimo e unitore, *la grazia santificante* di Cristo, ossia (*u*) il *Sacramento.*

Qui cade naturale il quesito, se queste tre cose sieno separabili pel cittadino in genere, e pel cattolico in ispecie. Che in genere pel cittadino, cioè senza riguardo alla sua religione, sia separabile l'*instituzione di natura, la modalità contrattuale e il Sacramento*, è così vero, che il matrimonio esiste per l'Israelita, come per chiunque altro, senza che per lui nè sia, nè possa essere sacramento. Il matrimonio poi può stare come sola instituzione di natura, e sta di fatto per quei popoli, che sono fuori del Cristianesimo professante il matrimonio-sacramento, finchè presso loro non si stabiliscono riti e leggi positive, che ne fanno un atto civile, o per lo meno sociale. Quello che non può stare da sè è la modalità contrattuale, mediante cui si manifesta l'affetto interno movente della volontà già antecedentemente deliberata, essendo qui applicabile il noto assioma, *nihil esse potest in voluntate, quin prius fuerit in intellectu.* Il consenso matrimoniale non è un *sì* materialmente pronunziato; è un atto esteriore di volontà interna, serio, prudente, e che argomenta la preesistenza dell' affetto coniugale, dell' *amor naturale*, che forma l'essenza del matrimonio. Se un ribaldo, mentre afferma esteriormente di volere il coniugio, negasse internamente, in faccia alla legge positiva umana resta indelebilmente vincolato alla parola, ma in faccia alla coscienza e a Dio il suo atto è nullo, perchè mancante di un requisito essenziale, la volontà di contrarre. La morale cattolica, la quale entra fino nei penetrali della coscienza, insegna appunto che per la parte di mala fede

(*u*) Sarebbe meglio dirla REM SACRAMENTI, chè IL SACRAMENTO risulta dalla sintesi dell'elemento visibile e della grazia invisibile.

la convivenza diviene concubinato; ed il confessore deve obbligarla ad una rinnovazione sincera di consenso, onde il matrimonio sia convalidato.

Queste cose sono abbastanza chiare pei non-cattolici; ma ci resta a sapere, se pel cattolico sono separabili l'instituzione naturale, la modalità contrattuale e il sacramento. Dai più suolsi rispondere invero che no. Il *Mediatore* ha trattato in questo anno stesso (*pag.* 45, 69 e 97) cotesto argomento, e io non ripeterò quanto ne disse il suo valente Direttore, commentando la *Lettera del Duca di Saldanha*: starò pago di mettere innanzi una ipotesi, per certo non impossibile, per quanto nell'atto pratico potesse parere una stranezza. Due cattolici, credenti il matrimonio essere sacramento, ma non intenzionati di ricevere un sacramento pongono in atto quanto costituisce un vero matrimonio, e per dimostrare che non disconoscono la Chiesa, lo contraggono innanzi al parroco, eseguendo letteralmente il prescritto dal Tridentino. Quando però manifestano la loro volontà, ognuno intende di compiere unicamente la naturale instituzione, ma positivamente hanno intenzione di non compiere o ricevere un sacramento. È indubitato, che tale matrimonio consegue tutti gli effetti legali dipendenti dalla legge canonica, come avverrà della civile rinnovando il loro atto innanzi all'ufficiale civile: è certo che consumato il matrimonio esso è indissolubile in forza della legge universalissima di natura; è certo insomma, che esso è un matrimonio pienamente legittimo e rato; ma sarà desso un sacramento? O rinnegare (v) che l'intenzione sia necessaria per costituire un sacramento, o convenire che tale matrimonio, benchè legittimo e rato, non è un sacramento. Eppure nell'ordine di natura e nel giuridico esso è indissolubile, è un vero matrimonio. I due strani contraenti avranno agito illecitamente, ma validamente; avranno peccato, se così vogliasi; ma egli è certo che il loro matrimonio non può diventare sacramento, se non quando vi concorra la volontà di compierlo come tale. Ripeto che ciò sarebbe una singolare stranezza; ma si potrebbero appuntare di eresia tali coniugi, e quindi ritenerli fuori della Chiesa? Essi credono che Cristo abbia elevato il matri-

(v) Forse un rigido seguace dell'opinione del Caterino troverebbe che ridire.

monio a sacramento, ma per una strana loro opinione, o non si credono degni di riceverlo, o vogliono rimettere il sacramento ad altra epoca. Che ne dicono i propugnatori della inseparabilità? Pongano pure che il sacerdote sia il ministro del sacramento, secondo un'opinione teologica, ma come il battesimo amministrato a chi vi ripugna colla sua volontà resta nullo, nè è sacramento, così di certo avverrà del matrimonio nell'ipotesi da me fatta. Sarebbero essi disposti ad accordarne la solubilità? Ma ricordino bene le parole citate del Tridentino: « Il « primo padre del genere umano, per inspirazione dello Spirito « Santo, pronunziò il vincolo del matrimonio perpetuo e indis- « solubile: » ricordino che Cristo in proposito del libello di repudio permesso da Mosè, lo dichiarò una corruzione della legge naturale, affermando che ciò fu concesso solamente *ob duritiem cordis* degli Israeliti: ricordino che sebbene nella dottrina cattolica, allorchè uno dei coniugi infedeli riceve il battesimo e l'altro non consente di perseverare nell'unione, possa il matrimonio essere disciolto, tuttavia non può separarsi pel solo fatto del battesimo, e che se ambidue si convertano, non possono separarsi in niun modo. Che oggi poi in Italia la separazione sarebbe divenuta impossibile, essendo negata dalla legge civile.

Ma vi è di più. L'impedimento della differenza piena di culto non è coevo alla Chiesa, ma di parecchi secoli posteriore: non è impedimento di legge divina, ma solamente ecclesiastica e dispensabile dalla Chiesa. Ora nei matrimonii misti di persona cattolica con persona infedele, che pure era valido e indissolubile pel cattolico, si aveva il sacramento? Chi non è battezzato, non è soggetto capace di alcun altro sacramento. Eppure quelli erano veri matrimonii, e lo sono anche oggidì in faccia alla Chiesa, posta la dispensa di questa.

Ell'è dunque affatto insostenibile l'opinione che vuole il sacramento assolutamente inseparabile dall'instituzione naturale; perchè oggi ancora, dopo la legge tridentina sulla clandestinità, è possibile matrimonio vero anche in faccia alla Chiesa senza che sia sacramento, come consta dalle cose predette. E invero poniamo che dimani la Chiesa abolisse il decreto Tridentino sulla clandestinità, come è liberissima di fare: quando il ma-

trimonio fosse compiuto dinanzi all' ufficiale civile nelle forme prescritte dal Codice, e non ostandovi impedimenti canonici, che lo irritino, sarebbe egli vero matrimonio? Risponde la Sinodo tridentina al *cap. I, de Ref. Sess.* 24; eccone le parole: « Benchè non sia da dubitarsi che i matrimonii clandestini, fatti « per libero consenso dei contraenti, *siano matrimonii rati e* « *veri*, finchè la Chiesa non li fece irriti; e perciò a buon « diritto coloro sieno da condannarsi, siccome la S. Sinodo li « condanna di anatema, che negano essere dessi veri e rati...; « nullameno, ecc.; » proseguendo a dire, che la Chiesa ne riprovò sempre la natura di clandestini; e quindi asserendo la necessità che un atto sì grave sia pubblico, viene poscia a stabilire che sieno in seguito irriti e nulli, se non sieno contratti *praesente parocho... et duobus vel tribus testibus*. Non è dunque una sentenza di privato dottore, ma di una Sinodo ecumenica, la quale viene in appoggio dell'esposta dottrina: e si guardi bene come la Sinodo evita ogni questione; perocchè dice che tali matrimonii sono *legittimi e rati*, benchè clandestini, ma non dice che sieno sacramento.

Ma io aggiugnerò un' ultima ragione. Un matrimonio irrito in faccia alla Chiesa non è certamente sacramento: ora avvenga che due cattolici contraggano il matrimonio civile, e lo consumino: indi a qualche tempo, rivenendo al dovere di loro coscienza, si risolvono di provvedere all'errore commesso: il matrimonio però ha contro di sè un impedimento canonico, per esempio, di quarto grado di consanguineità o di affinità. Che farà la Chiesa? Vorrà la separazione? Non già, ma dispenserà dall'impedimento, onde abbia luogo il matrimonio cattolico come sacramento. Spingiamo più avanti l'ipotesi. I contraenti, di cui facciamo il caso, lasciano scorrere tempo, nascono figli, e dopo viene abolito il Codice attuale, e, per esempio, si rimette il Codice Albertino, e di più lo Stato, cassando in radice la legge attuale, dichiara che ciascuno deve provvedere a sè, secondo la propria religione. Voglio essere largo: ammetto che la Chiesa abbia proceduto fino alla scomunica contro i nostri coniugi. Sotto la nuova legislazione, che presupposi, essi presentansi alla Chiesa, e chiedono l'assoluzione dalla censura, disposti anzi a separarsi. Accetterebbe la Chiesa la separazione? No: e l'ipotesi

non è ipotesi, ma fatto storico. Essa non procederebbe tutto al più che siccome fa nei matrimonii degli eretici, dispenserebbe dagli impedimenti, ma terrebbe ferma l'indissolubilità del coniugio. Perchè? Perchè anche fra battezzati vi può essere matrimonio che non sia sacramento.

Ma è tempo di venire alla seconda parte di questo articolo, e dire dell'economia serbata dalla Chiesa nel porre impedimenti dirimenti il matrimonio. Gli impedimenti traggono origine da una legge che si oppone: cotesta legge può essere la naturale, o positiva divina, o positiva umana. In ordine alla prima, nè la Chiesa nè lo Stato possono variare nulla: l'impotenza fisica sarà sempre un impedimento che rende nullo il matrimonio, nè alcuno può derogarvi: saravvi una convivenza, non mai un matrimonio. Cristo poi non avendo che posto il *legame*, ossia riconfermata l'instituzione naturale indissolubile, monogamatica, nulla aggiunse nè tolse alla legge naturale in quanto ad impedimenti: santificò l'instituzione colla grazia, ossia elevandola a sacramento, ma non restrinse la libertà più di quello che si avesse per legge di natura: prova che era Dio sapientissimo, e che la Redenzione non distruggeva la Creazione.

Dopo la discesa dello Spirito Santo la Chiesa principiava il suo meraviglioso esplicamento, e si dilatava in grande società. Essa trovavasi dapprima in mezzo alla società romana, che aveva leggi sul matrimonio: alcuni gradi di consanguineità, l'affinità, l'adozione erano un impedimento nel diritto romano, non lo erano in faccia al Vangelo. Supponiamo che la Chiesa, restringendosi a sè sola, non si fosse curata di uniformarsi al gius dell'impero, dove non si opponeva al Vangelo: il fedele in coscienza poteva contrarre matrimonio con un affine, ma quello non era matrimonio in faccia allo Stato; non dunque legittimo, nè avente gli effetti giuridici: ecco turbato l'ordine delle famiglie, la successione, la proprietà. La Chiesa quindi adottava gli impedimenti del romano diritto, e così cooperava da sua parte al bene della società civile.

Finchè i fedeli furono pochi, e lo stato delle opinioni non era alieno, essa abbandonò alla privata coscienza i matrimonii misti; ma quando il paganesimo non fu più che tollerato, e giorno per giorno scompariva dalle provincie romane, cominciò a riconoscersi

la sconvenienza di matrimonii fra cattolici ed infedeli: quindi cominciò l'impedimento della differenza di culto, che prima fu impediente pei figli di chi era stato ordinato vescovo o prete dopo il matrimonio, poi fu generalizzato come tale a tutti i cattolici: da ultimo fu costituito *dirimente*, quando lo stato delle opinioni fu avverso totalmente alle mescolanze religiose anche in rapporti strettamente civili. In verità quando i sentimenti di intolleranza prendevano il sopravvento assoluto nelle masse, avrei voluto vedere come avrebbe fatto la Chiesa ad ammettere i matrimonii fra cattolici e non battezzati. Noi uomini del secolo XIX viviamo in una atmosfera troppo diversa, perchè siamo capaci di pesare con equa bilancia gli effetti delle opinioni in secoli tanto diversi dal nostro.

Non parlerò dell'impedimento dell'*Ordine*, perchè mi ripeterei: a principio la Chiesa era posta fra due estremi da cui bisognava uscire con tutta prudenza: la società ancora piccola aveva bisogno di pochi ministri, ma pari all'arduo ufficio, quando la più bella prospettiva del Chierico era il martirio: conveniva prenderlo quale poteva aversi, purchè fosse eroico nella sua fede. Scegliendolo coniugato non conveniva turbare le famiglie; quindi la convivenza permessa: se però era celibe, dovette sempre rimaner tale, come avevano fatto Giovanni e Paolo. Eravi un'altra ragione: l'impura setta dei Nicolaiti ripudiava il matrimonio: il diacono Nicolò, suo autore, separandosi dalla moglie col pretesto dell'Ordine, aveva data origine ad una licenza tale, che rado è scontrarne una pari: la vaga venere si pretese lecita in nome della religione: spettava dunque alla Chiesa non solo anatematizzare l'errore, ma provare col fatto che il matrimonio è cosa santa, che è un sacramento. Indi il canone detto apostolico V: *Episcopus aut presbyter, aut diaconus uxorem suam praetextu religionis non abiicito; si abiicit, segregator a communione; si perseverat, deponitor*. Ma quella doveva essere moglie sposata prima dell'Ordine, imperocchè ciò viene assicurato dal successivo canone 25 che dice: *Ex his qui celibes in clerum pervenerunt, iubemus lectores tantum et cantores (si velint) nuptias contrahere*. Così fu stabilito il celibato del clero fino dai primi secoli, e quindi l'impedimento dell'Ordine.

In quanto al Voto era di necessità stabilirlo, dal punto che

un uomo se lo imponeva da sè medesimo. Qui la Chiesa non faceva che rendere giuridico ciò che l'individuo dimandava di imporre a sè medesimo, come legge e di sua volontà seriamente deliberata.

L'adozione civile, regolata dal diritto romano, dava luogo all'adozione spirituale nei due sacramenti del Battesimo e della Cresima. Oggidì questa è omai ridotta ad una pura formalità; ma non fu così in altri tempi; e non è così nemmeno oggi, parlando in istretto diritto: il compadre e la comadre nel Battesimo e nella Cresima fanno atto solenne di adozione nell'ordine spirituale; e se la pubblica moralità ha fatto comprendere la sconvenienza di matrimonio fra coloro, che mediante l'adozione civile venivano a costituire una sola famiglia, con più ragione questa sconvenienza doveva comprendersi, quando ebbe prevalso il sentimento cattolico in ordine alla compaternità spirituale.

La stessa ragione si ha l'impedimento di *pubblica onestà*, dirimente il matrimonio in primo grado di parentela, se consegua agli sponsali *de futuro*, e fino al quarto grado canonico, se provenga da matrimonio rato. Il matrimonio è un sacramento pel Cattolico, e quindi la sola valida promessa veste un carattere si solenne e religioso, che niun'altra promessa fra due credenti potrebbe essere più augusta. Spiritualmente parlando vi ha qui altrettanto debito di riverenza, quanta ve n'ha nell'adozione. Dal giorno della promessa, lo sposo potenzialmente entrò nella famiglia della sua fidanzata, e questa nella famiglia dello sposo. Avrei desiderato che un tale impedimento si ponesse anche nel Codice: esso arguisce due sublimi sentimenti di pubblica moralità; l'uno cioè un alto rispetto all'instituzione naturale del matrimonio; l'altro una salvaguardia della moralità della famiglia. Il legislatore italiano, che in fondo ha copiato il diritto della Chiesa cattolica, fu troppo leggero in ciò che riguarda gli sponsali, e io credo che fra non molto il Codice dovrà correggersi su questo punto. Non finirò probabilmente senza dirne qualche cosa.

Vano è parlare dei *delitti* impedienti il matrimonio. Ad un sacramento non può prepararsi l'uomo coll'omicidio o coll'adulterio: è troppo noto.

Il Ratto e la Violenza naturalmente fanno impossibile il matrimonio, la cui base per sentenza della medesima Sinodo Tridentina è *l'amor naturale,* a cui Cristo *ha meritata la grazia colla sua Passione.* Questi sono impedimenti di naturale diritto, che il medesimo Codice italico ha riconosciuto, quando ha circondato il matrimonio civile di tali cautele, che è impossibile costringere una donna al matrimonio contro sua volontà.

Ma dove più splende l'economia della Chiesa negli impedimenti matrimoniali dirimenti, è in quello della *condizione di schiava nella donna.* La Chiesa, nella sua divina instituzione, non conosce schiavitù: Cristo ha riportato nel mondo il grande principio di *libertà, fratellanza* ed *uguaglianza*; ma l'uomo decaduto va lento nel conoscere la verità. A fianco del Vangelo si avevano le civili instituzioni, e se la piaga della schiavitù è la più ontosa, la storia ci prova quanto sieno ardue le sociali rivoluzioni, che la cancellano. Per la Chiesa dunque non rimaneva, nè resta ancora altra via, dove ancora non penetrò la civiltà, che o di porre fra gli impedimenti l'*ignorata condizione di schiava* nella donna, od esporsi ai conflitti conseguenti ad un matrimonio valido in diritto cattolico, e non validabile in diritto civile. Ecco la ragione di questo impedimento, ed ecco la prova suprema di quanto ha saputo fare la Chiesa, allorchè le passioni non offuscavano la mente de'suoi ministri. Oggidì traversiamo un periodo di lotta e di fanatismo; ma la calma verrà, e quando gli animi ragioneranno pacatamente, si capirà che è interesse della Chiesa non già di avversare una legge civile, che consacra la natura monogamatica e indissolubile del matrimonio, ma sì di prestarle tutto l'appoggio, di cui è capace il potere religioso dominante sulle coscienze: si capirà quanto la civiltà progredita possa essere tollerante, senza ledere il sentimento religioso, e verrà tempo che da un lato lo Stato migliorerà la sua legge matrimoniale, e la Chiesa ridurrà i suoi impedimenti uniformi alla legge civile, come fece appunto quando essa comparve in seno alla dominazione romana, e quando più tardi si trovò a contatto col feudalismo.

Ci resta a discorrere della clandestinità, che fu resa impedimento dirimente alla Sinodo di Trento. Perchè mai solo dopo quindici secoli fu fatta questa legge? Avanti il Tridentino, il ma-

trimonio clandestino era illecito ma valido; ossia la clandestinità era impediente non dirimente: la ragione della legge la dà la Sinodo in queste parole (Sess. 24, c. I, *De Ref. matr.*): « Ma « poichè la S. Sinodo conosce, che tale proibizione non giova, « e considerando i gravi peccati, che traggono origine dai me- « desimi matrimonii clandestini, principalmente in coloro che « si pongono in uno stato di dannazione, quando abbandonata « la prima moglie, colla quale avevano contratto secretamente, « contraggono con altra pubblicamente, e vivono seco in per- « petuo adulterio; al qual male non si può ovviare dalla Chiesa, « che non giudica delle cose occulte, se non si adoperi un qualche « rimedio più efficace; perciò seguendo le orme della S. Sinodo « lateranense sotto Innocenzo III celebrata, comanda che in av- « venire, prima di contrarre matrimonio, si denunci per tre volte « dal proprio parroco in tre giorni festivi... (quindi) si proceda « al matrimonio in faccia alla Chiesa; in cui il parroco interro- « gati l'uomo e la donna, e udito il loro mutuo consenso, o dica: « *Io vi congiungo in matrimonio nel nome del Padre, e del Fi-* « *gliuolo, e dello Spirito Santo;* ovvero usi altre parole, secondo « il rito ricevuto in ciascuna provincia... Quelli che altrimenti « che in presenza del parroco od altro sacerdote per licenza del « parroco o dell'Ordinario, e di due o tre testimonii tenteranno « di contrarre matrimonio, la Sacra Sinodo li rende inabili a « contrarre per tal modo, e decreta che sieno irrite e nulle « siffatte contrazioni, siccome le dichiara irrite e le annulla col « presente decreto. »

Ecco dunque la suprema ragione, che mosse la Chiesa; l'umana malizia che, tradendo la coscienza, frangeva il vincolo coniugale. Se l'11 di novembre 1563, epoca del famoso decreto, vi fosse stata la legge civile del matrimonio, quel decreto non si sarebbe fatto; perocchè tutto il suo scopo è di rendere inevitabilmente pubblico l'atto di matrimonio, e così impedire l'infrazione del vincolo coniugale. La legge della Chiesa segna dunque un grande progresso anche civile, e fu dessa che insegnò allo Stato, quanto gli incombeva in ordine al matrimonio. Certi ignoranti o stolti hanno spesso fatto un rimprovero alla Chiesa di essersi impossessata del matrimonio: ma questo è da forsennato: la Chiesa non fece che precorrere allo Stato, e compiere un suo alto do-

vere nell'ordine religioso, facendo un benefizio anche alla società civile per la parte cattolica de'suoi membri. Dopo il decreto del Tridentino, gli effetti giuridici nei matrimonii dei cattolici non rimasero più incerti: la legittimità della prole, l'ordine delle successioni furono assicurati: il libro dei matrimonii, tenuto dal parroco allato a quelli delle nascite e delle morti, costituì un vero *stato civile*, mentre erano cose ecclesiastiche. Lo Stato non ha fatto che copiare l'istituzione, e fra noi resta ancora incerto se migliorandola o deteriorandola. Lo Stato, che non può giugnere fino alla coscienza, non può che applicare il sistema delle penalità; ma per quanto efficace, esso cede in bontà alla potenza del dovere intimato dalla coscienza, e per di più fiancheggiato dalla penalità, come è nel parroco. Se tutte le confessioni religiose avessero registri di nascita, morte e matrimonii, come gli ha la Chiesa cattolica, sarebbe stato forse meglio che i ministri dei varii culti trasmettessero allo Stato questi registri; ma è troppa la difformità dei culti non cattolici dalla civiltà progredita, e lo Stato non solo aveva diritto, ma stretto dovere di attuare esso uno *stato civile* dei cittadini, qualunque ne sia la religione.

Comunque sia, possiamo conchiudere, che se all'epoca del Tridentino tutti gli Stati avessero avuta la legge del matrimonio civile, e quindi non fossero stati possibili i matrimonii clandestini coi disordini conseguenti, la Chiesa non avrebbe fatta la sua legge prescrivente la solennità del matrimonio sotto pena di nullità.

Ora che deve fare? Forse abolire la sua legge? Se la civiltà avesse portati ovunque i suoi benefizi; se il matrimonio fosse dovunque contemplato dalla legge civile, come ora lo è in Italia, cioè monogamatico e indissolubile; non vi sarebbe difficoltà che la Chiesa derogasse alla legge stabilita or sono tre secoli a Trento: forse potrebbe ancora accadere, perchè tanta è la sapienza che informa questa divina instituzione che, salvo il caso di momentanea passione degli uomini che la reggono, non ha pari nel mondo; ma le condizioni dell'umanità sono sì lungi dall'essere normali, il benefizio della civiltà è ancora tanto ristretto sulla faccia del globo, il matrimonio generalmente predominato dalle false dottrine acattoliche o non cristiane, che nulla

di peggio potrebbe darsi. Quando nella vecchia e culta Europa si hanno codici legalizzanti la vergogna del divorzio; quando l'Austria, col suo vanto affettato di gran potenza cattolica, mantiene in vigore una *patente* di diritto matrimoniale come quella pubblicata l'8 ottobre 1856, e la conseguente legge per gli affari matrimoniali dell'impero, è impossibile che, anche volendolo, la Chiesa abroghi la sua legge. Perchè ciò potesse essere, bisognerebbe che in tutti gli Stati, ove sono dei cattolici, la legge civile dichiarasse il matrimonio indissolubile e monogamatico, nè quindi tangibile sotto questo rapporto da legge o potestà umana. Finchè qualche codice ammetta la solubilità, ovvero accetti il matrimonio dalle religioni diverse, come fa la legge austriaca, e quindi lo dichiari indissolubile pel cattolico, solubile per gli altri; ognuno vede che la Chiesa deve rimaner ferma, e richiedere pe'suoi seguaci la solennità delle nozze dinanzi al proprio ministro, conforme ha stabilito il Tridentino. La Chiesa è custode suprema del vero religioso, e in questa materia, bisogna confessarlo, è custode ancora del vero naturale. Chi conosce la Decretale d'Innocenzo III (*De Divort.*, c. 8) ne ha una prova la più luminosa. È in ossequio a questa legge naturale, che ivi è stabilito non potersi il convertito rimaritare finchè viva la moglie sua da lui ripudiata avanti il battesimo, salvo il caso ivi contemplato: e la ragione la dice chiaramente il Pontefice con queste parole: *Quum per sacramentum Baptismi non solvantur coniugia, sed crimina dimittantur.*

Ma raccogliamo le vele e riduciamoci in porto. Il matrimonio *legittimo* differenzia dal *rato*, in quanto il primo sia conforme alla legge civile degli Stati, ed il secondo è compiuto secondo la legge della Chiesa. Laddove la legge civile accetta il matrimonio civilmente dalla Chiesa cattolica, come faceva il Codice Albertino, esso era *legittimo* quando era *rato*: quando sotto l'Impero, fatto cristiano, la legge canonica accettò dalla civile romana le disposizioni dei matrimonii, nè richiedeva la presenza del parroco sotto pena di nullità, il matrimonio era *rato* quando era *legittimo*. Oggidì le due legislazioni procedono in Italia separatamente, e vi ha il matrimonio *legittimo* per tutti i cittadini, e di conserva il matrimonio *rato* per il cattolico. L'una legge non fa opposizione all'altra, perocchè la legge civile non divieta che pre-

ceda l'atto religioso, nè la Chiesa colpisce di pena spirituale il cattolico se premetta l'atto civile. L'una e l'altra però dichiara, che un matrimonio non compiuto secondo la forma prescritta da lei, non è matrimonio in faccia ad essa, nè quindi sorte effetti giuridici nel proprio ordine. Perciò i nati da matrimonio puramente *rato* non sono più che figli naturali in faccia alla legge civile, e i nati da matrimonio puramente *legittimo* sono al più tali in faccia alla Chiesa: nell'ordine civile non possono dunque succedere al padre come i figli legittimi, e nell'ordine religioso non sarebbero capaci, per esempio, degli ordini sacri, o di benefizio ecclesiastico senza dispensa ecclesiastica. Questi matrimonii non sono avuti per tali dalla legge rispettiva, nè per gli effetti giuridici vanno oltre al concubinato.

Ora poniamo il caso che sia compiuto il matrimonio sotto l'una o l'altra forma, e quindi facciamo l'ipotesi di un matrimonio, *legittimo* non *rato*, e di un altro che sia *rato* ma non *legittimo*: ma l'ipotesi sia, che la validità provenga solamente da difetto di *forma*. Rigorosamente parlando, la legge sì civile che ecclesiastica cattolica richiede il divorzio o la separazione, come nel pretto concubinato? Ne vennero figli, e si costituì una famiglia, a cui non manca che la formalità della legalizzazione. Che farà il giudice chiamato a risolvere in cotale imbroglio? Oggidì non può prevedersi, perocchè noi Italiani non abbiamo ancora una giurisprudenza civile su questa materia; ma la questione è risolta da secoli nella scienza e giurisprudenza cattolica. La morale cattolica fa obbligo di coscienza al credente di rendere *rato* un tale matrimonio, onde provvedere e all'anima e alla prole, e ciò pure impone la giurisprudenza canonica. Non saprei dire quale sarà per essere la giurisprudenza civile in Italia; ma io credo che diverrà uguale, e cioè verificato che realmente il matrimonio non manca che della *formalità legale*, ma che nel resto non vi erano impedimenti, e *naturalmente* (si badi bene alla parola *naturalmente*) quello era un vero coniugio, constando del libero e vero consenso, e della attuazione dell'*instituzione naturale*, la cui essenza è l'*amor naturale*, come stupendamente si esprime il Tridentino, il giudice sentenzierà doversi *legittimare* il matrimonio, convalidandolo civilmente.

E qui non fia inutile avvertire più esplicitamente, che se la

legge positiva umana può apporre impedimenti dirimenti, il che da parte della Chiesa è domma già definito dal Can. IV *(Sess. 24 De Sacr. Matrim.)* della Sinodo tridentina, questi impedimenti non ponno essere che motivati dalla necessità di regolare un atto sì grande, sul quale si riposa tutto l'ordine della società: errore tuttavia sarebbe l'affermare che la legge umana crei essa il matrimonio, e ne costituisca l'essenza: la legge umana non può che annullarne le conseguenze, facendo una legittima opposizione alla validità del consenso: nel resto è la natura che, mediante *l'affetto naturale*, pone l'essenza del matrimonio. E invero qual legge è al mondo che ricusi la convalidazione possibile di un matrimonio, che altronde sarebbe vero matrimonio? Ma qual legge umana, vuoi ecclesiastica vuoi civile, si arrogherebbe di convalidare un matrimonio nullo per impotenza? Qual legge anzi non ammette in questo caso la piena soluzione del matrimonio riputato tale, perchè esternamente *legittimo* o *rato?* Così è; perchè la legge positiva umana, poggiandosi su ragioni di alta importanza sociale, ben può e deve regolare tanta instituzione, ma non può essa crearla o costituirne la essenza.

Che farà dunque la Chiesa in caso di conflitto, e dato che un cattolico, avendo contratto un matrimonio *legittimo*, secondo il Codice in Italia, indi espatrii, e voglia contrarne uno *rato*, adducendo che il matrimonio civile è nullo in faccia alla Chiesa, nè fuori d'Italia ha vigore il Codice italiano? Accetterà la nullità canonica del matrimonio, perchè non fu *rato*, ma puramente *legittimo?* Ben altrimenti; perocchè secondo la legge naturale quello è vero matrimonio: essa quindi imporrà di convalidare l'unione coniugale secondo la forma cattolica, ma terrà ferma l'unione, che, non posta la legge della Chiesa fatta a Trento, sarebbe stata un matrimonio, illecito sì ma valido anche canonicamente.

Dal che ognuno vede come la legge tanto civile che canonica pone grande differenza fra il maritaggio naturalmente valido, ma *illegittimo* o *irrito* per legge positiva, e il matrimonio invalido per natura, ed anche non posta la legge umana, vuoi ecclesiastica vuoi civile. Forse nei primi istanti può essere che i tribunali del regno, fatta una causa di matrimonio rato, ma diffettante di *forma civile*, si pronunzino pel divorzio, ossia per

la sua nullità assoluta; ma in avvenire non lo credo: imperocchè quando in seguito di tale matrimonio ne sia venuta discendenza, e una delle due parti, o i figli ne chiedano la convalidazione civile, non so figurarmi che, per solo puntiglio di esteriorità si vogliano infrangere i vincoli della famiglia, e ruinare i figli innocenti. Nè lo Stato in caso accetterebbe il matrimonio dalla Chiesa; perocchè siccome la Chiesa si adopera a convalidare le unioni irrite per difetto di forma, ma fatte con animo deliberato a vero matrimonio, perchè in legge di natura essa unione è tale, giusta la regola del diritto, *Nuptias non concubitus sed consensus facit*, così lo Stato dovrà riconoscere che il matrimonio *rato* è altresì un *matrimonio di legge naturale*, nè come tale potrà ricusarne la convalidazione.

E invero, poniamo che due persone cittadine pienamente libere e *sui iuris* o firmando una scrittura, o in presenza di testimonii dichiarino di unirsi in matrimonio perpetuo e indissolubile, ma non si presentino nè alla Chiesa, nè all'uffiziale civile. Legalmente la loro unione è un concubinato, ma in legge naturale è matrimonio vero, e qui ha proprio luogo l'applicazione della sentenza: *Quod Deus coniunxit, homo non separet.* Una legge umana, che si ricusasse alla convalidazione, per solo *difetto di forma*, sarebbe una legge non dedotta dalla naturale, come vuole S. Tommaso, ma contraria alla naturale. La legge umana può stabilire delle penalità in proposito, ma non può negare la legittimazione a ciò che è in sè per legge di natura.

Quanto a me, che sono altamente compreso della sapienza della Chiesa, sono d'avviso che appunto in vista di queste considerazioni essa abbia stabilito ne' suoi canoni la deposizione e la scomunica contro il chierico, perchè se da una parte la legge ecclesiastica violata dal chierico apostata dall'Ordine è giusta, doverosa, da conservarsi assolutamente, pur tuttavia è legge umana, e quando il refrattario divenuto padre e avente famiglia rivenga in sè, ammette assoluzione dalla scomunica, e conservando la deposizione, lo lascia al suo stato a compiere i doveri di padre. La storia narra che di tal genere fosse appunto la risposta di Pio VII a Napoleone I, che lo sollecitava ad abolire il celibato ecclesiastico: *Si possono ben assolvere i coniugati, ma non abolire la legge.* Ora che importa in diritto canonico

l'assoluzione? Il ritorno puro e semplice all'antico canone di Neocesarea, che depone il chierico contraente matrimonio dopo l'Ordine sacro, ma non discioglie il matrimonio stesso. E perchè? Perchè il matrimonio trae la sua essenza da legge naturale. Nè si oppongano le parole della *Clem. unic. De Consanguin.* che dicono del chierico o monaco coniugatosi: ***Praecipientes ecclesiarum Praelatis, ut illos quos eis constiterit taliter contraxisse, excommunicatos publice tamdiu nuncient... donec suum humiliter recognoscentes errorem, separentur ab invicem, et absolutionis obtinere beneficium mereantur.*** Perocchè la costituzione sinodale parla di riabilitazione completa, cioè di assoluzione che gli abiliti novellamente all'esercizio del ministero sacro, ossia che tolga ancora la *deposizione.* Allora la Chiesa tiene fermo alla sua legge, che presso noi latini vuole la separazione dell'ordinato, il quale prima dell'ordine sia ammogliato, nè lo accetta che a questa condizione. E in vero, per quanto sia riprovevole l'errore di un tal chierico o monaco apostata, è domma che niun peccato è irremissibile, e meno poi se la colpa riguardi una legge umana: altronde quando la separazione portasse il sacrifizio dei terzi, come facilmente accadrebbe in queste apostasie dall'*Ordine* e dal *Regolare Instituto,* la stessa ragione dimostra che i pentiti ponno assolversi dal peccato, rimanendo ferma la deposizione, ma restituendoli alla comunione cattolica, che gli antichi canoni di sovente chiamano *laicale.*

Saranno queste a mio avviso le conseguenze della legge civile posta di fianco alla legge canonica, dacchè l'una e l'altra pongono per base che *il matrimonio è un'istituzione naturale, morale, essenzialmente monogamatica e indissolubile,* la quale poi nell'ordine religioso, mediante *la grazia è perfezionata, confermando quell'unione indissolubile, e santificando i coniugi:* cioè, da Cristo pei meriti di sua Passione fu elevata alla dignità di sacramento.

Qui nelle presenti congiunture cade una grave questione. Se l'Italia sopprima le corporazioni regolari, e assegni delle pensioni a chi professò voti solenni, potranno goderne gl'individui, che usciti dal convento contraggano matrimonio? Come altra volta, rispondo negativamente. Tali pensioni non sono un assegno dello Stato, ma una partecipazione ai frutti dei beni

religiosi cattolici, come il Chierico secolare percepisce frutti di un benefizio, che è parte dei beni cattolici *ecclesiastici*. Tale partecipazione è condizionata ad uno *stato speciale ecclesiastico o religioso,* cioè all' *Ordine* o al *Voto:* l'uomo tradendo la sua coscienza può apostatare, ma con ciò si pone fuori della società religiosa, perde affatto la *cittadinanza religiosa,* nè quindi può conservarne i diritti. Cotale individuo diventa *straniero* alla società, si è posto da sè fuori della medesima. Lo Stato facendo ciò non può mai tribuire tale assegno all' individuo come *cittadino*, ma solamente come *monaco* o *prete*. A quella guisa adunque che nel prete, ammogliandosi civilmente, subentra di pieno diritto la deposizione da ogni ufficio e beneficio, così vien meno per parità di ragione la capacità di fruire dei beni *religiosi* nel monaco; perchè uscito egli dal convento, questi prendono per lui la natura di benefizio ecclesiastico temporaneo.

Non dissimulo le gravi cause che possono dal Vescovo promoversi dinanzi ai tribunali: dal Vescovo dico, perchè il monaco dopo soppresso il convento cade sotto la giurisdizione diretta dell'Ordinario; ma non dissimulo ancora che nel caso i tribunali medesimi del regno dovranno dichiarare il monaco e la monaca professa decaduti dalla pensione, come all'uopo debbono riconfermare la deposizione dal benefizio nel Chierico *in sacris,* passante al matrimonio. È una conseguenza inevitabile della stessa libertà di coscienza e di culto. Il cittadino che muta religione, non è passibile di pene civili; ma esso non può pretendere di essere ad un tempo cattolico, e non cattolico, cioè di calpestare le leggi della Chiesa, mentre fruisce dei diritti e vantaggi da queste leggi provenienti. È così chiaro, che dirne di più sarebbe un volere dar luce al sole.

Con ciò metto termine a queste mie considerazioni. Nel resto se io non ho disapprovata la legge civile sul matrimonio, anzi la ho schiettamente sostenuta, ciò non vuol dire che la lodi in ogni sua parte. Gli sponsali sono trattati un po' troppo leggermente, e tanto più, se si vogliano paragonare alle solennità dell'atto matrimoniale. Il matrimonio non è un contratto: se per necessità delle cose si è costretti di applicargli esteriormente le forme contrattuali, non per questo si può abbassare

ad una convenzione fra due, colle formole, *do ut des, facio ut facias*, e somiglianti: ora gli sponsali, che sono l'iniziamento ad una instituzione naturale sì grande, debbono riguardarsi per qualche cosa più dei preliminari ad un contratto puro. La legge canonica ne dà un concetto più nobile, e posciachè il legislatore italiano ha tolta di peso la sua legge dalla ecclesiastica, poteva informarsene un poco più in ordine agli sponsali. Non mi stenderò qui a instituire un paralello fra la legge matrimoniale cattolica, e la civile italica: mi limiterò alla formola ordinata dal Tridentino, e quella desumibile dall'articolo 94 del nuovo Codice.

Vollero i Padri di Trento che il matrimonio avesse luogo dinanzi al parroco, siccome magistrato ecclesiastico della minima circoscrizione religiosa: lo Stato vi ha surrogato il sindaco. I Padri tridentini fecero precetto delle pubblicazioni *per tre successivi giorni festivi nella Chiesa, inter* MISSARUM SOLEMNIA: l'articolo 72 del Codice, dice: *Le pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due* DOMENICHE *successive*. Lascio la perentorietà delle fatte pubblicazioni, che è comune all'una ed altra legislazione, lascio le formalità dei testimonii da addursi per dispensa dalle pubblicazioni, e gli atti o fedi di nascita, di stato libero, di seguite pubblicazioni, e il fascicolo che per ogni matrimonio ne deve fare l'uffiziale dello stato civile; cose tutte che da secoli compiva la Chiesa, e vengo all'articolo 94, che riguarda l'atto di celebrazione.

Vollero i Padri di Trento che il parroco, assistito da due o tre testimonii, *interrogati l'uomo e la donna, e inteso il loro mutuo consenso o dica:* Io VI UNISCO IN MATRIMONIO NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIUOLO E DELLO SPIRITO SANTO, *od usi altre parole, secondo il rito ricevuto in ciascuna provincia.* (Noti il lettore, che in faccia alla Chiesa la Francia è una provincia, l'Iberia un'altra, e via via). Comanda l'art. 94 quanto segue: *L'uffiziale dello stato civile alla presenza di* DUE TESTIMONII... *riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito* PRONUNZIERÀ IN NOME DELLA LEGGE CHE SONO UNITE IN MATRIMONIO. Il sindaco dunque, *interrogati l'uomo e la donna*, come direbbe il Tridentino, e *inteso il loro mutuo*

consenso, o dirà: *In nome della* LEGGE VI DICHIARO UNITI IN MATRIMONIO, *ovvero adoprerà altre parole*, come sarebbero queste: VI UNISCO IN MATRIMONIO IN NOME DELLA LEGGE. Così surrogata la frase, IN NOME DELLA LEGGE, all'espressione augusta, *In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo*, le due formole sono identiche.

Sono ben lungi dal contestare ai benemeriti sindaci l'innocente piacere di vestire questo sacro carattere di *Sacerdoti* ministri della legge civile, e la tenera loro compiacenza di aggiugnere il sermoncino morale a senso dell'articolo 130: me ne compiaccio anzi quando un mortale, chiunque egli sia, con gravità esorta i suoi simili alla moralità; ma ciò nonostante non posso a meno di ridere di cotesto sussiego religioso, di cui per effetto della legge il sindaco o il suo delegato deve vestirsi. Invece di parodiare il sacerdote cattolico, non conveniva meglio allo Stato d'imporre, come in tutte le contrattazioni, che dei matrimonii si rogasse un Notaio appositamente delegato?

Qui mi giova avvertire come il legislatore italiano, che voleva attuare la separazione fra Chiesa e Stato, è proprio incappato nell'estremo opposto. Ragioniamo. In faccia alla Chiesa cattolica il matrimonio è sacramento; e come tale si disputa con serietà se il sacerdote ne sia o no il vero ministro; laonde, fino al Tridentino i matrimonii clandestini sarebbero stati *rati* e *veri*, come la Sinodo si esprime, ma non sarebbero stati *Sacramenti*, sebbene puri matrimonii naturali, per mancanza di ministro; ciò in quella sentenza che tiene il sacerdote esserne il ministro. Adunque per la Sinodo tridentina, oltre alle altre ragioni per abolire affatto i matrimonii clandestini eravi pur questa, cioè di togliere il dubbio che il matrimonio cattolico cessasse di essere sacramento per l'ommesso intervento del ministro. Vi era un'altra ragione per la Sinodo. Il matrimonio, ancora nel puro grado di *Instituzione naturale*, è opera di Dio Creatore, come sì bene ha notato la Sinodo (*Doctr. de Sacr. Matr.*, Sess. 24): sta bene dunque che in faccia alla religione intervenga il ministro di questo Dio Creatore, e dica: *Io vi unisco in matrimonio nel nome del Padre* (che nel domma cattolico rappresenta la creazione per mezzo del Verbo) *e del Figlio e dello Spirito Santo*. Queste gravi parole rammentano l'origine divina del matrimonio, ne com-

prendono tutta l'essenza, e ripetono che desso è un'instituzione fondata nella gran legge della natura, che poi si risolve nella volontà eterna di Dio creatore: il sacerdote dunque anche senza essere ministro coefficiente del matrimonio può assumere questo alto linguaggio, che ha un significato proprio in bocca sua: nel matrimonio interviene la legge naturale come suo principio; cioè interviene il Creatore, che *fece la donna e l'addusse ad Adamo* (*Gen.* 2-22). Ma, di grazia, che valgono somiglianti parole in bocca del sindaco? In nome di chi parla esso? In nome del Codice. Sarebbe mai il Codice italiano, che avesse creato il matrimonio, e ne costituisse l'essenza? Allora mi rallegrerei della sublimità assunta dal nostro legislatore, perocchè sarebbe divenuto *Dio Creatore;* o se mai sia ateo, divenne il *Fato*, il *Caso*, la *Natura*, la *Materia eterna*, o che altro di somigliante vada ripetendo o il razionalismo, o il panteismo. Me lo perdonino gli autori del Codice, ma ridotte le cose a questo punto, sono proprio tentato di sclamare col vate satirico:

« Spectatum admissi risum teneatis amici? »

Si partì dal concetto di separare Stato da Chiesa, e si è finito col fare del sindaco il sacerdote di non so quale religione di natura.

Si dirà che il sindaco parla in nome della legge civile; ma io replico che la legge civile non costituisce il matrimonio, e l'uomo non è unito colla donna in virtù della legge civile che gli pronunzi uniti, ma sì in virtù dell'interno affetto, di quell'*amor naturale*, di cui si dottamente parlarono i Padri di Trento, manifestato colla reciproca dichiarazione di voler essere marito e moglie in conformità della legge naturale. È molto strano che mentre il legislatore non ha preteso di costituire esso l'essenza di alcun contratto, ma solamente di regolarne gli effetti, qui abbia voluto entrare nella natura e costituzione della cosa. La legge civile, che non parla in nome di Dio Creatore, non può che dichiarare di avere udita la manifestazione della reciproca volontà, e che quindi il matrimonio compiuto dai due coniugi è indissolubile, e sorte tutti gli effetti giuridici conseguenti a questa *naturale instituzione.*

Nè si creda questo essere piccolo difetto della legge. Il matrimonio è monogamatico e indissolubile per natura, come fu provato. Importa che il cittadino sia compreso di questa verità, e non già che s'induca a credere, essere tale perchè il Codice ha detto non potersi disciogliere. Ora che ne avverrà dinanzi alla legge Civile, e per gli uomini che materialmente guardano alla *lettera che uccide, non allo spirito che dà vita?* Si penserà che l'indissolubilità del matrimonio è una pura condizione aggiunta dal civile legislatore, e che domani può essere tolta colla medesima facilità, che vi fu posta; quindi non si formerà giusta idea nè del matrimonio in sè, nè della sua importanza come base della società. Se dunque il legislatore italiano merita lode per avere schivata l'onta impressa a quei codici, che ammettono il divorzio con facoltà di altre nozze, non può lodarsi in quanto coll'art. 94 si è indotto a classificare il matrimonio fra gli enti giuridici creati proprio dalla legge. Io confido che il senno pratico degli Italiani, massime se Dio voglia che cessi l'urto infelicissimo ora esistente fra Chiesa e Stato, migliorerà di assai la nuova legge matrimoniale, e che tale miglioramento riguarderà specialmente il concetto dell'essenza del matrimonio: nutro fiducia che lo Stato professerà la dottrina qui esposta, e propugnata nientemeno che dall'Hegel, certo non sospetto di deferenza al Cattolicismo, ma confessante che in somma *il matrimonio è un'istituzione naturale, morale, essenzialmente indissolubile e monogamatica,* perchè siccome opportunamente egli osserva nell'*Enciclopedia delle scienze filosofiche:* « La differenza dei sessi « comparisce anche come una differenza della destinazione in- « tellettuale e morale. Queste personalità si uniscono, secondo « la esclusiva loro singolarità in una persona; l'intimità sog- « gettiva, destinata all'unità sostanziale, forma quest'unione a « rapporto morale — al matrimonio. L'intimità sostanziale *fa* « *che il matrimonio sia un vincolo* INDIVISIBILE *delle persone* — « *un matrimonio monogamatico;* l'unione corporale *è la* CON- « SEGUENZA *del legame* MORALMENTE CONTRATTO. La conseguenza « ulteriore è la comunanza degli interessi personali e partico- « lari. » Più in breve, ma in sostanza volle dire le stesse cose il Fichte, quando scrisse ne'suoi *Fondamenti di diritto naturale* (II, 174): « Il matrimonio è quella unione perfetta di due per-

« sone di differente sesso, fondato sullo stimolo alla procreazione,
« che è scopo a sè stessa. »

Ei non è certamente commendevole che l'Italia, madre delle leggi e paese eminentemente cattolico, cioè paese dove la natura del matrimonio è stupendamente messa in chiaro dal sentimento religioso (come vedemmo aver fatto il Tridentino, quando nella *Dottrina sul sacramento del matrimonio* dichiarò che la grazia o il sacramento consisteva *nell'amor naturale perfezionato* dai meriti di Cristo, confermante *l'unità indissolubile, e santificante i coniugi*), abbia da apparare altronde la sapienza; ma così è perchè nella dotta Germania, qualunque sieno le opinioni religiose, si studia profondamente, e si ricerca l'intima natura delle cose.

Finirò con un'ultima riflessione. L'Italia entra in un nuovo periodo: col nuovo Codice è d'uopo che nasca una giurisprudenza matrimoniale; ma d'onde sarà dedotta? A che fonti ricorreranno i magistrati nei casi dubbi? Risponderò, che siccome il legislatore per fare la sua legge l'ha improntata alla legge canonica, la quale da secoli avea precorso a lui nel disporre su questa grande *Instituzione naturale*, così la giurisprudenza ecclesiastica cattolica, la quale per secoli ha giudicato di questa materia, diverrà necessariamente la precipua sorgente, a cui si attinge. I canonisti non hanno trattato solo del sacramento, di che precipuamente si occupano i teologi, ma del matrimonio ancora come naturale instituzione, ed attuato esteriormente con modalità contrattuali, che portano seco conseguenze giuridiche. Credo ciò sia evidente, e proverà una volta di più quanto importi al giureconsulto italiano avere buona cognizione del diritto matrimoniale cattolico; e quanto vadano errati coloro che si avvisano essere venuto il tempo di cessare nelle università l'insegnamento del diritto cattolico o dei canoni.

FINE.

OSSERVAZIONI

E NOTE DELL'AUTORE

La lettera di dedica al Chiarissimo Professore Passaglia e la preghiera di apporre sue note ed osservazioni all'opuscolo rivelano abbastanza l'animo dell'Autore, che non ha vana presunzione di sè. Giova qui avvertire inoltre che da un lato le molte distrazioni in mezzo a cui fu redatto lo scritto, e dall'altro il preconcetto divisamento di subordinarlo al giudizioso parere di uno scienziato, che io venero come maestro, erano facile occasione per lasciar correre qualche inesattezza, che l'esimio teologo avrebbe avvertita ed emendata. È quanto suole accadere a chi scrive fra inevitabili distrazioni, con animo di soggettarsi come ad una censura preventiva, e disposto ad accogliere con animo grato gli appunti amichevolmente fatti. Certamente che se la distanza non ci impedisse di conferire assieme, anche le minime differenze scomparirebbero, poichè nella sostanza ho la buona fortuna di incontrarmi con uno scienziato da me stimato così altamente. Se qui dunque aggiugnerò poche note nol faccio per ispirito di controversia, ma solamente allo scopo di chiarire su qualche punto i miei pensieri, forse non espressi abbastanza lucidamente.

(Nota *A*, pag. 11 e 13).

Le espressioni, *accettare la cittadinanza*, e *guardare con avversione la terra in cui si vive*, parmi si possa intendere in due sensi. Si può accettare una cittadinanza abdicandone un'altra, e distaccando affatto l'animo dalla patria; e può accettarsi ritenendo la prima, e coll'animo sempre desideroso di vedere la terra dei padri, specialmente se a quella ci colleghino alti destini. Similmente l'avversione può significare odio e nimistà alla terra in cui siamo detenuti; e può intendersi per uno stato dell'animo, che *da un luogo* di presente dimora, benchè non inviso, ci *inclini coi desiderii e le speranze verso un altro* a cui grandi affetti od interessi ci leghino. È certo che un Israelita veramente tale non accetterà mai una seconda cittadinanza abdicando coi desiderii e le speranze dalla Palestina, nè può a meno di sentirsi inclinato a quella *Terra di promissione*, che Dio ebbe un giorno prestabilita alla posterità di Giacobbe. Questo a schiarimento delle note giustamente poste alle pagine indicate.

(Nota *B*, pag. 13).

Due periodi si hanno a distinguere nella *Confessione Valdese*, l'uno precedente la Riforma di Lutero, l'altro posteriore o in seguito allo loro conferenze con Bucero ed Ecolampadio. In questo secondo, senza dubbio, ha luogo la saggia avvertenza fatta in nota dal Chiarissimo Passaglia. Io però

intosi parlare del primo, e a ciò si riferisce l'espressione: *il valdese ministro, che non abbia degenerato dalle primitive massime.* Veggasi in proposito Bossuet, *Stor. delle Variazioni delle Chiese protestanti. Lib.* 11.

(Nota, *C* pag. 37).

E chi sarà dunque l'arbitro, chiede il Chiarissimo Passaglia, se non può esserlo nè il laico, nè il chierico, nè il regolare? Debbo confessare che l'idea di arbitramento non mi cadde mai in pensiero, perocchè porto opinione non ne sia propriamente il caso. Ho affermato che il laico ha bisogno di studiare assai prima di farsi giudice, e ciò non è negare, in caso, facoltà di giudicare, ma solamente richiedere che prima si ponderi con molta maturità. Crederei che lo stato presente delle opinioni provasse ciò: uomini altronde stimabilissimi sono tuttora imbevuti del volgare pregiudizio che il celibato ecclesiastico abbia suo primo autore Gregorio VII. Tanto si è lungi dal vero! In quanto poi al chierico ed al monaco io mi riferisco a coloro che oppugnano il celibato perchè vorrebbero cessarlo a riguardo di sè medesimi, ed è di costoro che ho detto non essere buoni giudici in causa propria. Si può discutere in tesi generale se nelle presenti condizioni sociali il matrimonio del clero sia preferibile al celibato o no; ma non si può approvare la condotta dei pochi, che hanno infranta già la legge o sono risoluti di infrangerla. La Chiesa può mutare od abolire la sua legge; ma finchè la legge è, deve essere osservata. Sarà stato caso, ma finora mi è occorso vedere gli oppugnatori del celibato approvare ancora i pochi refrattari (chierici o monaci), che contrassero matrimonio civile, o dichiararono di volerlo contrarre. Finchè tale è lo stato degli animi, non crederò mai che tali pensatori possano essere arbitri. Se poi si avesse da ricorrere ad arbitramento, io credo che l'unico arbitro debba essere la Chiesa nel modo stesso, in cui ha fatta la legge. Quando vedo fra gli altri i Concilii ecumenici di Vienna e di Trento sanzionare la legge del celibato, non potrei accettare altro arbitramento, che non fosse l'autorità legittima della Chiesa. Sono poi d'accordo che il detto volgare, *niuno è buon giudice in causa propria*, non possa accogliersi generalmente, cioè con universalità metafisica, sibbene morale; ma quanto ai Vescovi, ai Pontefici, ed ai Concilii osserverei che tengono una missione divina, e propriamente non sono costituiti giudici da sè, ma da altri. Per la quale ragione poi noterò che ora molti dell'episcopato sono fuorviati in molti giudizi, cui essi vorrebbero imporre come religiosi, e non sono che parteggiamenti politici.

(Nota *D*, pag. 38).

Rigorosamente parlando ha ragione il Chiarissimo Passaglia per ciò che osserva sul luogo di Paolo (ai Rom. 30) intorno alla vocazione: Paolo ivi non discorre della vocazione al sacerdozio od al monacato. A schiarimento aggiungerò tuttavia alcuna osservazione. Come in ogni cosa, così nelle vocazioni v'ha il genere e la specie: senza entrare in discussioni sull'azione interna della grazia, con cui Dio chiama alcuno ad uno stato religioso, parmi si possano stabilire questi principii; cioè esservi in ogni vocazione

divina una grazia modificante l'uomo spiritualmente, e per la quale la sua libera volontà riceve un aiuto da Dio per deliberarsi ad un atto buono: questo sarebbe il genere: certo è poi che in ogni vocazione vi ha l'oggetto, o fine speciale della grazia divina, o per servirmi delle parole dell'Apostolo, *ognuno riceve il suo dono da Dio, l'uno così, l'altro così* (1 Cor. VII, 7), e perciò *Dio pose nella Chiesa prima degli Apostoli, in secondo luogo dei Profeti, in terzo dei Dottori*, ecc. (Ivi, XII, 28). Le parole di Paolo furono da me intese nel primo rapporto, in quanto qualunque vocazione è una grazia che Dio fa, o per la quale grazia l'uomo può poi tanto più ripetere con Paolo, *omnia possum in eo qui me confortat.* Crederei che l'assieme del mio discorso indicasse appunto questo senso con sufficiente chiarezza.

(Nota *E*, pag. 40).

Non potrei non essere grato al Chiarissimo Passaglia delle osservazioni fatte; niuno certamente mi sospetterà di errore nel culto delle immagini; ma confesso che nello stato, a cui il popolo è ridotto per difetto di buona instruzione da parte del clero, proprio si rasenta l'idolatria materiale, nè è possibile discorrerne senza sentirsene indignato. Non so come le cose si passino altrove, ma qui in queste provincie siamo proprio agli estremi.

Per economia farò qui breve osservazione su quanto dottamente osserva l'esimio autore delle note sui templi di Samaria o di Gerosolima. Benissimo egli dice che Cristo non riprovò nelle parole alla Samaritana il tempio di Gerosolima, dove egli stesso andò più volte in ossequio della legge: era vicino però l'istante che ancora quel tempio avrebbe cessato, o sarebbe venuto il momento in cui sarebbe stato errore tribuire un'efficacia intrinseca alla preghiera solo perchè fatta in un tempio determinato. Nè si oppongano le indulgenze od altri favori concessi dalla Chiesa in luoghi speciali, perchè da un lato vi entra il concetto di espiazione, e dall'altro un mezzo ad eccitare più facilmente quell'interno sentimento di spirito e verità, che deve appunto essere forma della preghiera secondo la divina sentenza.

(Nota *F*, pag. 54).

Metto bene osservare che il vocabolo Apostata è qui usato appunto in senso particolare di, *Apostata dall'Ordine e dal Regolare Instituto* non di *Apostata dalla fede*, siccome opportunamente si avverte nella nota. Essendo comunissima la distinzione nel diritto canonico, e avendo più volte usata la parola in cotal senso l'ho lasciata correre, giustamente però secondo le fatte avvertenze.

INDICE